CONDIZIONI GENERALI

Architects of Wealth

INDICE

INTRODUZIONE: NOZIONI APPLICABILI ALLA RELAZIONE BANCARIA 7

1. DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTI 9

Articolo 1.1: Apertura e modalità di funzionamento dei conti 9

1.1.1 Richiesta di apertura conto ed espressa accettazione della Banca 9

1.1.2 Obbligo di informazioni a carico del Cliente 9

1.1.3 Identificazione del beneficiario effettivo 9

1.1.4 Origine e utilizzo degli attivi 9

1.1.5 Cambiamento di status del Cliente 9

1.1.6 Informazioni inesatte, incomplete o ambigue 9

1.1.7 Specimen di firma 10

1.1.8 Obblighi a carico del Cliente 10

Articolo 1.2: Tipologie di conti 10

1.2.1 Secondo la natura giuridica del titolare 10

1.2.2 Secondo il numero dei titolari 11

1.2.3 Secondo le categorie di attivi 11

1.2.4 Secondo il regime di disponibilità degli attivi 11

1.2.5 Secondo l'obiettivo prefissato 12

Articolo 1.3: Classificazione della clientela 12

1.3.1 Cliente al dettaglio 12

1.3.2 Cliente professionale 12

1.3.3 Controparte qualificata 12

1.3.4 Cambio di categoria su richiesta del Cliente 12

Articolo 1.4: Mandato 12

1.4.1 Responsabilità esclusiva del Cliente 12

1.4.2 Diritto di rifiuto della Banca 13

1.4.3 Mandatario delegato a operare sui conti del Cliente 13

1.4.4 Revoca del mandato 13

Articolo 1.5: Forma ed esecuzione delle istruzioni del Cliente 14

1.5.1 Ricezione delle istruzioni 14

1.5.2 Forma delle istruzioni 14

1.5.3 Sospensione dell'esecuzione di istruzioni incomplete, imprecise o dubbie 14

1.5.4 Conferma delle istruzioni 14

1.5.5 Scoperto conto 14

1.5.6 Chiusura – Liquidazione delle transazioni su strumenti finanziari 14

Articolo 1.6: Firma elettronica 15

1.6.1. Definizione della firma elettronica 15

1.6.2. Firma elettronica di istruzioni 15

1.6.3. Firma elettronica di alcuni documenti contrattuali 15

2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI CONTI 16

Articolo 2.1: Unicità del conto 16

2.1.1 Conti correnti 16

2.1.2 Depositi titoli 16

2.2.1 Clausola di compensazione unilaterale 16

2.2.2 Clausola di compensazione bilaterale con decadenza del termine 16

Articolo 2.3: Connessione 16

Articolo 2.4: Reciprocità delle operazioni 16

Articolo 2.5: Scoperto di conto e autorizzazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari 17

Articolo 2.6: Pegno 17

3. SERVIZI DI PAGAMENTO 18

Articolo 3.1: Regole applicabili a tutti i servizi di pagamento 18

3.1.1 Giorni feriali 18

3.1.2 Data valuta 18

3.1.3 Operazione non autorizzata dal Cliente o mal eseguita dalla Banca 18

Articolo 3.2: Servizi di pagamento proposti 18

3.2.1 Bonifici 18

3.2.2 Carte 19

3.2.3 Ricorso a un fornitore di servizi d'informazione sui conti (FSIC) e/o a un fornitore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (FSOP) 21

Articolo 3.3: Domiciliazione di crediti in euro 21

3.3.1 Principio 21

3.3.2 Disposizioni generali 21

3.3.3 Norme specifiche per gli addebiti SEPA Direct Debit Core 22

3.3.4 Norme specifiche per gli addebiti SEPA Intercompany Direct Debit (B2B) 22

Articolo 3.4: Operazioni di cassa 22

3.4.1 Versamento 23

3.4.2 Prelievo 23

Articolo 3.5: Sicurezza dei pagamenti su Internet 23

4. SERVIZI DI INVESTIMENTO 24

Articolo 4.1: Informazioni pre-contrattuali 24

4.1.1 Guida per l'investitore 24

4.1.2 Documento contenente le informazioni chiave 24

4.1.3 Profilo d'investitore 24

Articolo 4.2: Servizi d'investimento 25

4.2.1 Gestione di portafogli o "discrezionale" 25

4.2.2 Consulenza in materia di investimenti 27

4.2.3 Disposizioni comuni per il Servizio di consulenza e il servizio di gestione discrezionale 29

4.2.4 Esecuzione di ordini su strumenti finanziari 31

4.2.5 Caratteristiche specifiche degli ordini di sottoscrizione di prodotti strutturati 31

4.2.6 Caratteristiche specifiche delle transazioni su contratti derivati 32

Articolo 4.3: Deposito di strumenti finanziari 32

4.3.1 Fungibilità degli strumenti finanziari 32

4.3.2 Obbligo di apertura di un conto corrente 33

4.3.3 Strumenti finanziari privi di vizi 33

4.3.4 Deposito/Iscrizione presso l'emittente o altri corrispondenti 33

4.3.5 Ritiro o trasferimento di strumenti finanziari 33

4.3.6 Eventi aventi un impatto sugli strumenti finanziari 33

4.3.7 Eventi relativi agli emittenti 34

4.3.8 Obblighi del Cliente nei confronti dell'emittente e delle autorità di mercato 34

4.3.9 Ulteriore registrazione degli strumenti finanziari 34

4.3.10 Richiesta di informazioni da parte di terzi e mandato del Cliente 34

4.3.11 Separazione di strumenti finanziari e trasmissione di informazioni al Depositario 34

Articolo 4.4: Politica di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari 35

Articolo 4.5: Perfezionamento delle operazioni disposte da un Cliente tramite un intermediario 35

5. ALTRI SERVIZI BANCARI 37

Articolo 5.1: Operazioni di credito 37

5.1.1 Definizioni relative alle operazioni di credito 37

5.1.2 Dichiarazioni del Cliente 43

5.1.3 Impegni del Cliente 43

5.1.4 Interessi 44

5.1.5 Verificarsi di nuove circostanze 44

5.1.6 Esigibilità anticipata 44

5.1.7 Rimborso anticipato 45
5.1.8 Imputazione dei pagamenti e rimborsi 45
5.1.9 Interessi di mora 45
5.1.10 Varie ed eventuali 45
Articolo 5.2: Operazioni sui cambi 46
Articolo 5.3: Deposito fisico di metalli preziosi 46
Articolo 5.4: Noleggio di casseforti 46
Articolo 5.5: Assegni 47
5.5.1 Emissione di assegni 47
5.5.2 Incasso di assegni 47
5.5.3 Furto, perdita o utilizzo fraudolento di assegni 47
Articolo 5.6: Servizio online 47
5.6.1 Descrizione del servizio 47
5.6.2 Operazioni 47
5.6.3 Modalità di accesso e di utilizzo del servizio 47
5.6.4 Obblighi della Banca 48
5.6.5 Sicurezza e gestione dei mezzi di accesso 48
5.6.6 Sospensione temporanea del servizio 49
5.6.7 Responsabilità dell'Utente 49
5.6.8 Prova 49
5.6.9 Proprietà intellettuale 49
5.6.10 Recesso dal servizio 49
6. DISPOSIZIONI COMUNI 50
Articolo 6.1: Segreto bancario 50
6.1.1 Principio 50
6.1.2 Eccezioni di legge o autorizzazioni del Cliente 50
Articolo 6.2: Sanzioni internazionali 52
Articolo 6.3: Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse 52
Articolo 6.4: Benefici 52
6.4.1 Benefici monetari 53
6.4.2 Benefici non monetari ricevuti dalla Banca 53
Articolo 6.5: Luogo di esecuzione degli obblighi 54
Articolo 6.6: Comunicazioni tra la Banca e il Cliente 54
6.6.1 Lingua 54
6.6.2 Documenti bancari e comunicazioni 54

6.6.3 Data di notifica 55
6.6.4 Comunicazioni elettroniche 55
6.6.5 Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle videoconferenze 56
6.6.6 Assenza di notizie del Cliente/ Perdita di contatto 56
Articolo 6.7: Condizioni economiche 56
Articolo 6.8: Interessi 57
6.8.1 Saldi debitori 57
6.8.2 Saldi creditori 57
Articolo 6.9: Spese e imposte 57
Articolo 6.10: Prova - Convenzione di prova 58
Articolo 6.11: Controversia stragiudiziale 58
Articolo 6.12: Decesso e successione 58
Articolo 6.13: Rettifica di errori in conto 58
Articolo 6.14: Reclami 58
Articolo 6.15: Limitazioni alla responsabilità della Banca 59
Articolo 6.16: Prescrizione dell'azione 59
Articolo 6.17: Archivi bancari 59
Articolo 6.18: Garanzia dei depositanti e degli investitori 59
Articolo 6.19: Trattamento dei dati personali 60
7. DISPOSIZIONI FINALI 61
Articolo 7.1: Modifica delle Condizioni generali 61
Articolo 7.2: Negoziazione delle Condizioni generali 61
Articolo 7.3: Modifica delle Condizioni generali e negoziazione 61
Articolo 7.4: Risoluzione della relazione bancaria 61
Articolo 7.5: Diritto applicabile e risoluzione delle controversie 62
7.5.1 Diritto applicabile 62
7.5.2 Risoluzione delle controversie 62

INTRODUZIONE:
NOZIONI APPLICABILI ALLA RELAZIONE BANCARIA

CA Indosuez Wealth (Europe) è una banca che offre ai clienti principalmente servizi di gestione patrimoniale, sia presso la sua sede a Lussemburgo che attraverso le sue filiali in Belgio, Italia e Spagna.

CA Indosuez Wealth (Europe) è autorizzata in qualità di istituto di credito secondo i termini della legge del 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario e successive modifiche, ed è sottoposta al controllo prudenziale della Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF"), 283 Route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo.

CA Indosuez Wealth (Europe) è altresì autorizzata in qualità di società di brokeraggio nel settore dell'assicurazione vita ed è sottoposta al controllo prudenziale del Commissariat aux Assurances (il "CAA"), 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lussemburgo.

I rapporti tra CA Indosuez Wealth (Europe) e il cliente *(di seguito "il Cliente")* sono regolati dalle presenti condizioni generali *(di seguito "le Condizioni generali"),* dai relativi allegati che ne sono parte integrante e dagli accordi particolari eventualmente conclusi tra CA Indosuez Wealth (Europe) e il Cliente. Tutti i predetti documenti definiscono i rispettivi diritti e obblighi di CA Indosuez Wealth (Europe) e del Cliente.

I suddetti rapporti sono inoltre soggetti alle leggi e regolamentazioni lussemburghesi, agli usi bancari in vigore nell'ambito finanziario lussemburghese e alle regole professionali eventualmente applicabili.

Nella misura del necessario, le Condizioni generali si applicano anche al rapporto tra CA Indosuez Wealth (Europe), agente in qualità di intermediario assicurativo, e il Cliente.

Eventuali disposizioni di legge e/o regolamentari o usi in vigore in altri Stati potranno essere applicabili e applicate ai rapporti tra CA Indosuez Wealth (Europe) e il Cliente a seconda dei casi, e in funzione soprattutto del luogo di residenza del Cliente, della sua nazionalità ma anche del luogo d'esecuzione delle operazioni, delle caratteristiche degli attivi detenuti o del loro luogo di detenzione.

Per convenzione, e tenuto conto della sua attività principale di istituto di credito, CA Indosuez Wealth (Europe) è di seguito denominata *"la Banca"*.

La Banca è membro dell'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (Associazione Banche e Banchieri del Lussemburgo, ABBL) e si uniforma ai principi citati dal Codice deontologico adottato dall'ABBL, in particolar modo quelli che regolano i rapporti tra l'istituto di credito e i suoi clienti. Il Codice deontologico è disponibile sul sito internet dell'ABBL (*www.abbl.lu*).

La Banca è particolarmente attenta alle questioni ambientali, sociali e di governance e pone al centro della sua azione la preminenza dell'interesse del Cliente, avviando molti approcci interfunzionali. Da oltre 10 anni, la Banca dimostra la sua partecipazione attraverso i suoi diversi impegni ed è coinvolta a pieno titolo nel programma di Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) di Crédit Agricole S.A.

Gli impegni della Banca in materia di RSI sono descritti nel proprio sito Internet e in quello di Crédit Agricole SA.

La Banca ha inoltre aderito all'ICMA (International Capital Market Association) Private Wealth Management Charter of Quality, nota come "Carta ICMA".

> Indice

1. DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTI

ARTICOLO 1.1: APERTURA E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI CONTI

1.1.1 RICHIESTA DI APERTURA CONTO ED ESPRESSA ACCETTAZIONE DELLA BANCA

La relazione tra la Banca e il Cliente viene aperta su richiesta del Cliente. In tale relazione le qualità personali del Cliente risultano essere determinanti per la Banca (intuitu personae) e si basa su un particolare rapporto di fiducia. La Banca potrà, a sua discrezione, decidere di instaurare o non instaurare un rapporto con il Cliente, il quale prende atto che la sola trasmissione della documentazione d'apertura conto compilata e firmata non comporta di diritto l'apertura dello stesso. Quest'ultima è in ogni caso subordinata all'espresso consenso della Banca.

Il rifiuto d'instaurare un tale rapporto non necessita di essere motivato.

1.1.2 OBBLIGO DI INFORMAZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a fornire alla Banca, su richiesta, all'apertura del conto o successivamente, qualunque documento e informazione che, da un lato, la Banca ritenga utile e necessario al corretto svolgimento del rapporto e che, dall'altro lato, consenta alla Banca di adempiere agli obblighi di legge, regolamentari e professionali.

Il Cliente s'impegna a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione e, in particolare, identità personale, capacità giuridica, professione, incarichi pubblici o privati, attività svolte, situazione finanziaria e residenza fiscale. A tale riguardo, si richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che alcuni dati comunicati alla Banca devono, ove richiesto, essere rinnovati o aggiornati dal Cliente stesso e che tale rinnovo o aggiornamento può effettivamente condizionare la continuità dei servizi forniti dalla Banca. È il caso ad esempio del codice identificativo univoco (LEI, *Legal Entity Identifier*) per le persone giuridiche che desiderano investire nei mercati finanziari. Il Cliente si impegna pertanto a intraprendere le azioni necessarie con riferimento alla propria situazione e trasmettere alla Banca qualsiasi dato rinnovato o aggiornato. **Il cliente si impegna inoltre a fornire alla Banca, su richiesta, qualunque documento che attesti il corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.**

Nel caso di associazione, enti privi di personalità giuridica, la Banca procederà all'identificazione di tutti o alcuni dei suoi membri, nel modo che riterrà più opportuno riservandosi di verificare che l'operatività del conto risulti conforme secondo quanto stabilito allo statuto o alle regole che gli verranno comunicate. I membri saranno tenuti a rispettare in solido tutti gli impegni assunti nei confronti della Banca per conto dell'associazione o del gruppo.

1.1.3 IDENTIFICAZIONE DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO

Ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari vigenti nel Granducato di Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la Banca è tenuta a conoscere il beneficiario effettivo degli attivi depositati sui conti aperti presso di essa.

La Banca si riserva la facoltà di rifiutare l'apertura di conti a nome di persone fisiche che non siano beneficiari effettivi degli attivi ivi depositati.

In caso di conti intestati a persone giuridiche, il rappresentante legale, munito dei necessari poteri, è tenuto a dichiarare alla Banca l'esatta identità del/i beneficiario/i effettivo/i al momento dell'apertura del conto.

1.1.4 ORIGINE E UTILIZZO DEGLI ATTIVI

Il Cliente s'impegna a non depositare né ricevere presso la Banca, sul proprio conto o in cassetta di sicurezza, alcun valore di qualsivoglia natura che possa costituire direttamente o indirettamente il prodotto di un reato o essere destinato a commetterlo.

1.1.5 CAMBIAMENTO DI STATUS DEL CLIENTE

Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente e per iscritto alla Banca i) i cambiamenti sopraggiunti che riguardino il suo status sia personale che professionale o, in caso di persona giuridica, inerenti la sua attività, la sua situazione finanziaria o le sue modalità di funzionamento, ii) ogni cambiamento di circostanze che comporti una variazione della sua residenza fiscale. Il Cliente fornirà alla Banca tutti i documenti giustificativi richiesti. Analogamente, il Cliente deve notificare prontamente alla Banca ogni cambiamento che si ripercuota sia sul suo status, sia sui suoi diritti e sugli obblighi delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nel rapporto bancario e, nello specifico, il suo mandatario o i suoi mandatari.

Il Cliente si fa carico delle eventuali conseguenze delle sue inadempienze, in caso di mancata comunicazione o di comunicazione incompleta o tardiva di queste variazioni, con particolare riguardo agli obblighi della Banca in materie di scambio automatico di informazioni.

1.1.6 INFORMAZIONI INESATTE, INCOMPLETE O AMBIGUE

Il Cliente è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla comunicazione alla Banca di informazioni inesatte, incomplete o ambigue inoltrate da parte sua o attraverso un suo mandatario.

Qualora la Banca ritenesse di non essere in grado di giudicare la validità o l'autenticità o procedere all'interpretazione dei documenti ricevuti dal Cliente o dai suoi aventi diritto, essa si riserva il diritto di adottare tutte le misure opportune e, in modo particolare, di richiedere ogni ulteriore informazione utile, se del caso anche rivolgendosi a consulenti esterni, a spese del Cliente.

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

1.1.7 SPECIMEN DI FIRMA

Il Cliente deve depositare presso la Banca uno specimen della propria firma. Lo stesso dicasi per il/i suo/i eventuale/i mandatario/i. Il Cliente, al pari del/i suo/i mandatario/i, dovrà notificare prontamente per iscritto qualunque variazione apportata alla propria firma. Questa comunicazione potrà essere opponibile alla Banca soltanto il secondo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di tale comunicazione.

La Banca eseguirà operazioni sul conto del Cliente soltanto su istruzione di una persona debitamente autorizzata. **In particolare per quanto riguarda le istruzioni con firma manoscritta, la Banca eseguirà a tale scopo un controllo di conformità apparente confrontando la firma apposta sull'istruzione con lo specimen di firma depositato presso di essa oppure figurante su un documento di identità o altro documento probante.**

La Banca sarà altresì autorizzata a richiedere un'autentica della firma presso ogni altra autorità competente.

1.1.8 OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

La Banca richiama l'attenzione del Cliente sugli obblighi di legge a cui egli è personalmente assoggettato, soprattutto in ragione della sua nazionalità o del suo luogo di residenza. Il Cliente si impegna pertanto a collaborare in buona fede con la Banca e accetta di fornirle, su semplice richiesta, qualsiasi informazione utile, tra cui giustificativi di operazione o informazioni relative alle circostanze o al contesto di una transazione. In modo particolare, il Cliente è tenuto a rispettare la normativa fiscale in vigore, a espletare tutte le formalità e le dichiarazioni necessarie e ad accertarsi che le operazioni richieste alla Banca siano conformi agli obblighi cui è soggetto. **Il Cliente dichiara di controllare o verificare personalmente l'esistenza di tali disposizioni legali o normative e sollevare la Banca da ogni responsabilità derivante da una sua eventuale violazione.**

In ogni caso, la Banca può rifiutare di rendere operativo un conto o di sospenderne il funzionamento fino a quando non le verranno consegnati tutti i documenti e le informazioni richieste. Analogamente, la Banca ha il diritto di rifiutare di fornire o sospendere un servizio oppure di rifiutare di eseguire o tenere in sospeso un'operazione finché i moduli e i contratti attinenti alla relazione bancaria non le verranno riconsegnati debitamente compilati e firmati o finché i documenti o le informazioni richieste dalla Banca non le verranno trasmessi e, più in generale, finché il Cliente non avrà eseguito uno qualsiasi dei propri obblighi assunti nei confronti della Banca stessa.

ARTICOLO 1.2: TIPOLOGIE DI CONTI

La Banca può accettare di aprire al Cliente diversi tipologie di conti.

Ad ogni conto aperto presso la Banca viene assegnata una denominazione corrispondente al cognome del Cliente per le persone fisiche o alla ragione sociale per le persone giuridiche.

Qualora il Cliente, in un'ottica di stima dei propri attivi nella contabilità della Banca, non avesse proceduto alla scelta di una **valuta di riferimento**, la valuta di riferimento predefinita sarà l'euro.

I conti che vengono più comunemente messi a disposizione del Cliente sono riportati qui di seguito. Tale classificazione è stata creata nel rispetto della struttura tecnica dei conti e sottoconti predisposta dalla Banca.

Ogni conto è identificato con un numero base e può essere suddiviso in tanti sottoconti quanti ne sono necessari, non è perciò rilevante la denominazione (sottoconto, radice, pratica ecc.) né la qualifica (principale, secondario ecc.). Un sottoconto può essere aperto su iniziativa della Banca, in modo particolare per esigenze legate ad una transazione o ad un servizio specifico, oppure su richiesta del Cliente.

In ogni caso e a meno che non sia stato concordato diversamente, ogni sottoconto funziona sulla base dei documenti contrattuali sottoscritti relativi al conto che possiede lo stesso numero di base.

1.2.1 SECONDO LA NATURA GIURIDICA DEL TITOLARE

1.2.1.1 Conto persona fisica

Una persona fisica può richiedere l'apertura di un conto bancario.

1.2.1.2 Conto entità giuridica

Qualunque persona giuridica e, più in generale, qualunque entità giuridica può richiedere l'apertura di un conto bancario.

La Banca può accettare di aprire un conto a nome di una persona giuridica in via di costituzione. I soci o promotori procedono a tutte le formalità così richieste. I fondi conferiti rimangono indisponibili e vengono svincolati soltanto previa attestazione della costituzione della persona giuridica. I soci o promotori sono tenuti personalmente e in solido a rispettare gli impegni assunti nei confronti della Banca in nome della persona giuridica in via di costituzione.

Per quanto riguarda i conti di entità giuridiche, l Banca può in qualunque momento rifiutare, per motivi legittimi e specialmente in caso di rischi di minaccia per la sua reputazione, di trattare con qualunque mandatario societario o altro rappresentante debitamente autorizzato. In tal caso provvederà a informare l'entità giuridica. La Banca sarà in tal caso legittimata a respingere qualunque tipo di documento firmato così come qualunque operazione effettuata dal rappresentante interessato. A tale riguardo, la Banca potrà porre fine a qualunque accesso a distanza di tale rappresentante, in particolare l'accesso al suo Servizio online.

> Indice

1.2.2 SECONDO IL NUMERO DEI TITOLARI

1.2.2.1 Conto individuale ("Compte individuel")

Il conto individuale viene aperto a nome di un solo titolare.

1.2.2.1 Conto congiunto ("Compte joint")

Il conto congiunto viene aperto a nome di più titolari. Questo conto è caratterizzato dalla solidarietà sia attiva che passiva di ogni titolare nei confronti della Banca.

Nell'ambito della solidarietà attiva, ciascun titolare ha singolarmente il diritto di fare funzionare il conto, gestirne gli attivi, darli in garanzia o impegnarli nel modo che ritenga più opportuno, in modo tale che gli attivi depositati sul conto risultino aumentati, diminuiti o addirittura interamente addebitati attraverso la sua firma. La rimessa di qualunque somma o titolo a tale titolare o il loro trasferimento a favore di un terzo su sua istruzione liberano definitivamente la Banca dalla responsabilità nei confronti degli altri cointestatari.

Nell'ambito della solidarietà passiva, ciascun titolare è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contratti da uno qualsiasi dei cointestatari che agisca singolarmente. Ogni titolare è in modo particolare tenuto alla copertura dell'intero saldo debitore del conto. **A tale proposito, la Banca può operare in qualunque momento una compensazione tra il saldo debitore del conto cointestato e il saldo creditore di un conto qualsiasi aperto presso di essa a nome di uno dei cointestatari.**

Ciascun titolare può in qualunque momento notificare per iscritto alla Banca la propria intenzione di porre fine alla solidarietà attiva. Tale atto può derivare in modo particolare da un divieto posto alla Banca di eseguire un'istruzione proveniente da un altro cointestatario. In tal caso, i diritti annessi al conto cointestato non possono più essere esercitati singolarmente e il conto opererà con le firme congiunte di tutti i cointestatari.

Ciascun titolare può inoltre procedere alla chiusura del conto senza che la Banca abbia l'obbligo d'informarne il/i cointestatario/i.

Ciascun titolare è espressamente autorizzato a conferire una delega a un terzo in relazione al conto cointestato. Analogamente, un mandato concesso congiuntamente può essere revocato su disposizione di uno solo dei cointestatari.

Peraltro, ogni titolare di un conto cointestato può opporsi all'esecuzione da parte della Banca di una delega conferita da uno dei cointestatari a terzi. Il titolare dovrà notificare tale dissenso per iscritto alla Banca e agli altri cointestatari. Finché si protrarrà il dissenso, la Banca non potrà più dare seguito ad alcuna richiesta del mandatario.

La proprietà degli attivi registrati sul conto si intenderà, salvo diverso accordo opponibile alla Banca, equamente ripartita fra tutti i cointestatari.

1.2.2.3 Conto indiviso

Un conto indiviso è un conto aperto a nome di più titolari e può operare soltanto attraverso le loro firme congiunte.

Questo conto è caratterizzato dalla solidarietà passiva di ogni titolare nei confronti della Banca. Nell'ambito della solidarietà passiva, ciascun titolare è tenuto nei confronti della Banca a rispettare tutti gli obblighi contratti dalla totalità dei cointestatari. Ogni titolare è in modo particolare tenuto alla copertura dell'intero saldo debitore del conto. **A tale proposito, la Banca può operare in qualunque momento una compensazione tra il saldo debitore del conto indiviso e il saldo creditore di un conto qualsiasi, aperto presso di essa, a nome di uno dei cointestatari.**

La proprietà degli attivi registrati sul conto si intenderà, salvo diverso accordo opponibile alla Banca, equamente ripartita fra tutti i cointestatari.

1.2.3 SECONDO LE CATEGORIE DI ATTIVI

1.2.3.1 Conto corrente

La Banca può, su propria iniziativa o su richiesta del Cliente, aprire in favore di quest'ultimo uno o più conti in valuta.

Salvo accordo particolare, tutti i conti aperti a nome del Cliente operano secondo il regime applicabile al conto corrente, in modo tale che vengano accorpati i crediti e i debiti in modo reciproco.

1.2.3.2 Conto titoli

La Banca può, su propria iniziativa o su richiesta del Cliente, aprire in favore di quest'ultimo uno o più conti titoli, per depositarvi tutti gli strumenti finanziari di qualsivoglia natura. A tale conto vengono anche destinati tutti i depositi fisici di metalli preziosi nonché i titoli rappresentativi di metalli preziosi dematerializzati.

1.2.4 SECONDO IL REGIME DI DISPONIBILITÀ DEGLI ATTIVI

1.2.4.1 Deposito a vista

Sul deposito a vista viene depositata la liquidità del Cliente immediatamente disponibile per eseguire qualunque operazione bancaria, fatte salve le disposizioni particolari delle Condizioni generali, in modo particolare quelle relative al ritiro di fondi, e fatta salva ogni misura cautelare o opposizione extragiudiziale di cui la Banca venisse a conoscenza.

A meno che non sia stato diversamente concordato, in qualunque momento questo conto deve presentare un saldo creditore.

1.2.4.2 Deposito a termine

Il deposito a termine è un conto sul quale la liquidità del Cliente viene depositata per un periodo determinato, in base a condizioni concordate tra le parti. La Banca può assoggettare qualunque investimento a termine a condizioni minime di importo e durata.

Fatto salvo il consenso della Banca, il Cliente non può disporre delle somme depositate in conto prima del termine concordato. La Banca può accettare un recesso anticipato

> Indice

di tutto o parte del deposito a termine in cambio del pagamento di un indennizzo calcolato in funzione della durata rimanente e dei costi derivanti da tale recesso.

Alla scadenza del termine e in mancanza di istruzioni contrarie, almeno due giorni lavorativi prima di tale scadenza, la Banca avrà facoltà di rinnovare il deposito senza che essa vi sia tuttavia tenuta, per lo stesso periodo e secondo le condizioni di mercato.

Il tasso applicato all'importo del deposito a termine è calcolato sulla base del tasso di riferimento interbancario maggiormente in uso per la durata in oggetto (EURIBOR per l'euro, ecc.) dal quale si sottrae un margine a favore della Banca. Qualora questo tasso di riferimento fosse negativo o inferiore al margine della Banca, quest'ultima potrà proporre al cliente la sottoscrizione di un deposito a termine a tasso negativo.

1.2.5 SECONDO L'OBIETTIVO PREFISSATO

1.2.5.1 Conto con nuda proprietà/usufrutto

Qualora, per legge o per volontà delle parti, due o più persone siano nudi proprietari e usufruttuari, la Banca ha la facoltà di aprire in loro favore il/i conto/i necessario/i all'attuazione di questo regime di divisione della proprietà.

1.2.5.2 Deposito vincolato

Su richiesta del Cliente o per motivi legati ad una corretta prassi bancaria, la Banca può assegnare ad un conto una destinazione vincolata, come per esempio un accantonamento o un futuro aumento di capitale.

La destinazione vincolata può essere oggetto di accordo con la Banca. Gli attivi in questione potrebbero essere resi indisponibili, in caso di sequestro o altra rivendicazione da parte di terzi o di procedura collettiva.

ARTICOLO 1.3: CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

All'apertura del rapporto, la Banca, in base alle informazioni fornite dal Cliente, provvede a classificare quest'ultimo in una delle seguenti categorie: Cliente al dettaglio, Cliente professionale o Controparte qualificata. Al Cliente verrà comunicata la categoria in cui è stato inserito al momento della conferma scritta dell'apertura del conto. **Questa classifica stabilità il grado più o meno elevato di protezione attribuito al Cliente dalla legge.**

1.3.1 CLIENTE AL DETTAGLIO

Ogni Cliente che non risponda ai criteri di Cliente professionale è considerato un cliente al dettaglio, denominato "Cliente al dettaglio" nelle presenti Condizioni Generali.

1.3.2 CLIENTE PROFESSIONALE

Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per assumere decisioni in autonomia in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

Nei confronti della legge, si è Clienti professionali di diritto o essere riconosciuti tali su richiesta.

1.3.3 CONTROPARTE QUALIFICATA

Secondo quanto previsto dalla legge, una Controparte qualificata è un'entità che può eseguire ordini per conto di clienti, negoziare per conto proprio o ricevere e trasmettere ordini.

1.3.4 CAMBIO DI CATEGORIA SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Ogni Cliente può chiedere di passare ad altra categoria nei termini e secondo la procedura prevista dalla legge.

In particolare, ogni Cliente al dettaglio può rinunciare alle tutele previste dalla legge e chiedere per iscritto alla Banca di essere qualificato come Cliente professionale.

A tal fine il Cliente dovrà soddisfare almeno due dei tre criteri previsti dalla legge.

Oltre al rispetto dei criteri legali, la Banca provvederà a valutare le competenze del Cliente, la sua esperienza e le sue conoscenze in materia di mercati e strumenti finanziari.

Tale valutazione dovrà fornire una ragionevole certezza che il Cliente, alla luce della natura delle transazioni o dei servizi in questione, sia in grado di assumere decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi assunti.

La Banca potrà rifiutare la richiesta di cambio di categoria del Cliente qualora ritenesse che i criteri non siano stati soddisfatti o che in base all'esito della valutazione eseguita egli non sia stato ritenuto idoneo.

ARTICOLO 1.4: MANDATO

1.4.1 RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL CLIENTE

Il Cliente può essere rappresentato, nei confronti della Banca e a tutti gli scopi che riterrà utili, da uno o più mandatari scelti a sua discrezione. In caso di rappresentanza, la Banca assume tutti gli obblighi di informazione o di comunicazione nei confronti del solo mandatario.

Il Cliente la esonera pertanto da qualunque obbligo d'informazione nei suoi confronti.

Qualunque delega deve essere scritta, datata e firmata dal Cliente.

Poiché la scelta di un mandatario spetta esclusivamente al Cliente, quest'ultimo si assume le conseguenze derivanti dai

> Indice

suoi atti, siano essi pregiudizievoli per sé stesso, per la Banca o per terzi.

Il Cliente si impegna a comunicare le presenti Condizioni Generali della Banca, oltre che ogni modifica delle stesse, al suo mandatario, e vigilerà a che questi le rispetti. In ogni caso, il Cliente prende atto che sono opponibili al suo mandatario, come al Cliente stesso.

1.4.2 DIRITTO DI RIFIUTO DELLA BANCA

In ogni momento, la Banca si riserva il diritto di rifiutare mandati inesatti, incompleti o di natura sospetta, in modo particolare quelli forniti su un documento diverso dal modulo standard della Banca.

La Banca può rifiutarsi in ogni momento di trattare con un mandatario per motivi legittimi. Essa ne informerà il Cliente.

La Banca sarà in tal caso legittimata a respingere qualunque tipo di documento firmato così come qualunque operazione effettuata dal mandatario. A tale riguardo, la Banca potrà porre fine a qualunque accesso a distanza di tale mandatario, in particolare l'accesso al suo Servizio online.

1.4.3 MANDATARIO DELEGATO A OPERARE SUI CONTI DEL CLIENTE

Il Cliente può decidere di affidare ad un professionista autorizzato o ad altra persona di propria scelta la gestione degli attivi depositati presso la Banca, nell'ambito di un mandato sottoscritto tra le parti a cui la Banca non prende parte. Il Cliente deve informarsi in merito alla gestione operata dal proprio mandatario. Non spetta alla Banca, anche nel caso in cui ne avesse conoscenza, assicurarsi del rispetto della strategia di investimento e soprattutto di eventuali ordini o limitazioni di gestione concordate tra il Cliente e il mandatario, né del rispetto di disposizioni di legge o regolamentari eventualmente applicabili.

Nel caso di attivi depositati presso la Banca e affidati in gestione a un terzo designato dal Cliente, la Banca può validamente liberarsi da qualsiasi obbligo d'informazione nei confronti di tale unico agente di gestione. Il Cliente libera quindi la Banca da ogni obbligo nei suoi confronti.

Ciò include in particolare le informazioni ricevute da un emittente, le cui azioni registrate sul conto del Cliente sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato stabilito o operante in uno Stato membro, relative alle sue assemblee generali.

1.4.4 REVOCA DEL MANDATO

Salvo espressa disposizione contraria, un mandato rimane valido fino a quando la Banca non verrà informata per iscritto della sua revoca, del decesso del Cliente o di qualunque altro evento. **La revoca del mandato sarà opponibile alla Banca soltanto il secondo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento di tale comunicazione.** Prima di tale data la Banca non sarà ritenuta responsabile in relazione alle operazioni effettuate in conformità a quanto statuito nel mandato in suo possesso.

> Indice

ARTICOLO 1.5: FORMA ED ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DEL CLIENTE

L'insieme delle disposizioni relative alla forma e all'esecuzione delle istruzioni del cliente si applica anche alle istruzioni impartite dal suo mandatario.

1.5.1 RICEZIONE DELLE ISTRUZIONI

In linea di principio, la Banca accetta le istruzioni del Cliente soltanto durante l'orario di apertura al pubblico dei suoi locali, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dei giorni lavorativi in Lussemburgo. A discrezione della Banca, l'accettazione di istruzioni al di fuori dell'orario di apertura non potrà rappresentare per il Cliente un diritto acquisito.

Gli ordini del Cliente vengono gestiti secondo le leggi e gli usi del luogo della loro esecuzione e conformemente alla Politica di esecuzione alle condizioni migliori della Banca (cfr. di seguito le disposizioni relative alla "Politica di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari").

1.5.2 FORMA DELLE ISTRUZIONI

Salvo diverso accordo o disposizione, le istruzioni del Cliente, indipendentemente dal loro oggetto, possono essere trasmesse alla Banca per iscritto (originale cartaceo, originale elettronico, fax o posta elettronica) o verbalmente (via telefono o nel corso di una videoconferenza organizzata dal servizio videoconferenze della Banca).

La Banca ha il diritto di richiedere una conferma in forma diversa da quella inizialmente utilizzata.

Inoltre, il Cliente prende atto e accetta che non vi sono garanzie in merito alla regolare consegna di un'istruzione o più in generale di qualsiasi messaggio trasmesso per posta elettronica, attraverso la rete Internet o a mezzo fax. Tale istruzione o messaggio potrebbe infatti non arrivare al destinatario. **In ogni caso, spetta al Cliente accertarsi che ogni istruzione o messaggio inviato alla Banca sia correttamente pervenuto alla stessa o sia stato da questa esaminato, mediante ogni altro mezzo di comunicazione.**

1.5.3 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DI ISTRUZIONI INCOMPLETE, IMPRECISE O DUBBIE

La Banca può sospendere l'esecuzione di istruzioni, specialmente ove le ritenesse incomplete, imprecise o di dubbia autenticità, fino a quando il Cliente non avrà fornito le necessarie precisazioni a soddisfazione della Banca.

La Banca può rifiutarsi di eseguire un'istruzione se la sua responsabilità potrebbe essere chiamata in causa o se la natura stessa del documento ricevuto, in particolare quando si tratta di un documento elettronico, non le consente di essere ragionevolmente certa che il documento provenga dal Cliente o da un soggetto abilitato da quest'ultimo.

1.5.4 CONFERMA DELLE ISTRUZIONI

Nel caso di conferma di un'istruzione, il Cliente dovrà precisare con chiarezza che si tratta di una conferma e che è opportuno evitare qualsiasi duplicazione. In mancanza di ciò, il Cliente si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da un'eventuale doppia esecuzione dell'ordine.

1.5.5 SCOPERTO CONTO

Nel caso di scoperto di conto la Banca non è tenuta ad eseguire un'istruzione del Cliente, a dar seguito a una domanda di pagamento, o a liquidare operazioni disposte verso terzi, nemmeno parzialmente, qualora la disponibilità sul conto sia insufficiente o inesistente. Tale indisponibilità può derivare in particolare, ma non esclusivamente, dall'esistenza di un pegno a favore della Banca e/o di terzi.

Il Cliente è tenuto a verificare di disporre in ogni momento della copertura necessaria al buon esito delle operazioni che intende effettuare sul suo conto.

Il Cliente si impegna affinché qualunque operazione su prodotti derivati (soprattutto i contratti di cambio a termine, di future, d'opzione o su valute) sia, in qualsiasi momento, dall'inizio fino al suo perfezionamento, interamente coperta da attivi, liquidità o strumenti finanziari liberi da vincoli e liquidi, depositati sul suo conto. **Il Cliente riconosce alla Banca il diritto di non eseguire le istruzioni impartite qualora tale impegno non venga rispettato.**

La Banca può altresì decidere di non procedere, in qualunque momento e senza preavviso, al perfezionamento anche parziale di tali operazioni se non ne è più garantita la copertura integrale da parte del Cliente o se la Banca viene a conoscenza di una procedura esecutiva o cautelare relativa ai conti del Cliente che potrebbe avere un impatto, in seguito a compensazione o in qualunque altro modo, sugli attivi depositati a copertura delle operazioni.

1.5.6 CHIUSURA – LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il Cliente è tenuto incondizionatamente a trasferire alla Banca, secondo le modalità ed entro i termini indicati da quest'ultima, le somme in contanti e gli strumenti finanziari richiesti con riferimento alle transazioni da eseguire per suo conto.

In assenza di colpa grave o dolo da parte della Banca, il Cliente inadempiente risarcirà la Banca, alla prima richiesta di quest'ultima, per tutte le spese, penali e/o sanzioni finanziarie sostenute dalla Banca in seguito alla mancata o ritardata liquidazione di una transazione ad essa imputabile. Il Cliente autorizza la Banca a procedere all'addebito sul suo conto in misura corrispondente.

Se, in applicazione di una legge o di una regola di mercato, la Banca dovesse ricevere un risarcimento da una controparte inadempiente o da un depositario nell'ambito della liquidazione di una transazione, essa restituirà l'importo corrispondente al Cliente.

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

In nessun caso la Banca sarà tenuta a promuovere azioni volte all'ottenimento di eventuali risarcimenti per conto del Cliente.

ARTICOLO 1.6: FIRMA ELETTRONICA

1.6.1. DEFINIZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA

Il Cliente e la Banca convengono che la firma elettronica consiste in un insieme di dati, legati in modo indissociabile all'atto, che garantiscono l'integrità dell'atto, identificano il soggetto che ha apposto la firma elettronica e manifestano l'adesione di quest'ultimo al contenuto dell'atto.

1.6.2. FIRMA ELETTRONICA DI ISTRUZIONI

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a eseguire qualsiasi istruzione scritta originale firmata elettronicamente da egli stesso, mediante la soluzione e tramite il fornitore di sua libera scelta, in conformità all'articolo "Forma ed esecuzione delle istruzioni del Cliente" delle presenti Condizioni Generali.

In tal senso, il Cliente si impegna a comunicare alla Banca qualsiasi elemento da essa richiesto e in particolare qualsiasi elemento richiesto dal fornitore di firma elettronica che certifichi in particolare l'identità dei firmatari e l'integrità del documento elettronico ricevuto.

1.6.3. FIRMA ELETTRONICA DI ALCUNI DOCUMENTI CONTRATTUALI

La Banca può accettare, senza peraltro essere obbligata a farlo, in funzione delle circostanze e purché ciò non sia contrario a disposizioni di legge o regolamentari, che il Cliente firmi elettronicamente alcuni documenti contrattuali, quali ad esempio i documenti relativi all'apertura di un conto, mediante la soluzione e tramite il fornitore che il Cliente avrà liberamente scelto. Il Cliente è informato che la Banca rimane libera di chiedergli che un documento contrattuale, di qualunque tipo, venga firmato a mano.

La Banca ricorda al Cliente che la consegna di documenti contrattuali da questi firmati comporta la conclusione del contratto in questione soltanto nel momento in cui i documenti vengono controfirmati dalla Banca.

La Banca può sospendere l'analisi e la controfirma dei documenti contrattuali firmati elettronicamente dal Cliente, in particolare se li ritiene incompleti, non corretti o di dubbia autenticità, fino a quando il Cliente non avrà fornito le necessarie precisazioni a soddisfazione della Banca. In tal senso, il Cliente si impegna a comunicare alla Banca qualsiasi elemento da essa richiesto e in particolare qualsiasi elemento richiesto dal fornitore di firma elettronica che certifichi in particolare l'identità dei firmatari e l'integrità del documento elettronico ricevuto.

La Banca può respingere un documento contrattuale firmato elettronicamente se, dopo averlo analizzato, ritiene che non disponga di elementi che garantiscano l'integrità del documento e l'identità del firmatario. Di conseguenza, la Banca può negare il suo consenso all'atto. In tal caso, il Cliente ha l'onere di trasmettere alla Banca il documento contrattuale firmato a mano.

> Indice

2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI CONTI

ARTICOLO 2.1: UNICITÀ DEL CONTO

2.1.1 CONTI CORRENTI

Tutti i conti correnti appartenenti ad uno stesso Cliente, siano essi nella stessa valuta o in valute diverse, siano essi di natura particolare o meno, siano essi depositi a termine o a vista e siano essi fruttiferi o infruttiferi, **costituiscono di fatto e di diritto gli elementi di un conto unico e indivisibile, dove può essere stabilita in qualsiasi momento la posizione creditrice o debitrice nei confronti della Banca**, dopo aver proceduto ad eventuale conversione dei vari saldi in una delle valute di riferimento scelte dal Cliente per il funzionamento dei propri conti.

In seguito alla chiusura e conversione, il saldo del conto unico è garantito, nel caso si trattasse di un conto con saldo debitore, dalle garanzie reali e personali annesse ai conti. Tale saldo è immediatamente esigibile, così come tutti gli interessi debitori, le spese e gli oneri accessori eventualmente dovuti.

2.1.2 DEPOSITI TITOLI

Tutti i depositi titoli di uno stesso Cliente, siano essi di natura specifica o meno**, costituiscono di fatto e di diritto unicamente gli elementi di un conto unico e indivisibile, ove può essere stabilita in qualunque momento la posizione creditrice o debitrice nei confronti della Banca, calcolata per categorie di strumenti finanziari.**

In seguito alla chiusura, il saldo del conto unico è garantito, nel caso si trattasse di un conto con saldo debitore, dalle garanzie reali e personali annesse ai conti da cui ha origine. Tale saldo è immediatamente esigibile, così come tutte le spese e tutti gli oneri accessori eventualmente dovuti.

ARTICOLO 2.2: COMPENSAZIONE

Le clausole di compensazione che seguono sono espressamente soggette alla legge del 5 agosto 2005 in materia di contratti di garanzia finanziaria.

2.2.1 CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE UNILATERALE

Fatto salvo quanto stabilito sopra e salvo accordo particolare, **la Banca ha il diritto, in ogni momento e senza preavviso né autorizzazione, di procedere a compensazione, eventualmente con decadenza immediata del termine, tra tutti i crediti esigibili dal Cliente con il credito vantato dalla Banca per la restituzione degli attivi iscritti nei suoi registri,** depositati su uno qualsiasi dei conti di cui egli è titolare, all'occorrenza previa liquidazione e/o conversione dei suddetti attivi nella valuta del credito vantato dalla Banca.

Tale compensazione sarà, ai sensi di legge, opponibile a terzi, revisori, curatori e liquidatori o altri soggetti analoghi e produrrà effetti anche in caso di concorso o sequestro preventivo, conservativo o giudiziario o confisca e qualsiasi cessione o altra alienazione dei diritti in questione o riguardante tali diritti.

La Banca può procedere a tale compensazione in qualunque momento, anche in seguito a uno dei suddetti eventi, essendo la compensazione ritenuta sopraggiunta prima della loro realizzazione.

2.2.2 CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE BILATERALE CON DECADENZA DEL TERMINE

- Si concorda espressamente che in caso di sospensione di un pagamento o di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca (1) ovvero in caso di procedura concorsuale che coinvolga il Cliente (tra cui soprattutto, ma non esclusivamente, il fallimento, la liquidazione, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria, o qualunque altra procedura analoga)(2), verrà operata una compensazione tra tutti i crediti esigibili dal Cliente e il credito vantato dalla Banca a restituzione degli attivi iscritti nei suoi registri.

La compensazione avverrà al più tardi, a seconda dei casi, in concomitanza con la sospensione del pagamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca (1) ovvero con la procedura concorsuale che coinvolge il Cliente (2), beninteso che qualunque termine verrà considerato decaduto.

In caso in cui la Banca fosse ne beneficiaria, quest'ultima acconsentirà a svincolare ogni garanzia al fine di realizzare la compensazione nei termini previsti dal presente articolo.

Tale compensazione sarà, ai sensi di legge, opponibile a terzi, revisori, curatori e liquidatori o altri soggetti analoghi e produrrà effetti malgrado la sospensione del pagamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca (1) ovvero la procedura concorsuale che coinvolge il Cliente (2).

ARTICOLO 2.3: CONNESSIONE

Sono connessi tra loro tutti i debiti e i crediti reciproci derivanti dalla relazione bancaria tra il Cliente e la Banca.

ARTICOLO 2.4: RECIPROCITÀ DELLE OPERAZIONI

La Banca è autorizzata a non adempiere ai propri obblighi e addirittura è autorizzata a chiudere preventivamente, a carico esclusivo del Cliente, operazioni in corso d'esecuzione qualora quest'ultimo non adempia ad uno qualsiasi degli obblighi che gli incombono nell'ambito della relazione bancaria.

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

ARTICOLO 2.5: SCOPERTO DI CONTO E AUTORIZZAZIONE DI ACQUISTO O VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI

Qualora uno qualsiasi dei conti del Cliente presentasse una situazione debitoria non autorizzata, il Cliente accetta espressamente che la Banca provveda a coprire il debito tramite la vendita di tutti o parte degli strumenti finanziari depositati presso di essa.

Qualora uno qualsiasi dei conti del Cliente presentasse una situazione debitoria non autorizzata relativa a strumenti finanziari, il Cliente accetta espressamente che la Banca provveda a coprire il debito tramite l'acquisto degli strumenti finanziari necessari attraverso l'utilizzo della liquidità depositata presso di essa.

ARTICOLO 2.6: PEGNO

Tutti gli strumenti finanziari, i crediti in denaro e gli altri valori depositati o da depositare a cura del Cliente o per suo conto presso la Banca, sono posti in pegno per garantire alla Banca tutti gli obblighi di pagamento e a fare o non fare, presenti o futuri, scaduti o non scaduti, condizionali o non condizionali, a prescindere dalla loro causa giuridica, del Cliente in veste sia di debitore nei confronti della Banca che di garante di tutti gli obblighi di pagamento e a fare o non fare, presenti o futuri, scaduti o non scaduti, condizionali o non condizionali, a prescindere dalla loro causa giuridica di terzi debitori della Banca (di seguito gli "Obblighi garantiti").

Tale messa in pegno è espressamente soggetta alla legge del 5 agosto 2005 in materia di contratti di garanzia finanziaria.

In caso di mancato pagamento, la Banca può, senza previa autorizzazione, rivalersi su tutti gli attivi oggetto di tale pegno nel rispetto dei termini di legge.

Il Cliente, soltanto previo consenso scritto della Banca, si impegna a conferire a terzi qualsivoglia diritto sui suddetti attivi.

> Indice

3. SERVIZI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 3.1: REGOLE APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI DI PAGAMENTO

3.1.1 GIORNI FERIALI

I giorni feriali sono i giorni considerati lavorativi in Lussemburgo, nel corso dei quali la Banca esegue le operazioni di pagamento.

3.1.2 DATA VALUTA

Al Cliente non può essere applicata alcuna data valuta sfavorevole per quanto riguarda le operazioni relative ai servizi di pagamento effettuati in euro o in qualunque altra valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (di seguito il "SEE").

3.1.3 OPERAZIONE NON AUTORIZZATA DAL CLIENTE O MAL ESEGUITA DALLA BANCA

In caso di operazione di pagamento non autorizzata dal Cliente o mal eseguita dalla Banca, il Cliente dovrà contestarla immediatamente per iscritto.

Non verrà presa in considerazione alcun tipo di contestazione riguardante un'operazione di pagamento una volta trascorsi:

- 13 mesi dal debito del conto del Cliente consumatore;
- 30 giorni a partire dalla notifica dell'estratto conto riportante il debito del conto del Cliente non consumatore.

3.1.3.1 Operazione non autorizzata dal Cliente

Se il Cliente non è un consumatore, spetterà al medesimo dimostrare che ogni operazione eseguita dalla Banca costituiva in realtà un'operazione priva della sua autorizzazione. In particolare, ogni operazione di pagamento effettuata a mezzo di carta bancaria o Servizio online, come registrata dalla Banca, è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autorizzazione da parte del Cliente o, se del caso, che quest'ultimo ha agito fraudolentemente o non ha adempiuto, intenzionalmente o a seguito di negligenza grave, a uno dei suoi obblighi.

Se la Banca non può ritenere l'operazione come autorizzata dal Cliente, questi si impegna al rimborso immediato e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della sua presa visione o comunicazione di tale operazione, alla data valuta del debito, dell'importo della stessa oltre che, eventualmente, delle spese o degli interessi scaturenti dalla stessa, a meno che non sussistano fondati motivi per sospettare una frode. In tale ipotesi, la Banca ne informerà il Cliente e condividerà le sue ragioni con la CSSF.

La responsabilità del Cliente che è un consumatore potrebbe essere limitata a un importo definito dai testi in vigore in caso di operazione non autorizzata. Questa limitazione della responsabilità cessa, e il Cliente sostiene tutte le perdite occasionate dalle operazioni di pagamento non autorizzate, ove queste ultime derivino da suoi comportamenti fraudolenti o laddove il Cliente non abbia adempiuto, intenzionalmente o a seguito di negligenza grave, a uno dei suoi obblighi.

Dopo aver informato la Banca dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento e a meno che non agisca in modo fraudolento, il Cliente, che è un consumatore, non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante da un'operazione non autorizzata a seguito dell'utilizzo dello strumento in questione. Quando il Cliente non è un consumatore, non potrà applicarsi alcuna limitazione.

3.1.3.2 Operazione mal eseguita

Se avvisata di un'operazione mal eseguita, la Banca adotterà le opportune misure correttive, eventualmente in seguito a consultazione con il Cliente.

Su richiesta del Cliente, la Banca può avviare indagini sull'operazione in questione e informarlo gratuitamente del risultato.

Se necessario, la Banca ripristina il conto allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo o non fosse stata eseguita correttamente. La data valuta assegnata all'importo dell'operazione correttiva non è successiva alla data valuta che sarebbe stata assegnata se l'operazione fosse stata eseguita correttamente.

ARTICOLO 3.2: SERVIZI DI PAGAMENTO PROPOSTI

3.2.1 BONIFICI

Ogni bonifico, emesso o ricevuto, viene riportato in un estratto conto contenente un riferimento che consenta al Cliente di identificare l'operazione di pagamento, tutte le spese attinenti, l'importo, la data di addebito o accredito in conto ed eventualmente il tasso di cambio.

3.2.1.1 Emissione di bonifici

Il Cliente può emettere un ordine di bonifico occasionale ad esecuzione immediata o differita oppure un ordine di bonifico permanente. Il Cliente deve precisare la natura dell'ordine di bonifico e la data di esecuzione desiderata, che dovrà essere compatibile con i tempi di esecuzione previsti dalle Condizioni generali.

Per i bonifici emessi a favore di un conto situato nell'Unione Europea in euro o in una valuta di uno Stato membro dell'Unione Europea, la Banca e il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario prelevano le rispettive spese (spese SHARE), anche in caso di istruzione contraria del Cliente.

3.2.1.1.1 Condizioni richieste

La Banca esegue gli ordini di bonifico, di tipo SEPA (Single Euro Payment Area) o internazionali, alle condizioni e nei tempi qui di seguito riportati e nel rispetto delle disposizioni

> Indice

di cui all'articolo "Forma ed esecuzione delle istruzioni del Cliente" delle Condizioni generali.

Un bonifico è detto SEPA se riguarda un trasferimento di fondi in euro fra conti aperti presso banche situate nello SEE, in Svizzera, a Montecarlo o a San Marino.

Il Cliente che desidera effettuare un bonifico SEPA deve indicare alla Banca il riferimento del conto da addebitare, l'importo in euro dell'operazione, l'identificativo internazionale del conto (IBAN: International Bank Account Number) del beneficiario.

Per ogni bonifico diverso da un SEPA, il Cliente deve indicare alla Banca il riferimento del conto da addebitare, l'importo dell'operazione, la valuta di pagamento, il nome del beneficiario, il numero di conto o l'IBAN del beneficiario, il nome completo e l'indirizzo della banca del beneficiario e, se possibile, il suo codice identificativo (BIC: Bank Identifier Code).

La Banca elabora gli ordini di bonifico del Cliente utilizzando le informazioni comunicate da quest'ultimo.

Se inesatte, la Banca non sarà ritenuta responsabile dell'errata esecuzione del bonifico. Tuttavia in tal caso, previa comunicazione, la Banca s'impegnerà, nei limiti del possibile, a recuperare la somma relativa al pagamento eseguito. Il Cliente si impegna a sopportare le spese che ne derivano, oltre a quelle a cui la Banca potrebbe essersi esposta.

I bonifici vengono trasmessi dalla Banca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o ad uno dei suoi corrispondenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di accettazione dell'ordine.

Qualora la Banca rifiutasse di eseguire un ordine di bonifico, informerà il Cliente, se possibile indicandogli se possibile i motivi di tale rifiuto, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

La Banca può inoltre addebitare al Cliente le spese che ne derivano.

3.2.1.1.2 Tempi di esecuzione

Il tempo di esecuzione intercorre dal ricevimento dell'ordine di bonifico fino all'accredito in conto a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Qualsiasi ordine di bonifico ricevuto dopo le ore 15.00 di un giorno feriale è ritenuto ricevuto il giorno feriale successivo ai fini del calcolo dei tempi di esecuzione previsti dal presente articolo.

Qualsiasi ordine di bonifico ricevuto in un giorno non feriale è ritenuto ricevuto il giorno feriale successivo.

Qualsiasi ordine di bonifico la cui data di esecuzione sia prevista in un giorno non feriale verrà eseguito il giorno feriale successivo.

Gli ordini di bonifico in euro sono eseguiti entro e non oltre la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento.

Questo termine è prorogato di un giorno lavorativo se l'ordine di bonifico è stato trasmesso alla banca in formato cartaceo.

Gli ordini di bonifico emessi verso un fornitore di servizi di pagamento ubicato nello SEE, nella valuta di uno degli Stati ad esso appartenenti ma diversa dall'euro, vengono eseguiti entro un termine massimo di quattro giorni feriali a partire dalla data del loro ricevimento.

Gli ordini di bonifico emessi a favore di un prestatore di servizi di pagamento situato al di fuori del SEE e gli ordini di bonifico emessi in una valuta non appartenente ad uno degli Stati del SEE vengono eseguiti nel più breve tempo possibile, in considerazione delle particolarità relative all'operazione.

3.2.1.1.3 Revoca o sospensione degli ordini

Un ordine di bonifico occasionale ad esecuzione differita o un ordine di bonifico permanente può essere revocato o sospeso dal Cliente su richiesta scritta entro e non oltre le ore 15.00 del giorno feriale precedente a quello previsto per l'esecuzione del bonifico.

Trascorso tale termine, l'ordine si considererà irrevocabile.

3.2.1.1.4 Informazioni sull'ordinante

L'esecuzione degli ordini di bonifico di fondi è soggetta a leggi, norme e usi vigenti nel Granducato di Lussemburgo e nei paesi eventualmente interessati, soprattutto in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tali norme possono condizionare tale esecuzione alla richiesta di terzi, come la banca del beneficiario o un corrispondente, di informazioni relative al Cliente ordinante, tra cui in particolare la sua identità. **Inoltrando alla Banca l'ordine di bonifico, il Cliente è consapevole che la stessa dovrà fornire tali dati e pertanto l'autorizza espressamente a procedere in tal senso.**

3.2.1.2 Ricevimento di bonifici

Quando la Banca riceve un ordine di bonifico, è tenuta soltanto a verificare l'esattezza dei dati numerici delle coordinate bancarie del Cliente beneficiario.

I fondi espressi in euro o nella valuta di uno Stato membro del SEE trasferiti sul conto del Cliente vengono messi a sua disposizione il giorno del loro ricevimento presso la Banca.

Se il giorno del ricevimento non è un giorno feriale, i fondi vengono messi a disposizione del Cliente il giorno feriale successivo.

I fondi ricevuti in una valuta di uno Stato al di fuori dello SEE vengono messi a disposizione del Cliente nel più breve tempo possibile, in considerazione delle particolarità relative all'operazione.

3.2.2 CARTE

Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali si applicano, dalla loro data di efficacia, alle emissioni e all'utilizzo di carte bancarie fornite al Cliente da emittenti di carte terzi

> Indice

e prevalgono pertanto su ogni disposizione contraria eventualmente pattuita in precedenza.

3.2.2.1 Principio

Su richiesta del Cliente, la Banca può metterlo in contatto con un emittente terzo di carte bancarie (di seguito l'"Emittente Terzo") il quale, se accetta, può fornire al Cliente tale carta (di seguito denominata la "Carta").

Tuttavia, se la domanda del Cliente riguarda un conto indiviso, operante con firma congiunta dell'insieme degli intestatari, ovvero un conto di entità giuridica operante a firme congiunte, la Banca sconsiglia l'utilizzo di una Carta, essendo incompatibile con il funzionamento del conto a cui la Carta è associata. In tal caso, la Banca potrà rifiutare di mettere in contatto il Cliente e l'Emittente Terzo.

A decorrere dall'attivazione della Carta, la Banca addebiterà sul conto del Cliente qualsiasi fattura emessa dall'Emittente Terzo in relazione alla Carta, anche se la Banca dovesse essere informata di una controversia fra il Cliente e uno dei suoi creditori ossia, in particolare, l'esercente o l'impresa affiliato/a a una rete di carte bancarie come Visa e/o MasterCard. L'ordine di pagamento inviato alla Banca dall'Emittente Terzo è quindi ritenuto validamente autorizzato dal Cliente.

Secondo le modalità previste dall'Emittente Terzo, il Cliente si rivolgerà a quest'ultimo per disporre di un accesso al suo servizio online e consultare il dettaglio delle operazioni effettuate con la Carta.

Il Cliente riconosce e accetta che solo i documenti emessi dall'Emittente Terzo, indipendentemente dal tipo di documento (estratti, avvisi di operazioni, ecc.), attesteranno le operazioni effettuate mediante la Carta. La Banca potrà riportare tali operazioni negli estratti e negli avvisi di operazioni del conto del Cliente sulla base dei documenti che riceverà dall'Emittente Terzo. La Banca non risponderà di errori o omissioni derivanti da errori contenuti nei documenti ricevuti dall'Emittente Terzo.

L'emissione e l'utilizzo di Carte sono disciplinati dalle disposizioni specifiche oggetto di convenzioni particolari fra il Cliente e l'Emittente Terzo. Utilizzando una Carta, il Cliente conferma di aver accettato le condizioni e le regole di utilizzo definite dal Terzo Emittente.

Il Cliente, che non è titolare della Carta, comunicherà (i) le presenti Condizioni Generali della Banca, (ii) le condizioni e regole d'uso definite dall'Emittente Terzo, nonché (iii) eventuali modifiche ad esse, al titolare della Carta, assicurandosi che quest'ultimo le rispetti. In ogni caso, il Cliente prende atto che sono opponibili al titolare della Carta, come al Cliente stesso.

3.2.2.2 Modalità operative

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere all'Emittente Terzo i suoi dati personali o eventuali modifiche degli stessi. Il Cliente può comunicarli direttamente all'Emittente Terzo. Il Cliente si farà carico delle eventuali conseguenze di una loro mancata o tardiva comunicazione.

A partire dal rilascio della Carta da parte dell'Emittente Terzo e per l'intera durata di quest'ultima e fino allo scadere di un termine di 4 mesi dalla comunicazione di recesso dalla Carta inviata dal Cliente alla Banca, il Cliente costituisce in garanzia, a favore della Banca, attività di valore soddisfacente, in considerazione degli atti e degli accordi conclusi con la Banca, contabilizzate nei libri di quest'ultima, a fini di copertura del pagamento delle fatture dell'Emittente Terzo.

Il Cliente prende atto che, di conseguenza, la chiusura del conto potrà avvenire solo una volta trascorso tale periodo ed esonera la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Nel caso in cui un'azione, una rivendicazione o una pretesa qualsiasi, incompatibile con il normale utilizzo della Carta, venisse esercitata su tutte o parte delle attività contabilizzate sul conto del Cliente, in particolare in caso di pignoramento, il Cliente accetta di non utilizzare più la Carta associata al conto in questione. A tal fine, il Cliente autorizza la Banca a contattare l'Emittente Terzo affinché non possa più essere effettuata alcuna operazione di pagamento con la Carta.

In caso di decesso del Cliente o qualora il Cliente sia interessato da procedura concorsuale (tra cui soprattutto, ma non esclusivamente, il fallimento, la liquidazione, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria, o qualunque altra procedura analoga), la Banca è autorizzata a contattare l'Emittente Terzo affinché non possa più essere effettuata alcuna operazione di pagamento con la Carta.

3.2.2.3 Impegni del Cliente

Il Cliente si impegna ad accertarsi che il conto disponga di fondi sufficienti a coprire il pagamento di ogni fattura da saldare all'Emittente Terzo.

In caso contrario, il Cliente prende atto che la garanzia generale eventualmente riconosciuta alla Banca copre ogni obbligo di pagamento nei suoi confronti, compresi quelli derivanti da un pagamento all'Emittente Terzo a seguito di transazioni effettuate per mezzo di una Carta.

Qualora il Cliente sia un'entità giuridica, il rappresentante o i rappresentanti della stessa si impegnano a utilizzare la Carta unicamente per effettuare spese di natura professionale direttamente connesse all'attività dell'entità giuridica e in conformità con il suo oggetto sociale. Essi si impegnano pertanto esplicitamente a non utilizzare la Carta per scopi personali. I rappresentanti dell'entità giuridica si impegnano altresì a controllare l'utilizzo che verrà fatto dal detentore della Carta, liberando la Banca da qualunque responsabilità a tale riguardo.

3.2.2.4 Avvertenze

Il Cliente riconosce che la Banca ha richiamato la sua attenzione sul fatto che spetta allo stesso provvedere a interpellare i suoi consulenti di fiducia in merito all'analisi degli effetti complessivi, anche fiscali, che possono derivare dall'utilizzo di una Carta, tenendo conto della sua situazione personale e/o del suo paese di residenza. Dichiara di seguirne l'evoluzione senza richiedere alla Banca alcuna consulenza in merito.

> Indice

Di conseguenza, il Cliente conferma di assumersi la piena responsabilità per tutte le conseguenze dirette o indirette che potrebbero scaturire dall'utilizzo di una Carta.

Il Cliente dichiara di essere stato informato dalla Banca dei rischi assunti per effetto dell'utilizzo di una Carta, in particolare attraverso transazioni effettuate via Internet.

3.2.2.5 Furto, perdita o utilizzo fraudolento

In caso di perdita, furto o utilizzo fraudolento di una carta, il Cliente è tenuto a informare immediatamente la Banca, presso la sua sede, durante l'orario di apertura, oltre che l'Emittente Terzo della Carta.

Al di fuori degli orari di apertura citati, il Cliente dovrà contattare immediatamente il call center disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

- VISA: (+1) 410 581 3836
- MASTERCARD: (+1) 636 722 7111
- AMERICAN EXPRESS: (+ 44) 1 273 576 136

Qualunque segnalazione di perdita, furto o utilizzo fraudolento della Carta dovrà essere confermata per iscritto dal Cliente nel più breve tempo possibile alla Banca ed eventualmente all'Emittente terzo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di ogni documento giustificativo utile (denuncia di furto ecc.).

3.2.3 RICORSO A UN FORNITORE DI SERVIZI D'INFORMAZIONE SUI CONTI (FSIC) E/O A UN FORNITORE DI SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINE DI PAGAMENTO (FSOP)

I paragrafi qui sotto si applicheranno al recepimento e all'entrata in vigore in Lussemburgo della direttiva (UE) 2015/2366 in materia di servizi di pagamento.

Qualora il Cliente abbia attivato il Servizio online, può:

- fornire a un FSIC accesso alle informazioni riguardanti il suo conto aperto presso la Banca;
- autorizzare un FSOP a inviare alla Banca ordini di pagamento a suo nome e per suo conto.

È responsabilità del Cliente (i) nominare il FSIC e/o il FSOP di sua fiducia, affinché sia debitamente autorizzato, e (ii) vigilare affinché tale FSIC e/o FSOP rispetti le presenti Condizioni Generali oltre che ogni accordo specifico concluso fra la Banca e il Cliente.

Il FSIC e/o il FSOP nominati dal Cliente saranno considerati suoi mandatari. Per quanto necessario, si rinvia alle disposizioni delle presenti Condizioni generali relative al mandato.

Il paragrafo relativo alle operazioni di pagamento non autorizzate dal Cliente si applica anche ove la suddetta operazione sia stata avviata da un FSOP. In tal caso, quest'ultimo deve risarcire immediatamente la Banca delle perdite subite o delle somme rimborsate al Cliente. A questo scopo, il Cliente subentra alla Banca per tutti i diritti che può avanzare nei confronti del FSOP in questo ambito. In ogni caso, il FSOP è un mandatario del cliente, il quale sarà debitore nei confronti della Banca per qualsiasi perdite eventualmente patita a seguito di operazione contestata.

ARTICOLO 3.3: DOMICILIAZIONE DI CREDITI IN EURO

3.3.1 PRINCIPIO

Il Cliente può autorizzare una persona, di seguito il "Creditore", a prelevare automaticamente dal suo conto l'importo dovuto in euro, in modo sia occasionale che ricorrente.

Il Cliente che desiderasse attivare una domiciliazione sul proprio conto dovrà soltanto fornire al Creditore un'autorizzazione all'addebito sul conto. Il Cliente autorizza la Banca ad eseguire qualunque ordine di pagamento ricevuto tramite il sistema di domiciliazione europeo SEPA SDD Direct Debit *(Single Euro Payment Area Direct Debit)*, di seguito "il sistema SEPA". A seconda del tipo di mandato conferito al Creditore, l'addebito sul Conto può avvenire con addebiti diretti SEPA Direct Debit Core o SEPA Direct Debit Intercompany Debit (B2B).

Il Cliente accetta che la Banca provveda all'esecuzione degli ordini di bonifico ricorrenti disposti dal Creditore o dal suo prestatore di servizi di pagamento nel quadro delle domiciliazioni disposte anteriormente al 1° febbraio 2014. In tale eventualità, **spetta al Cliente assicurarsi che il suo Creditore utilizzi il sistema SEPA. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione di un ordine di bonifico disposto dal Creditore con modalità diverse dal sistema SEPA.**

3.3.2 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Cliente riconosce che, fornendo al Creditore un'autorizzazione di addebito in conto, i terzi operanti nell'ambito del sistema SEPA saranno a conoscenza della sua identità, del suo numero di conto e dei dettagli relativi agli ordini di bonifico. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danni subiti dal Cliente a tal proposito.

Tutti gli ordini di bonifico trasmessi alla Banca dal Creditore o dal suo prestatore di servizi di pagamento nell'ambito del sistema SEPA sono ritenuti autorizzati dal Cliente. La Banca non è tenuta a verificare l'autenticità del bonifico né la sua origine, non avendo alcuna responsabilità in merito. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile del mancato rispetto degli obblighi del Creditore, in modo particolare dell'obbligo di notifica preventiva.

La Banca esegue i suddetti bonifici, a condizione che vengano trasmessi in formato XML – ISO20022 e che contengano i dati prescritti dai testi vigenti.

In caso di dati inesatti, la Banca non è responsabile della mancata o errata esecuzione dell'operazione di pagamento.

Nell'ambito di una domiciliazione bancaria la Banca non è tenuta ad eseguire bonifico ricevuto qualora la disponibilità di

> Indice

fondi sul conto sia insufficiente o inesistente. Tale indisponibilità può derivare in particolare, ma non esclusivamente, dall'esistenza di un pegno a favore della Banca e/o di terzi. Il Cliente è tenuto a verificare che sul conto interessato disponga dei fondi sufficienti.

In mancanza di precise istruzioni del Cliente, la Banca non è tenuta a verificare le modalità e gli importi concordati tra il Cliente e il Creditore. La Banca non potrà pertanto essere ritenuta responsabile né della periodicità in cui viene versato l'importo né della somma relativa agli ordini di bonifico che le vengono trasmessi in virtù di una domiciliazione bancaria.

Il Cliente può revocare in qualunque momento alla Banca un'autorizzazione di addebito o richiedere il blocco di qualunque addebito dal proprio Conto (in generale o specificando il Creditore in questione). Il Cliente ha l'onere di informare il Creditore di questa variazione. Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di eseguire soltanto gli addebiti disposti da un particolare Creditore. Tale richiesta dovrà essere formulata per iscritto. In ogni caso, qualora il Creditore avesse disposto un ordine di bonifico, il Cliente potrà procedere alla sua revoca o al blocco del prelievo soltanto nella misura in cui la sua richiesta scritta sia stata ricevuta dalla Banca entro e non oltre le ore 15.00 del giorno feriale precedente il giorno di esecuzione dell'ordine.

Trascorso tale termine, l'ordine di pagamento disposto dal Creditore non potrà più essere revocato né bloccato.

La Banca rifiuterà qualunque ordine di bonifico, disposto dal Creditore o dal suo prestatore di servizi di pagamento, che sopraggiungesse a 36 mesi di distanza dall'ultimo bonifico eseguito sulla base della medesima autorizzazione di prelievo.

Salvo in caso di colpa grave o dolo della Banca, spetta al Cliente farsi carico di qualunque controversia che dovesse insorgere con il Creditore in relazione all'esecuzione di una domiciliazione bancaria.

In caso di chiusura del conto, il Cliente dovrà comunicare le sue nuove coordinate bancarie al Creditore.

3.3.3 NORME SPECIFICHE PER GLI ADDEBITI SEPA DIRECT DEBIT CORE

Il Cliente che è un consumatore può sollecitare per iscritto il rimborso di ogni ordine di pagamento inoltrato dal suo Creditore entro otto settimane dalla data di addebito sul suo conto.

Se la Banca del Creditore non è ubicata nell'Unione Europea, il Cliente dovrà fornire alla medesima la prova che (i) l'autorizzazione da egli concessa al Creditore non indicava l'importo esatto dell'operazione, e (ii) l'importo di detto bonifico supera l'importo che poteva ragionevolmente attendersi.

Se la banca del Creditore è ubicata nell'Unione Europea, la richiesta di rimborso non è soggetta ad alcuna condizione.

Entro 10 giorni feriali dal ricevimento della richiesta di rimborso del Cliente, la Banca accrediterà in conto l'importo del bonifico contestato. Le spese, commissioni ed altri oneri generati dall'operazione non saranno invece oggetto di rimborso. In caso di rifiuto a procedere al rimborso di un prelievo effettuato da un Creditore la cui banca sia ubicata fuori dall'Unione Europea, la Banca informerà il Cliente specificando i motivi del suo rifiuto.

Quando il Cliente non è un consumatore, l'ordine di pagamento inviato alla Banca dal Creditore si intende validamente autorizzato in assenza di richiesta di revoca o di blocco del prelievo effettuato, conformemente alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali. Conseguentemente, non potrà essere oggetto di alcun rimborso da parte della Banca.

3.3.4 NORME SPECIFICHE PER GLI ADDEBITI SEPA INTERCOMPANY DIRECT DEBIT (B2B)

3.3.4.1 Accesso al servizio

Se desidera attivare la domiciliazione SEPA Intercompany Direct Debit, il Cliente certifica (i) di essere un "non consumatore" e (ii) di conseguenza, il suo status di cliente professionale. Ai sensi del codice del consumo lussemburghese, per "professionista" si intende *"qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche per il tramite di un'altra persona che intervenga a suo nome o per suo conto, a fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o liberale"*. Il Cliente si impegna a informare immediatamente la Banca in caso di cambiamento di tale status.

Il Cliente firma un mandato di addebito denominato "mandato di addebito SEPA Intercompany" o "mandato di addebito SEPA B2B" con il quale esclude qualsiasi diritto al rimborso di un'operazione autorizzata e lo trasmette alla Banca. Di conseguenza, qualsiasi ordine di pagamento validamente autorizzato non potrà essere oggetto di alcun rimborso da parte della Banca.

Il Cliente può inoltre chiedere alla Banca di non eseguire mai le istruzioni ricevute dal sistema SEPA Intercompany.

3.3.4.2. Due diligence della Banca

Prima di effettuare qualsiasi pagamento, la Banca verifica la coerenza dei dati del mandato, iniziale o modificato, e delle istruzioni del Cliente, con i dati dell'operazione ricevuti dal Creditore. La Banca si riserva il diritto di rifiutare l'addebito SEPA Intercompany Direct Debit se non dispone dei dati del mandato o se i controlli effettuati non corrispondono ai dati del mandato forniti dal Cliente.

ARTICOLO 3.4: OPERAZIONI DI CASSA

Il Cliente può effettuare prelievi e versamenti in contanti presso gli sportelli della Banca.

> Indice

3.4.1 VERSAMENTO

In caso di versamento, la Banca adempie ai propri obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e controlla l'autenticità dei contanti ricevuti prima di procedere alla loro contabilizzazione.

Se il Cliente versa dei contanti sul conto nella stessa valuta del conto, le somme vengono accreditate il giorno in cui i fondi vengono effettivamente depositati presso gli sportelli della Banca.

Per ragioni di sicurezza o per qualunque motivo che la Banca possa ritenere legittimo o in considerazione del possibile coinvolgimento della responsabilità della Banca, la Banca potrà essere condotta a limitare o addirittura rifiutare un versamento di contanti presso i propri sportelli.

3.4.2 PRELIEVO

La Banca richiede al Cliente un preavviso di almeno 24 ore qualora desideri effettuare un prelievo di somme superiori a EUR 10.000 (diecimila euro) o relativo controvalore in altra valuta. Per quanto riguarda le valute diverse dall'euro, la Banca comunicherà di volta in volta al Cliente se sarà in grado di fornirgliele e con quali tempi.

Se il Cliente preleva dei contanti dal conto, le somme prelevate vengono addebitate sul conto il giorno in cui esse vengono effettivamente ritirate.

Per ragioni di sicurezza o per qualunque motivo che essa possa ritenere legittimo o in considerazione del possibile coinvolgimento della sua responsabilità, la Banca potrà essere condotta a limitare o addirittura rifiutare un prelievo di contanti pressi i propri sportelli.

ARTICOLO 3.5: SICUREZZA DEI PAGAMENTI SU INTERNET

Per ragioni di sicurezza, la Banca potrà, soprattutto nell'interesse del Cliente, bloccare (i) una specifica operazione di pagamento trasmessa via Internet o (ii) lo strumento di pagamento all'origine di tale operazione, senza essere passibile di alcun risarcimento.

La Banca informerà il Cliente, in modo tempestivo, di questo blocco e delle sue ragioni, salvo divieto o limiti previsti per legge. Indicherà allo stesso i mezzi di cui dispone per ottenere lo sblocco dell'operazione o dello strumento di pagamento. La Banca può addebitare al Cliente le spese che ne derivano.

> *Indice*

4. SERVIZI DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 4.1: INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI

4.1.1 GUIDA PER L'INVESTITORE

Per consentirgli di prendere decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa, la Banca mette gratuitamente a disposizione del Cliente una guida per l'investitore, di seguito denominata "Guida per l'Investitore". La Guida potrà essere trasmessa al Cliente su supporto durevole, per via elettronica o altra modalità, ma è anche disponibile attraverso il sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Il nostro approccio alla conformità" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Tale documento contiene una descrizione generale dei vari strumenti finanziari più comunemente proposti e dei rischi specifici.

4.1.2 DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Riguardo in particolare all'acquisto di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetti "PRIIP"), quali le quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") o di fondi d'investimento alternativo, gli strumenti derivati o i contratti di assicurazioni vita, la Banca fornisce al Cliente al dettaglio, per ogni prodotto da essa venduto o commercializzato, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), denominato anche "Key Investor Information Document" ("KIID" o "KID").

Il KIID costituisce un documento standard destinato a comunicare informazioni chiare e sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi di questi PRIIP.

Il Cliente al dettaglio si impegna a consultare e a leggere attentamente, prima della sottoscrizione, il KIID del prodotto PRIIP in cui intende investire e a chiedere ogni eventuale informazione che dovesse ritenere utile.

Se non comunicato su supporto durevole, il KIID di un OICVM o di un fondo d'investimento alternativo è fornito prima della sottoscrizione tramite il sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*), selezionando la sezione "Il nostro approccio alla conformità" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo. Il sito Internet, liberamente accessibile, è aggiornato regolarmente.

Per ogni comunicazione, il Cliente autorizza espressamente la Banca a contattarlo tramite il proprio servizio online o, all'occorrenza, a un indirizzo e-mail debitamente comunicato nell'ambito del rapporto di conto in conformità alle presenti Condizioni Generali.

La Banca fornisce al Cliente al dettaglio informazioni aggiuntive relative agli eventuali costi di un OICVM che non figurano nel KIID e, in particolare, i costi di transazione, benché tuttavia queste informazioni siano disponibili presso la società di gestione.

Il Cliente professionale accetta di rinunciare a ricevere dalla Banca tali informazioni aggiuntive relative ai costi e alle spese legate agli OICVM all'atto della sottoscrizione mediante l'intermediario della Banca, sempreché questo investimento non sia originato da una consulenza della Banca.

Ogni scheda informativa relativa a queste spese sarà comunicata al Cliente al dettaglio, o professionale se del caso, secondo le modalità previste per i KIID, che quest'ultimo accetta.

Se queste informazioni non sono disponibili o la Banca non è in grado di ottenerle dalla società di gestione, ne informerà il Cliente. Quest'ultimo potrà così confermare la sua volontà di investire, ciò malgrado, nell'OICVM in oggetto.

Il KIID degli altri PRIIP viene trasmesso al Cliente esclusivamente su supporto durevole.

Il Cliente al dettaglio opta per la modalità elettronica di invio del KIID su supporto durevole, o eventualmente sul sito Internet come descritto nel seguito per gli OICVM. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla banca in formato cartaceo.

Si richiama l'attenzione del Cliente al dettaglio sul fatto che un KIID potrebbe non essere accessibile o disponibile e, conseguentemente, che sarà impossibile fornirlo.

4.1.3 PROFILO D'INVESTITORE

All'instaurazione del rapporto, la Banca definirà il profilo di investitore del Cliente, sulla base delle informazioni esatte e aggiornate fornite dallo stesso. Tale profilo viene determinato in considerazione della situazione personale e professionale del Cliente, delle sue conoscenze e dell'esperienza acquisita su mercati e strumenti finanziari, inclusa la sua capacità di sopportare perdite, nonché dei suoi obiettivi d'investimento e soprattutto della sua tolleranza al rischio.

A tale proposito, il Cliente si impegna a fornire alla Banca qualunque documento e informazione eventualmente necessaria. **In mancanza di ciò, egli sarà responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dalla comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o ambigue. Il Cliente prende atto che, in tale eventualità, la Banca non sarà in grado di richiamare la sua attenzione sul carattere di inadeguatezza di un investimento rispetto alle sue conoscenze e alla sua esperienza.**

Allo stesso modo, la Banca avrà il diritto di rifiutare di fornirgli o sospendere qualunque servizio di investimento fino ad avvenuta trasmissione di tutti i documenti e tutte le informazioni richiesti/e.

Il profilo dell'investitore consentirà di determinare la strategia di investimento da adottare quando il Cliente avrà affidato alla Banca un incarico di gestione o una consulenza in materia di investimenti.

Il Cliente vigila inoltre affinché l'eventuale mandatario designato a sua cura, non essendo considerato un professionista dalla Banca, fornisca le informazioni richieste da quest'ultima riguardo, in particolare, alla sua conoscenza ed

> Indice

esperienza dei mercati e degli strumenti finanziari. Ove questo mandatario non adempia all'invio di tali informazioni, la Banca non potrà fornire allo stesso una consulenza adeguata o metterlo in guardia circa il carattere inappropriato di un investimento che intenda effettuare per conto del Cliente.

ARTICOLO 4.2: SERVIZI D'INVESTIMENTO

La Banca offre al Cliente servizi di gestione e di consulenza in materia di investimenti.

Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali si applicano, dalla loro decorrenza, a tutti i mandati di gestione e contratti di consulenza d'investimento in corso; prevale altresì su ogni disposizione contraria che potrebbe essere stata pattuita in precedenza.

4.2.1 GESTIONE DI PORTAFOGLI O "DISCREZIONALE"

Le parti possono concordare la firma di un mandato di gestione discrezionale.

I rapporti di gestione, tra i quali in particolare la strategia d'investimento pattuita, sono disciplinati dalle disposizioni particolari del mandato concluso fra la Banca e il Cliente (di seguito il "Mandato"), ma anche, in linea di principio, dalle disposizioni seguenti.

4.2.1.1 Oggetto del Mandato

4.2.1.1.1 Principio

Attraverso il Mandato conferito alla Banca, il Cliente concede ad essa pieni poteri affinché gestisca a suo nome e per suo conto l'insieme degli attivi accreditati sul conto indicato nello stesso Mandato (di seguito il "Conto"), nel giorno della firma, oltre che gli attivi eventualmente depositati in futuro. Tale patrimonio, attuale e futuro, viene congiuntamente denominato "Portafoglio gestito", di cui il Cliente dichiara poter liberamente disporre.

La Banca si riserva il diritto tuttavia di rifiutare la gestione di alcuni attivi eventualmente depositati sul Conto, con riferimento in particolare ai valori non liquidi.

Salvo ove acconsenta, la Banca attiverà il Portafoglio gestito solo ad avvenuto deposito di tutti gli attivi in gestione sul Conto, secondo quanto pattuito dalla Banca e dal Cliente.

4.2.1.1.2 Inventario degli attivi

L'inventario degli attivi che compongono il Portafoglio gestito risulta sufficientemente, in qualsiasi momento, dalle stime di portafoglio prodotte dalla Banca.

4.2.1.1.3 Potere discrezionale della Banca

La Banca è abilitata ad operare in modo discrezionale in virtù del Mandato, ovvero potrà decidere sola, senza consultarsi preventivamente con il Cliente, sull'opportunità di effettuare tutte le operazioni di qualsivoglia natura che riterrà opportune per la buona gestione del Portafoglio gestito, alle condizioni che riterrà nell'interesse del Cliente, conformemente alla strategia d'investimento concordata con lo stesso (nel proseguo denominata "la Strategia d'investimento").

4.2.1.1.4 Rinuncia del Cliente a interferire nella gestione

Salvo modifica della Strategia di investimento che il Cliente potrebbe desiderare, questi rinuncia a interferire in qualunque modo nella gestione del Portafoglio gestito. In particolare non può dare alcuna istruzione alla Banca, la quale avrà il diritto di rifiutarne eventualmente l'esecuzione.

La Banca ricorda al Cliente che gli attivi del Portafoglio gestito sono in teoria vincolati per tutta la durata del Mandato. Qualsiasi messa a disposizione del Cliente di una parte degli attivi in Conto o del loro controvalore potrebbe inficiare la performance del Portafoglio gestito. Pertanto il Cliente si impegna a limitare allo stretto necessario l'importo e la frequenza di ogni prelievo dal Conto e a formulare la sua richiesta alla Banca con un anticipo di almeno tre giorni.

4.2.1.2 Strategia d'investimento

La Strategia d'investimento del Portafoglio gestito sarà stabilita nel Mandato, d'intesa con il Cliente e con riferimento al suo profilo d'investitore.

Il Cliente può sollecitare in qualsiasi momento una modifica della Strategia d'investimento. A tale riguardo la Banca richiama l'attenzione del Cliente in merito a modifiche intempestive della Strategia d'investimento.

La Banca può, sottraendosi tuttavia a ogni responsabilità a riguardo, differire l'attivazione se ritiene che tale modifica possa pregiudicare gravemente il valore del Portafoglio gestito.

La Banca adatterà il Portafoglio gestito alle caratteristiche della nuova Strategia d'investimento concordata nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto in tal senso della natura degli adeguamenti richiesti, senza che possa esserle imposto un termine per svolgere questa attività. A tal proposito, la Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la vendita di alcuni attivi poco liquidi può richiedere tempistiche che possono protrarsi per diversi mesi.

In ogni caso, fa osservare che qualsiasi modifica della Strategia d'investimento può, indipendentemente dalle circostanze, inficiare la performance del Portafoglio gestito.

A meno che il Cliente e la Banca abbiano convenuto di procedere diversamente, ogni modifica della Strategia d'investimento sarà oggetto di un nuovo Mandato che annullerà e sostituirà il precedente e produrrà effetti dal momento in cui sarà sottoscritto dalle parti, fatte salve nuove condizioni di remunerazione eventualmente applicabili.

4.2.1.3 Operazioni autorizzate

A seconda dell'offerta di servizio proposta, la Banca può dare esecuzione a tutti gli atti amministrativi e dispositivi vertenti su qualsiasi strumento finanziario, come indicato nell'allegato II della legge sul settore finanziario, compatibili con la Strategia d'investimento.

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

La Banca può in particolare effettuare, a pronti o a termine, in qualsiasi valuta, su tutti i mercati regolamentati o non regolamentati nonché fuori mercato, con qualsiasi controparte con cui riterrà opportuno contrattare:

- tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di qualsiasi strumento finanziario, semplice, complesso, derivato, strutturato o alternativo, a prescindere dal sottostante, di qualsiasi altro titolo o diritto, che sia oggetto o meno di frazionamento,
- qualsiasi investimento o cambio di valute,
- tutte le operazioni di prestito di strumenti finanziari o altri valori che compongono il Portafoglio gestito, implicanti un trasferimento di proprietà degli attivi interessati,
- qualsiasi transazione su metalli preziosi,
- qualsiasi deposito di attivi in garanzia,

e, più generalmente, a titolo meramente esemplificativo, compiere qualsiasi operazione, direttamente o indirettamente utile o in relazione con il Portafoglio gestito e i cui rischi sono stati in particolare evidenziati nella Guida dell'Investitore.

In funzione dell'offerta di servizio selezionata, la Banca potrà investire il Portafoglio gestito in diverse classi di attivi e, nello specifico, azioni, obbligazioni, attività monetarie, attività reali, (immobiliare, materie prime, metalli preziosi) ed attività dette a *"rendimento assoluto"*[1].

In relazione alla Strategia d'investimento prescelta, il Cliente autorizza espressamente la Banca a investire una parte o la totalità del Portafoglio gestito in strumenti finanziari o altri attivi in senso lato, e segnatamente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo, cui la Banca o una società del gruppo a cui appartiene garantisca la promozione, l'amministrazione o la gestione.

A seconda dell'offerta di servizio proposto, il Cliente autorizza espressamente la Banca, per quanto necessario e nella misura in cui questi investimenti siano compatibili con la Strategia d'investimento prescelta, a:

- **investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, in prodotti derivati, in strumenti poco liquidi o a volatilità elevata, e**
- **effettuare vendite allo scoperto, acquisti con fondi presi a prestito, cessioni temporanee di titoli, o qualsiasi altra transazione implicante pagamenti di margine, un deposito di garanzia o un rischio di cambio.**

In ogni caso, la Banca si impegna a garantire in qualsiasi momento una diversificazione del Portafoglio gestito al fine di ridurre i rischi di perdita dovuti a un deprezzamento eventuale di alcuni attivi che lo compongono.

4.2.1.4 Rapporto di gestione

4.2.1.4.1 Contenuto e periodicità del rapporto di gestione

Il Cliente, fatti salvi gli estratti conto che riceverà dalla Banca in qualità di intestatario di conto, sarà regolarmente informato sulla gestione del suo Portafoglio gestito.

Salvo in caso di pattuizione di altra periodicità, riceverà un rapporto di gestione nei quindici giorni successivi alla fine di ogni trimestre civile, riportante una serie dati e informazioni, tra cui in particolare:

- una descrizione del contenuto del Portafoglio gestito, con indicazione degli strumenti finanziari nei quali è investito, specificando ove siano eventualmente integrati da una qualche forma di garanzia,
- una valorizzazione del Portafoglio gestito, tenendo in considerazione l'ultimo valore di mercato disponibile dei citati strumenti finanziari, o di qualsiasi altro titolo di riferimento in assenza di un valore mercato disponibile, suscettibile di variazioni in qualsiasi momento, al rialzo come al ribasso, secondo le regole di valutazione della quotazione o del valore proprie di ogni tipo di strumento finanziario,
- il saldo di cassa al termine del periodo di riferimento,

  la performance del Portafoglio gestito calcolata in base al metodo Time Weighted Return (TWR), il quale consente di valutare quotidianamente la performance del Portafoglio gestito, in un periodo definito, senza considerare eventuali apporti o prelievi di attivi effettuati dal Cliente nel citato periodo,
- a seconda dell'offerta di servizio proposta, un confronto tra la performance del Portafoglio gestito e quella del sistema di riferimento concordato, se opportuno, tra la Banca e il Cliente.

In qualità di titolare di conto, la Banca trasmetterà al Cliente, separatamente dal presente rapporto, le informazioni riguardanti i) il saldo di cassa figurante a credito del conto da inizio periodo, ii) i costi e le spese sostenute durante il periodo di riferimento che figurano in modo dettagliato, iii) i dividendi, gli interessi e altri redditi percepiti durante questo stesso periodo e iv) gli eventi determinanti per la durata degli strumenti finanziari in portafoglio. Lo stesso dicasi per i fissati bollati di ogni transazione, qualora non siano allegati a detto rapporto.

A tale riguardo, si ricorda al Cliente che può ricevere i fissati bollati di ogni singola operazione o un unico fissato bollato per tutte le operazioni effettuate in allegato al rapporto di gestione.

Il primo rapporto di gestione sarà concomitante al giorno di entrata in vigore del Mandato.

Il Cliente può altresì ottenere un rapporto di gestione in qualsiasi momento.

[1] L'obiettivo di un fondo a rendimento assoluto consiste nell'offrire un rendimento positivo e stabile nel tempo, superiore al rendimento degli attivi senza rischio, anziché sovraperformare un indice di riferimento.

> Indice

Nell'ipotesi di revoca del Mandato per qualsivoglia causa, la Banca fornirà al cliente, su richiesta del medesimo, un rapporto di gestione di chiusura.

4.2.1.4.2 Obbligo del Cliente di informarsi

Il Cliente s'impegna ad esaminare attentamente e sollecitamente qualsiasi rapporto di gestione a lui sottoposto. È tenuto a svolgere tutte le verifiche che riterrà opportune nonché a far valere eventuali osservazioni alla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detto rapporto. Trascorso tale periodo, si riterrà che il Cliente abbia approvato l'esercizio del Portafoglio gestito nel periodo di riferimento di questo rapporto, salvo in caso di colpa grave o dolo della Banca.

4.2.1.5 Comunicazione con il Cliente

4.2.1.5.1 Modalità di comunicazione

Salvo disposizioni particolari, le comunicazioni fra la Banca e il Cliente avverranno in conformità con le presenti Condizioni Generali.

Il Cliente si impegna altresì a mettersi in contatto tempestivamente con la Banca a fronte di richieste formulate da un suo preposto che abbia tentato invano di contattarlo, recapitandogli a tal fine un messaggio. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità legata alle conseguenze che potrebbero risultare dall'impossibilità di contattarlo/a o da un contatto tardivo da parte del Cliente.

4.2.1.5.2 Obbligo di informazione del Cliente in caso di svalutazione del Portafoglio

In conformità alle norme applicabili, il Cliente sarà informato nel caso in cui il valore totale del suo portafoglio gestito si svalutasse del 10% rispetto alla sua valorizzazione di inizio periodo. Ai fini del Mandato, tale soglia è designata con il termine "Perdita significativa".

Il contatto con il Cliente è teso ad analizzare la performance del Portafoglio, le sue prospettive e in particolare la conferma o la modifica della Strategia d'investimento concordata.

4.2.1.6 Mandato post-mortem

Qualora il Cliente sia una persona fisica, si conviene espressamente che il Mandato non si concluderà al momento del suo decesso, ma che continuerà ad essere efficace fino a notifica di istruzione contraria tramite lettera raccomandata alla Banca da parte di qualsiasi avente diritto che attesti il decesso e la sua qualità. La Banca continuerà pertanto a gestire il Portafoglio gestito dopo il decesso del Cliente secondo la Strategia di investimento preventivamente concordata con lo stesso.

4.2.2 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La Banca propone al Cliente un servizio di consulenza d'investimento non indipendente, ai sensi dei testi in vigore, le cui modalità sono, in linea di principio, definite in apposito contratto. In questo caso, il ruolo della Banca consiste nel fornire consulenze su un portafoglio, nel quadro di una strategia d'investimento convenuta.

Nell'ipotesi in cui la Banca sia chiamata a fornire al Cliente consulenze occasionali su uno strumento finanziario, senza che sia stata precedentemente pattuita una strategia d'investimento, la sua responsabilità si limita alla verifica dell'adeguatezza dell'operazione al momento della consulenza.

Indipendentemente dal contesto nel quale viene fornita la consulenza, il Cliente adotta solamente le decisioni che ritiene opportune per la gestione dei suoi attivi riguardo alla consulenza prestata, senza alcun obbligo di attenervisi. Conseguentemente, trasmetterà le sue istruzioni alla Banca. Qualsiasi consulenza della Banca è valida unicamente nel momento in cui viene fornita in quanto la sua pertinenza può variare fortemente in funzione della volatilità e dell'incertezza propria ai mercati finanziari.

La Banca si riserva il diritto di non offrire al Cliente un parere in merito a strumenti finanziari o operazioni per le quali ritiene di non disporre di elementi di valutazione sufficienti a consentirle di esprimere una consulenza informata.

La Banca, nel momento in cui presterà al Cliente una consulenza su uno o più strumenti finanziari, al fine di tutelare al meglio gli interessi dello stesso, trasmetterà al Cliente una dichiarazione di adeguatezza che preciserà le modalità i) di conformità della consulenza alla situazione personale del Cliente e ii) nell'ipotesi di un Servizio di consulenza fornito nel quadro di un contratto di consulenza, di conformità alla strategia d'investimento adottata. La Banca potrà fornire tale dichiarazione a un Cliente professionale senza tuttavia esservi obbligata.

Il Cliente accetta che questa dichiarazione di adeguatezza, emessa in generale prima che sia effettuata la transazione, possa essere a lui trasmessa subito dopo, senza procrastinazione eccessiva, ove il mezzo di comunicazione da lui scelto non ne consenta una trasmissione preventiva.

Il Cliente prende atto che tuttavia ha la possibilità di differire una transazione al fine di ricevere preventivamente tale dichiarazione di adeguatezza.

4.2.2.1 Oggetto del Contratto di consulenza

I rapporti di consulenza, tra i quali in particolare la strategia d'investimento pattuita, sono disciplinati dalle disposizioni particolari del contratto stipulato fra la Banca e il Cliente (di seguito il "Contratto di consulenza"), ma anche, in linea di principio, dalle disposizioni seguenti.

Principio

Attraverso il Contratto di consulenza stipulato con la Banca, il Cliente richiede alla stessa di avvalersi delle sue consulenze d'investimento riguardanti tutti gli attivi accreditati sul conto indicato nello stesso Contratto di consulenza (di seguito il "Conto), nel giorno della firma, oltre che gli attivi eventualmente depositati in futuro. Tale patrimonio, attuale e futuro, viene di seguito congiuntamente denominato "Portafoglio raccomandato", in conformità con la strategia d'investimento concordata con il Cliente (di seguito la "Strategia

> Indice

d'investimento"). Il Conto è aperto specificatamente per le esigenze del Servizio. Le sue modalità di funzionamento sono in particolare definite nel Contratto di consulenza.

Il Cliente, una volta ricevuta la consulenza e senza alcun obbligo di attenervisi, deciderà in autonomia circa l'opportunità di effettuare le operazioni di qualsivoglia natura che ritiene auspicabili, alle condizioni che giudica siano nel suo interesse.

La Banca propone al Cliente diverse offerte di consulenza dettagliate nei suoi opuscoli di presentazione, che sono a disposizione del Cliente.

Inventario degli attivi che compongono il Portafoglio raccomandato

L'inventario degli attivi che compongono il Portafoglio raccomandato risulta sufficientemente, in qualsiasi momento, dalle stime di portafoglio prodotte dalla Banca.

Una diversificazione del Portafoglio raccomandato

Si richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la Banca esprime nei suoi confronti la raccomandazione di diversificare gli investimenti al fine di ridurre al minimo i rischi di perdita dovuti ad eventuale svalutazione di alcuni attivi che lo compongono.

Il Portafoglio raccomandato sarà quindi opportunamente ripartito, in funzione della Strategia d'investimento concordata con il Cliente, fra strumenti finanziari proposti da emittenti diversi, tenendo conto in particolare della distribuzione geografica degli investimenti, dei diversi settori economici da cui provengono, del rischio indotto da una concentrazione in alcune valute, nonché dal soggetto gestore nell'ipotesi di investimenti in fondi.

4.2.2.2 Strategia d'investimento

La Strategia d'investimento del Portafoglio raccomandato sarà stabilita nel Contratto di consulenza, d'intesa con il Cliente e con riferimento al suo profilo d'investitore.

Il Cliente può richiedere in ogni momento di cambiare Strategia d'Investimento, purché la domanda sia motivata e la variazione non sia incompatibile con il suo profilo d'investitore. La Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che il cambio di Strategia d'investimento può, a prescindere dalle circostanze, incidere sulla performance del Portafoglio raccomandato.

Ogni modifica della Strategia d'investimento sarà oggetto di un nuovo Contratto di consulenza che annullerà e sostituirà il precedente ed entrerà in vigore alla data di sottoscrizione fra le parti, fatte salve nuove condizioni di remunerazione eventualmente applicabili. La Banca presterà consulenza al Cliente per adattare il Portafoglio raccomandato alle caratteristiche della nuova Strategia d'investimento concordata, con la miglior tempistica possibile e tenuto conto della situazione dei mercati.

4.2.2.3 Oggetto dell'incarico di consulenza

Il Cliente è informato che la Banca gli fornisce **consulenze d'investimento non indipendenti** ai sensi dei testi in vigore.

La Banca consiglia pertanto il Cliente su una selezione di strumenti finanziari, più o meno vasta secondo l'offerta di servizio proposta. Nell'ambito di questa selezione figurano non solamente gli emittenti del gruppo Crédit Agricole ma anche emittenti terzi.

Nell'ambito del proprio incarico, la Banca può essere portata a fornire al Cliente un'assistenza più globale, oltre alle consulenze d'investimento specifiche, che consiste in modo particolare in:

- pareri macroeconomici;
- pareri sui trend dei mercati;
- informazioni su emittenti o strumenti finanziari specifici;
- analisi finanziarie su emittenti o strumenti finanziari specifici;
- consigli sulla ripartizione del Portafoglio raccomandato tra le classi di attivi, con riferimento ai mercati interessati, tenuto conto degli obiettivi di rendimento e dei rischi che il Cliente può assumere.

Il Cliente prende tuttavia atto che la semplice trasmissione di informazioni o presentazione di un'analisi finanziaria relativa a uno strumento finanziario particolare, o a una emittente specifica non sono da ritenersi una raccomandazione da parte della Banca.

4.2.2.4 Modalità di esecuzione

La Banca presta la propria consulenza sia nel corso di comunicazioni telefoniche che durante gli orari di apertura, su iniziativa di una delle due Controparti, ogniqualvolta lo ritenga utile, oppure durante incontri con il Cliente o in qualsiasi altro modo convenuto tra il Cliente e la Banca (via e-mail, per esempio).

La Banca presta la propria consulenza a esclusivo beneficio del Cliente, il quale si impegna a non divulgarla a terzi.

4.2.2.5 Dichiarazione e obblighi del Cliente nell'ambito del Servizio di consulenza

4.2.2.5.1 Obbligo del Cliente di informarsi

Il Cliente si impegna a formulare alla Banca tutte le richieste di chiarimenti che potrà ritenere necessari per comprendere appieno le caratteristiche e i rischi di specifici strumenti finanziari o operazioni.

A questo proposito, la Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la documentazione specifica di alcuni strumenti finanziari è talvolta disponibile solo in lingua inglese. Il Cliente accetta di ricevere questo tipo di documentazione in una lingua diversa da quella da lui scelta nell'ambito del suo rapporto con la Banca.

In generale, e segnatamente in questo quadro specifico, spetta al Cliente prendere l'iniziativa di chiedere alla Banca le precisazioni e le informazioni complementari che ritiene necessarie.

> Indice

4.2.2.5.2 Trattamento fiscale, legale e regolamentare degli investimenti

Il Cliente comprende che il trattamento fiscale, legale e normativo degli investimenti può variare in funzione della sua situazione personale, nonché della natura, struttura e ubicazione dell'investimento.

Spetta al Cliente consultare i propri consulenti legali e fiscali, nel suo paese di residenza o nel paese in cui viene effettuato l'investimento, in merito agli effetti che l'operazione prospettata potrebbe produrre sulla sua situazione personale e fiscale.

4.2.2.5.3 Monitoraggio del Portafoglio raccomandato – Verifica periodica

Il Cliente si impegna a consultare regolarmente gli estratti conto, le stime di portafoglio e gli avvisi di operazione che riceve dalla Banca in qualità di titolare di conto.

Il Cliente può consultarsi con la Banca, in qualsiasi momento, circa l'andamento e la performance del Portafoglio raccomandato, le sue prospettive e in particolare il proseguimento o il riorientamento della Strategia d'investimento concordata.

Il Cliente è informato che una verifica globale del suo Portafoglio raccomandato sarà effettuata prima di ogni proposta di investimento sottoposta dalla Banca. Questa verifica periodica del Portafoglio raccomandato fa parte del monitoraggio effettuato dalla Banca delle sue raccomandazioni, cosicché il Cliente non debba richiedere specificatamente un tale riesame periodico, per quanto lo possa sempre fare.

4.2.2.5.4 Limite delle operazioni di ritiro

Il Cliente si impegna a limitare eventuali operazioni di trasferimento sugli attivi inseriti nel Portafoglio raccomandato. È consapevole che ogni operazione di trasferimento, o di prelievo, potrà comportare un superamento delle soglie massime consigliate, per classe di attivi, in merito alla Strategia d'investimento prescelta. In tale ipotesi, la Banca consiglierà al Cliente di adeguare il Portafoglio raccomandato affinché possa essere nuovamente conforme alla summenzionata Strategia.

4.2.2.6 Obbligo di informazione del Cliente al dettaglio in caso di svalutazione del Portafoglio

Se il Portafoglio consigliato contiene strumenti finanziari a effetto leva o strumenti che implicano eventuali passività, il Cliente al dettaglio sarà informato qualora il valore di ciascuno di questi strumenti finanziari scendesse del 10% rispetto al valore iniziale.

Ai fini del Contratto di consulenza, tale soglia è designata con il termine "Perdita significativa".

Il contatto con il Cliente è teso ad analizzare la performance del Portafoglio, le sue prospettive e in particolare la conferma o la modifica della Strategia d'investimento concordata.

4.2.2.7 Decesso del Cliente o procedura di insolvenza

In caso di decesso del Cliente, il Contratto di consulenza cessa di diritto, tenuto conto del carattere *intuitu personae* dello stesso.

Su domanda degli aventi diritto, una volta correttamente identificati sulla base dei documenti richiesti dalla Banca, quest'ultima potrà fornire loro assistenza, senza esservi però obbligata, in merito agli strumenti finanziari che compongono il Portafoglio raccomandato. In questo caso, il ruolo della Banca si limiterà comunque a fornire un parere agli aventi diritto che desiderino un suggerimento sulla vendita o sul mantenimento nel portafoglio di specifici strumenti finanziari.

La Banca non potrà essere ritenuta responsabile di qualunque svalutazione del Portafoglio raccomandato dopo il decesso del Cliente o, più in generale, di qualsivoglia pregiudizio, in particolare a causa dell'identificazione tardiva della totalità degli aventi diritto del Cliente o di malintesi tra gli stessi.

Le disposizioni che precedono si applicano mutatis mutandis alle situazioni di insolvenza del Cliente, indipendentemente dalla loro natura (liquidazione, fallimento, ecc.), e suo della Banca si limita alle azioni descritte sopra nei confronti del rappresentante del Cliente, debitamente identificato dalla stessa sulla base dei documenti probanti.

4.2.3 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E IL SERVIZIO DI GESTIONE DISCREZIONALE

4.2.3.1 Obblighi e responsabilità della Banca

4.2.3.1.1 Obbligo di mezzi

La Banca agisce nel miglior interesse del Cliente e svolge il proprio incarico con la diligenza propria di un consulente agli investimenti o di un gestore di portafoglio. Tuttavia, essa è sottoposta a un mero obbligo di mezzi. Anche se il suo incarico è quello di concorrere a un apprezzamento del Portafoglio gestito o raccomandato, non garantisce alcun risultato a tal fine. In particolare, la Banca non garantisce in alcun modo che il rendimento previsto o le plusvalenze ricercate potranno essere realizzate. Richiama l'attenzione del Cliente sul carattere aleatorio della gestione di attivi, le cui prospettive sono strettamente legate all'evoluzione dei mercati finanziari.

Con particolare riferimento al Servizio di consulenza, la Banca può essere considerata responsabile solo se il Cliente dimostra che il danno reclamato è diretta conseguenza di operazioni effettuate sulla base di una consulenza bancaria che il Cliente ritiene discutibile, con riferimento in particolare al rispetto della Strategia d'investimento concordata.

4.2.3.1.2 Esonero di responsabilità

La Banca, salvo non abbia commesso una colpa grave o un dolo, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o altre conseguenze negative, a prescindere dalla

> Indice

portata, che dovessero risultare dagli investimenti effettuati su sue raccomandazioni e, più generalmente, dalle decisioni relative all'esercizio del Portafoglio gestito.

La Banca non è obbligata a tener conto del trattamento fiscale, in particolare nel paese di residenza del Cliente, degli attivi che compongono il Portafoglio raccomandato o gestito o delle operazioni che essa effettua nel quadro del Mandato o del Contratto di consulenza, restando inteso che un trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ogni Cliente e che può eventualmente evolvere.

Se del caso, la Banca presterà le sue consulenze o, in materia di gestione discrezionale, impartirà tutte le istruzioni necessarie all'esercizio dei diritti, di qualsivoglia natura, correlate agli attivi del Portafoglio gestito o del Portafoglio raccomandato (in particolare sottoscrizione, attribuzione, scambio, conversione ecc.). La Banca non è in alcun caso tenuta a partecipare per conto del Cliente ad assemblee degli azionisti, degli obbligazionisti o dei creditori, né a prendere parte a votazioni o partecipare in alcun modo a decisioni nell'ambito di procedure concorsuali o di recupero crediti, né è obbligata a informare il Cliente del verificarsi di tali eventi, non essendo legalmente tenuta a farlo.

4.2.3.2 Remunerazione della Banca

Per i servizi di gestione e di consulenza forniti, il Cliente paga una commissione denominata, a seconda del servizio interessato, "Commissione di gestione" o "Commissione di consulenza".

Le modalità per determinare la Commissione di gestione e la Commissione di consulenza sono illustrate nelle disposizioni seguenti, nonché nel Mandato/Contratto di consulenza.

4.2.3.2.1 Modalità di calcolo

La Commissione di consulenza e la Commissione di gestione (di seguito denominate le "Commissioni") sono calcolate mensilmente, secondo le modalità definite nel Mandato e nel Contratto di consulenza, sulla base del valore stimato degli attivi del Portafoglio.

Il valore stimato degli attivi è determinato:

- sulla base del valore di borsa degli attivi, se quotati e/o
- in mancanza di valori di mercato disponibili sulla base di qualsiasi altro valore oggettivo.

Qualora il Mandato/Contratto di consulenza decorra nel mese, le Commissioni saranno calcolate prorata temporis a far data dalla summenzionata data di decorrenza.

In caso di rinuncia al Mandato/Contratto di consulenza, le Commissioni saranno calcolate prorata temporis fino alla data di entrata in vigore della rinuncia.

Le Commissioni saranno aumentate dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") all'aliquota in vigore in Lussemburgo alla data di fatturazione.

Eventuali modifiche alle regole di determinazione della Commissione di consulenza saranno apportate nel rispetto dei principi stabiliti dalle presenti Condizioni Generali per la modifica delle Condizioni Economiche della Banca.

4.2.3.2.2 Modalità di pagamento

La somma degli importi dovuti per trimestre a titolo della Commissione di consulenza o della Commissione di gestione è percepita in via posticipata. È prelevata l'ultimo giorno lavorativo del trimestre civile a titolo del quale tali importi sono calcolati.

4.2.3.2.3 Autorizzazione di addebito

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a addebitare sul Conto, o qualsiasi altro conto di cui il Cliente sia titolare nei libri della Banca, l'importo da questi dovuto, in particolare a titolo della Commissione di consulenza o della Commissione di gestione nonché di tutte le somme che dovrà corrispondere o dovute a titolo delle operazioni sopra menzionate.

4.2.3.3 Durata del servizio

Tutti i Mandati, o Contratti di consulenza, sono stipulati a tempo indeterminato.

Il Cliente, o la banca, potrà tuttavia porvi fine in ogni momento e senza dover fornire motivazioni dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni alla controparte, con decorrenza conforme ai termini delle presenti Condizioni Generali.

In deroga al paragrafo precedente, si potrà porre fine al Mandato o al Contratto di consulenza dando un preavviso scritto di 3 (tre) giorni alla controparte, in ogni caso di esercizio di un'azione, una rivendicazione o qualsivoglia pretesa che sia incompatibile con la normale esecuzione del suddetto Contratto di consulenza o Mandato sulla totalità o su una parte del Portafoglio, e in particolare in caso di sequestro di quest'ultimo.

Con particolare riferimento al servizio di gestione discrezionale, trascorso il preavviso, la Banca cesserà ogni gestione, procederà alla liquidazione del Portafoglio e alla sua conversione nella valuta di riferimento concordata con il Cliente ed accrediterà i proventi sul conto corrente di quest'ultimo o lo trasferirà ovunque indicato dallo stesso. Trasmetterà infine al Cliente, su sua richiesta, un rapporto di gestione di chiusura, come sopra indicato. La Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la vendita degli attivi dipende dalle condizioni di mercato. Tale vendita potrebbe necessitare tempi che possono prolungarsi di parecchi mesi in presenza di attivi diventati poco liquidi.

Il Cliente d'altronde può sempre richiedere, per quanto lo consenta la natura degli attivi in questione, che il suo Portafoglio non sia liquidato, ma sia lasciato immutato trascorso il termine di preavviso, incaricandosi di disporne come meglio crede.

Il recesso sarà effettivo, salvo esecuzione delle operazioni in corso, che la Banca resta autorizzata ad eseguire.

> Indice

4.2.4 ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

In assenza di un incarico di gestione o di consulenza da parte del Cliente, in qualità di depositaria degli attivi del Cliente ed eventualmente di semplice esecutrice degli ordini del Cliente, la Banca non è tenuta a dispensare raccomandazioni d'investimento e non si assume alcun obbligo di monitorare il portafoglio, né alcun dovere di informazione in merito alla qualità degli strumenti finanziari o di altri attivi che lo compongono o all'eventuale riduzione di valore che questi potrebbero subire a causa dell'andamento dei mercati, fatto salvo il comma seguente.

Se il portafoglio del Cliente al dettaglio contiene strumenti finanziari a effetto leva o strumenti che implicano eventuali passività, il Cliente sarà informato qualora il valore di ciascuno di questi strumenti finanziari scendesse del 10% rispetto al valore iniziale.

Il Cliente accetta che tra il momento in cui trasmette un ordine alla Banca e quello in cui tale ordine viene effettivamente eseguito possa passare un certo tempo. A tale proposito, la Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che essa potrebbe doversi rivolgere a terzi (intermediari, depositari, centralizzatori d'ordini, ecc.) a fini di esecuzione, con possibili ritardi nei tempi di elaborazione. In particolare, i giorni e gli orari di chiusura dei terzi a cui si ricorre o dei mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o sistemi organizzati di negoziazione (OFT) possono segnatamente impedire di tenere conto di un ordine nella catena di esecuzione. A tal proposito, la Banca si assume esclusivamente un'obbligazione di mezzi. Di conseguenza, si invita il Cliente a tenere conto di tali circostanze nel momento in cui trasmette l'ordine alla Banca, soprattutto laddove la documentazione dello strumento finanziario interessato dall'ordine preveda una data e un'ora limite, trasmettendo l'ordine con il dovuto anticipo rispetto alla data considerata, se del caso. A tal fine, tre-quattro giorni di anticipo rispetto alla data limite indicata sembrano ragionevoli.

In qualità di esecutrice di ordini, la Banca può essere portata a segnalare al Cliente l'inadeguatezza dell'investimento che questi intende effettuare rispetto alle sue conoscenze e alla sua esperienza degli strumenti e dei mercati finanziari.

Il Cliente prende inoltre atto che, in caso di trasmissione di ordini da parte di un mandatario, debitamente autorizzato a tal fine, la Banca valuta l'appropriatezza dell'investimento desiderato tenendo conto delle conoscenze e dell'esperienza di tale mandatario, ossia della persona che gli trasmette l'ordine, non essendo questa considerata un professionista dalla Banca.

Se la Banca ha segnalato al Cliente, o al suo mandatario, l'inadeguatezza di un investimento che il Cliente prevede di effettuare, la Banca potrà chiedere al Cliente, o al suo mandatario, l'eventuale conferma dell'ordine ricevuto che ritenga necessaria prima di eseguirlo. In tal caso, il Cliente, o il suo mandatario, sarà tenuto a rispondere alla Banca il prima possibile. La Banca non sarà considerata responsabile dell'eventuale esecuzione tardiva di un ordine per cui non abbia ricevuto tempestivamente la conferma richiesta.

Il Cliente viene informato che **in linea di principio la Banca non è tenuta a valutare l'adeguatezza di un investimento desiderato dal cliente o dal suo mandatario, dal momento che riguarda uno strumento finanziario non complesso ai sensi dei testi in vigore,** ossia i) le azioni e le obbligazioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), oltre che gli strumenti del mercato monetario, purché tutti questi strumenti non contemplino dei derivati, ii) le azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati, e iii) i depositi strutturati. **Di conseguenza, al Cliente o al suo mandatario non sarà inviato alcun avvertimento per richiamare, se del caso, la sua attenzione sull'inadeguatezza di tale investimento.**

Si informa il Cliente che, in conformità alle norme vigenti, a numerosi strumenti finanziari viene assegnato un "mercato di riferimento", che mira a consentire di individuare meglio gli investitori, o la tipologia di clientela che può investire in tali strumenti. La Banca tiene conto del mercato di riferimento determinato dai produttori, dai testi normativi vigenti e/o da essa stessa. Il mercato di riferimento è definito in considerazione di alcuni criteri, tra cui in particolare la categoria d'investitore a cui appartiene il Cliente.

Il Cliente comprende e accetta che la Banca, in qualità di esecutrice di ordini, possa rifiutare l'esecuzione di un ordine in considerazione del mercato di riferimento determinato per lo strumento in questione. Il Cliente è altresì informato che la Banca potrebbe non essere in grado di valutare la compatibilità della situazione dello stesso con il mercato di riferimento dello strumento interessato, in ragione del mancato possesso da parte della Banca delle informazioni necessarie relative al Cliente. Di conseguenza, non potrà essergli inviata alcuna comunicazione o avvertenza. A tale riguardo, la Banca non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.

4.2.5 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI STRUTTURATI

Qualora il Cliente desideri sottoscrivere un prodotto strutturato in forma di titoli, la Banca comunicherà anticipatamente allo stesso le caratteristiche del prodotto, fornendo al Cliente un documento contenente le informazioni chiave e/o attraverso altre modalità. Tale documentazione conterrà, in particolare (i) il tasso d'interesse e le condizioni cui è soggetta l'applicazione di tale tasso per la durata del prodotto (il "Tasso Condizionale") e (ii) qualora il capitale non fosse protetto, le condizioni cui è soggetto il suo rimborso alla scadenza da parte dell'emittente.

Il Cliente comunica poi il suo ordine alla Banca. Può accadere che l'ordine non venga eseguito dalla Banca in quanto gli importi sottoscritti sono generalmente troppo bassi e/o le condizioni di mercato non consentono più all'emittente di emettere i titoli alle condizioni indicate in precedenza.

Se l'ordine non può essere eseguito, la Banca informerà tempestivamente il Cliente. Se l'ordine del Cliente è stato eseguito, la Banca invierà al Cliente una conferma (in inglese

> Indice

denominata "final term sheet") che riporterà le caratteristiche del prodotto e conterrà il prezzo di riferimento del bene o dei beni sottostanti (in inglese denominato lo "strike").

Il Cliente è pregato di leggere attentamente il documento di conferma dell'ordine e di inviare eventuali commenti alla Banca entro 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale periodo, la conferma sarà considerata esatta e approvata dal Cliente, salvo evidente errore sostanziale. La mancata conferma non pregiudicherà la validità della transazione.

La Banca non emette prodotti strutturati sotto forma di titoli, ma li distribuisce.

La Banca non garantisce la solvibilità degli emittenti dei titoli sottoscritti mediante la sua intermediazione e, pertanto, non garantisce che l'emittente pagherà il capitale o gli interessi.

Si informa il cliente che, salvo diversa indicazione, i prodotti strutturati distribuiti dalla Banca non sono oggetto di un prospetto approvato da un'autorità di vigilanza ai sensi della normativa applicabile, in quanto l'offerta viene formulata in caso di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di tale prospetto.

I prodotti strutturati possono essere soggetti a restrizioni riguardanti determinate persone o determinati paesi. Il Cliente è pregato di consultare la documentazione di emissione dei prodotti strutturati, che può essere inviata gratuitamente su richiesta alla Banca. In particolare, se non diversamente specificato, questi prodotti non sono adatti a cittadini degli Stati Uniti d'America ("US Persons").

I prodotti strutturati sono strumenti complessi che possono indurre un alto grado di rischio. Per una descrizione completa dei prodotti interessati e dei rischi ad essi associati, si rimanda ai documenti pertinenti e alla Guida dell'investitore a disposizione del Cliente in conformità ai termini e alle condizioni di cui alle presenti condizioni generali.

4.2.6 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE TRANSAZIONI SU CONTRATTI DERIVATI

4.2.6.1 Inquadramento contrattuale delle transazioni su contratti derivati

La Banca potrà condizionare l'accesso ai suoi servizi in materia di contratti derivati, fatte salve eventuali altre esigenze, alla conclusione di uno o più accordi particolari, specialmente allo scopo di indicare nel dettaglio le regole di copertura da parte del Cliente dei suoi impegni a termine con riferimento alle transazioni effettuate.

Inoltre, se il Cliente è "un'impresa" ai sensi del regolamento europeo n. 648/2012 detto "EMIR" ed effettua, direttamente o attraverso una gestione discrezionale, transazioni su contratti derivati, il Cliente e la Banca si impegnano, ove richiesto, a concludere un accordo particolare che definisca le modalità i) di dichiarazione di tali transazioni e un repertorio di dati sulle negoziazioni e ii) di attuazione delle tecniche di attenuazione dei rischi.

4.2.6.2 Approvazione da parte del Cliente delle conferme delle sue transazioni su contratti derivati over the counter

La Banca stipula contratti derivati over-the-counter con alcuni suoi clienti (ad es. contratti di cambio a termine, contratti di opzioni su valute, metalli preziosi, azioni, cosiddetti contratti "swap", ecc.). Questo servizio è definito di "negoziazione in conto proprio" in quanto la Banca agisce come controparte del Cliente.

L'operazione istruita dal Cliente sarà prontamente seguita dall'invio al Cliente di una conferma rilasciata dalla Banca. La mancata conferma non pregiudicherà la validità della transazione.

Il Cliente è pregato di leggere attentamente il documento di conferma dell'ordine e di inviare eventuali commenti alla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Trascorso tale periodo, la conferma sarà considerata esatta e approvata dal Cliente, salvo evidente errore sostanziale.

Fermo restando quanto sopra, quando il Cliente è qualificato come "controparte non finanziaria" ai sensi del Regolamento EMIR, la conferma sarà ritenuta accurata e approvata dal Cliente, salvo errore manifesto, dopo un periodo di 2 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione. Questo periodo si riduce a un giorno lavorativo quando il cliente è qualificato come "controparte finanziaria" ai sensi del Regolamento EMIR. Quando una transazione viene conclusa dopo le ore 16, o con un Cliente situato in un fuso orario diverso e tale da non consentire di rispettare il termine fissato, i termini indicati nel presente paragrafo sono prorogati di un giorno lavorativo. Questo paragrafo non si applica in linea di principio ai Clienti persone fisiche.

I contratti derivati over-the-counter sono strumenti complessi che possono comportare un elevato grado di rischio. Per una descrizione completa dei prodotti interessati e dei rischi ad essi associati, si rimanda ai documenti pertinenti e alla Guida dell'investitore a disposizione del Cliente in conformità ai termini e alle condizioni di cui alle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 4.3: DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca svolge il servizio di deposito di strumenti finanziari lussemburghesi ed esteri. Tuttavia, essa potrà rifiutare il deposito di alcuni strumenti finanziari di cui non potrebbe garantire il deposito per qualsivoglia motivo.

4.3.1 FUNGIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Salvo eccezioni, e con previa informazione al Cliente, gli strumenti finanziari depositati sono considerati fungibili. Di conseguenza, la Banca sarà tenuta a restituire al Cliente soltanto strumenti finanziari della stessa natura senza aver l'obbligo di convergenza numerica.

> Indice

4.3.2 OBBLIGO DI APERTURA DI UN CONTO CORRENTE

Gli strumenti finanziari vengono depositati su un conto titoli a nome del Cliente. L'apertura di un conto titoli implica necessariamente l'apertura e la conservazione di un conto corrente. Tutte le operazioni relative agli strumenti finanziari possono essere contabilizzate su tale conto. I diritti di custodia, le commissioni e le spese per i servizi resi vi verranno addebitati periodicamente secondo quanto autorizzato dal Cliente. Se il deposito appartiene a più persone, i diritti di custodia, le commissioni e le spese potranno essere sostenute per l'intero a carico di una di esse.

4.3.3 STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI VIZI

Gli strumenti finanziari depositati devono essere conformi agli standard di buona consegna, ovvero autentici, in buone condizioni, non soggetti a opposizione o decadenza, liberi da qualunque indisponibilità o vincolo rispetto alla cedibilità o messa in garanzia, provvisti di tutti i documenti necessari alla registrazione. **Il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata autenticità o da eventuali vizi contenuti nei titoli depositati dallo stesso o da un rappresentante per suo conto.** Qualunque strumento finanziario ritenuto non conforme agli standard di buona consegna successivamente al deposito viene rimosso dal conto titoli del Cliente, il quale è tenuto a sostituire immediatamente detto strumento finanziario. In mancanza, la Banca ha il diritto di sostituire il suddetto strumento a spese del Cliente e di addebitarne il relativo importo in conto corrente oltre alle spese sostenute. La Banca può rifiutare di ricevere e conservare strumenti finanziari materializzati al portatore.

4.3.4 DEPOSITO/ISCRIZIONE PRESSO L'EMITTENTE O ALTRI CORRISPONDENTI

Fatta salva l'iscrizione dei vari conferimenti nell'ambito della catena di detenzione degli strumenti finanziari (deposito, registrazione contabile ecc.), la Banca è autorizzata a fare conservare gli strumenti finanziari che le vengono rimessi da o per conto del Cliente presso corrispondenti o sub-depositari con o senza sede nell'Unione Europea, oltre che di centri di deposito collettivi in Lussemburgo o all'estero, all'occorrenza su conti omnibus (di seguito i "Depositari"). La sua responsabilità si limita alla selezione del primo Depositario, nella misura in cui possa sceglierne uno. I depositi all'estero sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo di deposito e possono quindi essere influenzati da eventuali decisioni, specialmente di natura economica, prese all'interno dello Stato di riferimento. In tal caso, la responsabilità della Banca non potrà essere invocata e il Cliente sosterrà tutte le conseguenze pregiudizievoli che incidono sugli attivi detenuti per suo conto nel paese interessato. Disposizioni analoghe si applicano in caso di procedura di insolvenza che interessi un Depositario.

La custodia degli strumenti finanziari nell'ambito della catena di detenzione potrà avvenire a nome del Cliente, a nome della Banca o a nome di uno dei Depositari, ma per conto e ad esclusivo rischio del Cliente. Analogamente, il Cliente è consapevole che gli strumenti finanziari rimessi alla Banca o che la Banca (agendo in veste di commissionario o "nominee") sottoscriverà su disposizione del Cliente, potranno, a seconda dei casi, essere inseriti nel registro dell'emittente degli strumenti finanziari a nome del Cliente, a nome della Banca oppure a nome di un Depositario, per conto e ad esclusivo rischio del Cliente. **Di conseguenza, il Cliente accetta di essere tenuto a rimborsare alla Banca qualunque importo o a risarcirla, salvo in caso di colpa grave, per qualunque danno, spesa o altro esborso che la Banca potrebbe dover sostenere o subire in relazione alla registrazione degli strumenti finanziari a suo nome o a nome di uno dei Depositari o in ragione di qualunque azione legale o stragiudiziale, in Lussemburgo o all'estero, in cui dovesse essere coinvolta, di qualsiasi natura o fine (azione di arricchimento senza causa o equivalente ecc.).**

Ogni iscrizione contabile di uno strumento finanziario o di un diritto connesso a uno strumento finanziario, sul conto del Cliente si intenderà effettuato con riserva di consegna effettiva, ossia diverrà definitiva solo alla conferma dell'iscrizione dello strumento finanziario presso il Depositario. Di conseguenza, il Cliente acconsente che la Banca proceda con l'addebito sul conto di ogni strumento finanziario, o diritto, che avrebbe accreditato e che non ha potuto ricevere per qualsivoglia motivo.

Ogni ordine di borsa pertinente a uno strumento finanziario potrà essere evaso solo alla conferma della sua iscrizione contabile definitiva sul conto del Cliente.

4.3.5 RITIRO O TRASFERIMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che il ritiro o il trasferimento di strumenti finanziari è soggetto a vincoli e che i tempi possono variare in base al loro luogo di deposito e alla natura degli strumenti stessi.

4.3.6 EVENTI AVENTI UN IMPATTO SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Nell'ambito della funzione di depositaria, la Banca si occupa di monitorare gli eventi, di cui abbia conoscenza, aventi un impatto sugli strumenti finanziari. Essa gestisce gli atti di pertinenza dell'investitore, siano essi costituiti da operazioni puramente tecniche (divisione o raggruppamento di strumenti finanziari, ecc.) o rientranti nell'ambito di una gestione di buona amministrazione (riscossione di cedole, rimborso alla scadenza, ecc.). A tale proposito, **il Cliente acconsente che la Banca proceda con l'addebito sul conto** di ogni importo o strumento (cedole, strumenti finanziari rimborsabili ecc.) che avrebbe accreditato e che non ha potuto effettivamente incassare o ricevere per qualsivoglia motivo.

La Banca informa peraltro il Cliente riguardo a qualunque evento che, al contrario, richieda una sua pronuncia in merito (aumento di capitale, conversione di strumenti finanziari, partecipazione ad un'offerta pubblica, modalità di pagamento di un dividendo ecc.). **A tale proposito, il Cliente si impegna a fare conoscere la propria decisione alla Banca nel più breve tempo possibile. In mancanza di responso, in caso di risposta tardiva o in condizioni di urgenza, la Banca**

> Indice

prenderà la decisione che riterrà la meno rischiosa per il Cliente. Quest'ultimo incarica espressamente la Banca al riguardo, riconoscendo alla stessa la piena libertà d'azione in tal senso, escludendo pertanto ogni contestazione in merito all'opzione prescelta, anche qualora la scelta effettuata dovesse in seguito rivelarsi pregiudizievole.

4.3.7 EVENTI RELATIVI AGLI EMITTENTI

Indipendentemente dalla veste in cui la Banca agisce al momento della sottoscrizione di uno strumento finanziario, mandataria o commissionaria, o il titolo in virtù del quale detiene lo strumento finanziario per conto del Cliente, banca depositaria, titolare del conto o fiduciaria, quale che sia la giurisdizione interessata, la Banca non informerà il Cliente degli eventi che incidono sulla situazione finanziaria e, in generale, sulla vita dell'emittente, né agirà per conto del Cliente non essendo legalmente tenuta a farlo.

Con tale riserva, la Banca non è tenuta a:

(i) **rappresentare il Cliente in qualsivoglia procedimento, in modo particolare alle assemblee generali dell'emittente, né ad esercitare diritti di voto;**

(ii) **informare il Cliente dell'esistenza di procedimenti di riassetto, concordato, fallimento, liquidazione o procedimenti analoghi concernenti l'emittente, né di qualunque altro procedimento, sia esso in fase contenziosa o meno, avviato o non avviato nei confronti dell'emittente, come per esempio un'azione collettiva ("class action").** La "class action" è un procedimento attraverso il quale una o più persone decidono di adire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, in linea di principio da un emittente, per un danno comune subito da un gruppo comprendente un numero indeterminato di individui lesi da tale danno.

(iii) **esercitare per conto del Cliente o, più in generale, fare valere qualsivoglia diritto nell'ambito di tali procedure, di cui si dovrà fare carico il Cliente.**

4.3.8 OBBLIGHI DEL CLIENTE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE E DELLE AUTORITÀ DI MERCATO

Spetta al Cliente conformarsi a tutti gli obblighi a cui potrebbe essere soggetto in veste di dirigente o azionista di società quotate ed assicurarsi di adempiere, all'occorrenza, agli obblighi di dichiarazione derivanti dal superamento della soglia di partecipazione.

4.3.9 ULTERIORE REGISTRAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Qualora gli strumenti finanziari depositati dal Cliente alla Banca dovessero essere soggetti, prima della loro registrazione contabile, ad una procedura di ulteriore registrazione, il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca qualunque documento ed informazione che riceverà al riguardo, tra il momento della loro consegna alla Banca e quello dell'ulteriore registrazione.

4.3.10 RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI TERZI E MANDATO DEL CLIENTE

La Banca richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la detenzione di strumenti finanziari, soprattutto esteri, e l'esecuzione di operazioni su tali strumenti portano, in applicazione di alcune disposizioni di legge nazionali, alcuni operatori dei mercati in questione e soprattutto le autorità nazionali, i Depositari e gli emittenti di detti strumenti a richiedere alla Banca di trasmettere loro alcune informazioni riservate relative al Cliente o relative all'identità del Titolare effettivo degli strumenti o addirittura ad aprire un conto segregato a nome del Cliente.

Di conseguenza, il Cliente conferisce espressamente alla Banca, nella misura del necessario, il potere di trasmettere qualsiasi informazione richiesta, in particolare alle autorità nazionali, agli emittenti di strumenti finanziari o ai Depositari della Banca (di seguito le "Entità") e, all'occorrenza, a qualunque mandatario debitamente autorizzato da tali Entità. Tali informazioni potranno comprendere in modo particolare il numero di strumenti finanziari detenuti dal Cliente presso la Banca nonché le informazioni relative alle operazioni di acquisto o cessione di detti titoli. Il Cliente autorizza inoltre la Banca a trasmettere, su richiesta, la propria identità e le proprie coordinate bancarie alle Entità e ai mandatari in questione. Il Cliente conferisce altresì mandato alla Banca a procedere all'apertura di un conto segregato che potrebbe essere necessario in tale ambito.

La Banca non è ritenuta responsabile di eventuali danni o pregiudizi diretti o indiretti derivanti da o legati all'esecuzione del presente mandato. Essa non può garantire la riservatezza delle informazioni così trasmesse. Il Cliente riconosce che è sua responsabilità informarsi, prima di investire in strumenti finanziari, in merito all'eventuale applicazione delle suddette disposizioni di legge o regolamentari.

Gli obblighi della Banca si limitano esclusivamente alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti. La Banca non può in alcun caso valutare la pertinenza di una qualsiasi richiesta formulata da tali Entità e può soltanto assicurarsi che esse rispettino le leggi e norme in vigore.

4.3.11 SEPARAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI AL DEPOSITARIO

Ove lo reputi utile o nell'interesse del Cliente, riguardo in particolare alla sua situazione personale, e per quanto informata e in grado di interpretare le regole applicabili, soprattutto nel paese di residenza del Cliente, la Banca può chiedere ai Depositari di conservare alcuni strumenti finanziari su conti distinti dai conti omnibus generalmente utilizzati. Una tale separazione, nel rispetto delle norme applicabili e purché si soddisfino le condizioni eventualmente previste, consente al Cliente di beneficiare di un esonero dall'imposizione alla quale rischierebbe altrimenti di essere indebitamente soggetto.

In tale quadro, in assenza di sue obiezioni, e sempreché siano soddisfatte le eventuali condizioni, il Cliente accetta che i suoi strumenti finanziari idonei siano conservati su un

> Indice

conto segregato nei registri del Depositario. Di conseguenza, accetta altresì che alcune sue informazioni siano trasmesse a questo Depositario e, specificamente, i suoi dati identificativi, il suo indirizzo, il numero e il dettaglio degli strumenti finanziari iscritti nei registri della Banca a suo nome. Il Cliente autorizza pertanto la Banca a comunicare queste informazioni al Depositario ed è consapevole che quest'ultimo potrà essere tenuto a utilizzarle o comunicarle a qualsiasi persona, autorità di tutela o di controllo, e in particolare alle autorità tributarie competenti laddove tale comunicazione sia richiesta dalle leggi e dai regolamenti applicabili o si riveli necessaria al buon esito dell'incarico del Depositario.

Anche qualora il Cliente ritenga di adempiere alle condizioni eventualmente richieste, non può escludere che le autorità fiscali competenti contestino il mancato incasso di importi che ritengano dovuti.

Di conseguenza, il Cliente prende atto di essere tenuto a trasferire alla Banca, alla prima richiesta della medesima, ogni somma di cui le autorità fiscali in oggetto richiedano la restituzione, aumentata degli eventuali interessi, interessi di mora o anche delle sanzioni imposte da tali autorità, fermo restando il diritto del Cliente di contestare ulteriormente, nei confronti delle stesse autorità, tale restituzione.

ARTICOLO 4.4: POLITICA DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

La Banca provvede all'esecuzione delle istruzioni trasmesse dal Cliente tutelandone al meglio gli interessi ed agendo conformemente alla propria **politica di esecuzione al meglio**. La presente politica potrà essere trasmessa al Cliente su supporto durevole, per via elettronica o altra modalità, ma è anche disponibile attraverso il sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Il nostro approccio alla conformità" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Il cliente opta per una modalità elettronica di invio, attraverso il sito internet summenzionato, delle informazioni in materia di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla banca con altra modalità e, in particolare, in formato cartaceo.

Ai fini di tale esecuzione, la Banca può ricorrere all'ausilio di terzi.

In assenza di ordine specifico del Cliente, la Banca sceglierà il luogo e la modalità di esecuzione degli ordini relativi a uno strumento finanziario. In linea di principio, la Banca eseguirà o farà eseguire questi ordini su una piattaforma di negoziazione, ossia su un mercato regolamentato, un MTF (*Multilateral Trading Facility*) o un OTF (*Organised Trading Facility*). In questo caso, alla transazione si applicano le norme e gli usi della piattaforma di negoziazione. Il Cliente accetta tuttavia che gli ordini su strumenti finanziari possano essere eseguiti al di fuori di una piattaforma di negoziazione quando la normativa lo consente.

Gli ordini sono soggetti alle norme e agli usi applicabili nei Paesi e sui mercati o sui sistemi di negoziazione interessati. Gli ordini possono essere eseguiti solo se conformi a tali norme e usi e nella misura e alle condizioni in essi previste. La Banca non è tenuta a informare il Cliente in merito al tenore di tali norme, in assenza di domanda da parte del Cliente. La Banca declina ogni responsabilità in caso di mancata esecuzione di un ordine impartito dal Cliente a causa della non conformità di quest'ultimo alle norme applicabili o per qualsiasi altro motivo derivante dall'applicazione di queste norme (ad esempio, a titolo non esaustivo, la chiusura dei mercati interessati, la sospensione delle quotazioni, ecc.). Si richiama espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto che le norme applicabili variano a seconda dei Paesi e dei mercati o sistemi di negoziazione interessati (ad esempio per quanto riguarda i quantitativi minimi di titoli che possono essere venduti/acquistati, i tempi di esecuzione o di annullamento di un ordine, i tempi di liquidazione, ecc.). In caso di dubbi, spetta al Cliente informarsi sul complesso di queste norme, eventualmente presso la Banca.

Secondo gli usi in vigore in alcune piazze finanziarie, gli ordini con limite di cambio vengono automaticamente annullati in determinate circostanze. La Banca qualora lo ritenesse nell'interesse del Cliente, potrà tuttavia prendere l'iniziativa di trasmettere nuovamente l'ordine affinché venga eseguito secondo le istruzioni inizialmente impartite.

Per quanto riguarda in particolare gli ordini con limite di cambio su azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su una piattaforma di negoziazione che non vengono eseguiti immediatamente in condizioni prevalenti sul mercato, la Banca non sarà tenuta a renderli accessibili agli altri partecipanti del mercato, salvo in caso di domanda scritta del Cliente accettata dalla Banca.

La Banca potrà non accettare un ordine del Cliente per motivi legittimi, in particolare ordini senza limite realistico od ordini su strumenti finanziari che si sospetta non possano essere consegnati.

Le domande di annullamento o modifica di un ordine possono essere prese in considerazione solo quando vengono validamente ricevute dalla Banca e purché i) l'ordine iniziale non sia già stato eseguito e ii) la modifica o l'annullamento sia possibile tenuto conto delle norme di funzionamento applicabili ai mercati, ai sistemi di negoziazione o ai luoghi di esecuzione interessati.

ARTICOLO 4.5: PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI DISPOSTE DA UN CLIENTE TRAMITE UN INTERMEDIARIO

In alcuni casi, il Cliente può richiedere di far eseguire operazioni di borsa trasmettendo ordini direttamente all'interme-

> Indice

diario prescelto. Può anche affidare la gestione dei suoi attivi a un terzo, gestore professionista, che ha incaricato a tal fine e autorizzato a trasmettere i suoi ordini direttamente all'intermediario di fiducia, a suo nome ma per conto del Cliente.

In tal caso, le istruzioni verranno inserite nei sistemi della Banca, che si limita a svolgere un ruolo di detentore del conto.

Prima di trasmettere degli ordini a un intermediario, il Cliente si assicura che la Banca non sollevi obiezioni per il ricorso all'intermediario in oggetto. **La Banca ha il diritto di rifiutare in qualunque momento, per motivi legittimi, qualunque rapporto con un dato intermediario. Essa ne informerà il Cliente.**

La Banca può inoltre rifiutare, a spese del Cliente, di concludere un'operazione qualora:

- l'operazione non si concluda con una "consegna contro pagamento";
- gli attivi sul conto del Cliente siano insufficienti o indisponibili per qualsivoglia motivo;
- la Banca non tratti la valuta dell'operazione;
- la Banca non disponga di un corrispondente nell'ambito del mercato in questione;
- le norme applicabili al mercato in questione impongano restrizioni sulla detenzione di strumenti finanziari.

Il Cliente si impegni ad avvisare il giorno stesso la Banca di ogni ordine trasmesso all'intermediario. Si impegna a risarcire e mantenere indenne la Banca da tutte le conseguenze dirette o indirette e da tutte le spese derivanti dalla realizzazione di un'operazione di tale natura. Il Cliente dichiara in particolare di farsi carico di tutte le conseguenze finanziarie di una notifica tardiva alla Banca di un ritardo nel ricalcolo delle posizioni o di un'eventuale inadempienza dell'intermediario. La Banca non potrà infine essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate alla sua accettazione o al rifiuto di concludere un'operazione, salvo il caso di colpa grave o dolo da parte sua.

Ogni credito di qualsivoglia importo sul conto del Cliente si intenderà effettuato salvo buon fine. Analogamente, ogni contabilizzazione di uno strumento finanziario sul conto del Cliente si intenderà effettuato con riserva di consegna effettiva. A tale proposito, il Cliente acconsente che la Banca proceda con l'addebito sul conto di ogni importo o strumento finanziario che avrebbe accreditato e che non ha potuto incassare o ricevere per qualsivoglia motivo.

> Indice

ARTICOLO 5.1: OPERAZIONI DI CREDITO

La Banca può accordare al Cliente diverse forme di credito che, fatte salve le norme estere eventualmente applicabili, sono disciplinate dalle disposizioni seguenti.

Esse di applicheranno all'insieme delle operazioni di credito, presenti o future, concluse fra il Cliente e la Banca, a prescindere dalla loro forma, che siano o non siano oggetto di una convenzione scritta (di seguito la "Convenzione di credito").

Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali si applicano, dalla loro decorrenza, a tutte le operazioni di credito in corso e prevalgono pertanto su ogni disposizione contraria che potrebbe essere stata pattuita in precedenza.

5.1.1 DEFINIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CREDITO

"Azionista/i": designa, qualora il Cliente sia una persona giuridica, l'azionista/gli azionisti diretto/i o indiretto/i del Cliente.

"Caso di insolvenza": designa il verificarsi i) dell'incapacità del Cliente di onorare un obbligo di pagamento verso la Banca, o ii) di ogni caso di esigibilità anticipata.

"Credito": designa tutte le operazioni che implicano la messa a disposizione da parte della Banca di fondi a favore del Cliente, che quest'ultimo dovrà rimborsarle.

"Scoperto autorizzato": designa un'autorizzazione rilasciata al Cliente di addebito in conto nei termini in deroga alle Condizioni Generali della Banca ed entro il limite stabilito dalla Banca conformemente alle disposizioni contrattuali convenute tra le parti.

"Scadenza Finale": designa il termine massimo entro il quale il Credito dovrà essere integralmente rimborsato in capitale, interessi, commissioni, spese e oneri accessori. Qualora la Scadenza Finale non corrispondesse a un Giorno Lavorativo, questa sarà riportata al primo Giorno Lavorativo seguente.

"EURIBOR" (*Euro Interbank Offered Rate*) indica il tasso d'interesse annuo, amministrato dall'EMMI (*European Money Market Institute*) (o qualunque altro amministratore autorizzato che gli subentri), a cui gli istituti di credito dei Paesi dell'Unione europea e dell'AELS possono ottenere fondi in euro senza garanzia sul mercato monetario per una durata analoga a quella del periodo di interessi considerato.

Nel caso in cui l'EURIBOR per la durata (tenor) convenuta non fosse ufficialmente pubblicato per un periodo di interessi, l'EURIBOR per tale periodo di interessi sarà determinato per interpolazione lineare tra l'EURIBOR pubblicato per la durata (tenor) immediatamente inferiore a quella del periodo di interessi e il tasso EURIBOR pubblicato per la durata immediatamente superiore a quella del periodo di interessi.

In caso di Evento che incida sull'Indice EURIBOR, il tasso applicabile a decorrere dal primo giorno del periodo d'interesse successivo alla Data dell'Evento che incide sull'Indice EURIBOR (il "Periodo d'Interesse considerato") sarà:

i. il tasso sostitutivo dell'EURIBOR raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, (x) l'ultimo Tasso a termine ESTR pubblicato da un fornitore o divulgatore di dati finanziari autorizzato prima dell'inizio del Periodo d'Interesse considerato per una scadenza corrispondente al periodo d'interesse considerato, (y) aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l'EURIBOR per la scadenza (tenor) convenuta e il Tasso a Termine ESTR per la stessa scadenza (tenor) convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato), su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell'Evento che incide sull'Indice EURIBOR;

iii. qualora non fosse possibile determinare un tasso sostitutivo come indicato al paragrafo ii che precede (in particolare in assenza del Tasso a Termine ESTR):

   a) per i periodi d'interesse di durata inferiore o uguale a 3 mesi, (x) il tasso ESTR capitalizzato, calcolato sul periodo d'interesse che precede l'inizio del Periodo d'Interesse considerato, (y) aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l'EURIBOR per la scadenza (tenor) convenuta e l'ESTR capitalizzato sulla durata corrispondente alla stessa scadenza (tenor) convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato) su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell'Evento che incide sull'Indice EURIBOR;

   b) per i periodi d'interesse di durata superiore a 3 mesi, (x) il tasso ESTR capitalizzato, calcolato su un periodo di 1 (un) mese di calendario prima dell'inizio del Periodo d'Interesse considerato, (y) aumentato di un differenziale pari alla mediana della differenza quotidiana tra l'EURIBOR per la scadenza (tenor) convenuta e l'ESTR capitalizzato sulla durata corrispondente alla stessa scadenza (tenor) convenuta (come fornito e pubblicato da un fornitore o divulgatore di informazioni finanziarie autorizzato), su un periodo di 5 (cinque) anni che termina alla Data dell'Evento che incide sull'Indice EURIBOR.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti (i), (ii) e/o (iii) può essere necessario procedere alla modifica di uno o più elementi delle convenzioni di credito. In tal caso, le parti si impegnano a negoziare in buona fede per 90 giorni tutte le modifiche eventualmente richieste dall'occasione.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento EURIBOR,

- **"Autorità Competente" designa:**

a) il Gruppo di lavoro sui tassi d'interesse esenti da rischi dell'Eurozona (Working Group on Euro Risk-Free Rates) della Banca Centrale Europea, l'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione europea, oppure

> *Indice*

b) l'EMMI (European Money Market Institute), in quanto amministratore dell'Euribor, oppure

c) l'autorità competente ai sensi del Regolamento UE 2016/1011 per supervisionare l'EMMI in qualità di amministratore dell'Euribor, oppure

d) l'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento UE 2016/1011, oppure

e) la Banca Centrale Europea,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Tasso a Termine ESTR"** designa il tasso a termine ESTR amministrato e pubblicato dall'amministratore autorizzato.

Ai fini della definizione degli indici di riferimento EURIBOR ed ESTER:

- **"Evento che incide sull'Indice" significa:**

a) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Banca Centrale Europea, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiari che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

b) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiari (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato; e/o

c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o

e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita (salvo in caso di sospensione di carattere tecnico o amministrativo) di essere pubblicato sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

- **"Data dell'Evento che incide sull'Indice" significa:**

a) per i casi di cui ai punti a) ed e) della definizione di "Evento che incide sull'Indice", la data in cui l'indice interessato cessa effettivamente di essere pubblicato in via definitiva o fornito dall'amministratore (e non, eventualmente, la data di pubblicazione dell'informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente);

b) per i casi di cui ai punti b), c) e d) della definizione "Evento che incide sull'Indice", la data effettiva della mancata rappresentatività, del divieto o dell'illegalità, o ancora della revoca dell'autorizzazione o della registrazione dell'amministratore dell'indice interessato, rispettivamente (e non la data di pubblicazione dell'informativa o della dichiarazione pubblica corrispondente);

"EONIA (Euro OverNight Index Average)": dal 4 gennaio 2022, designa l'€STR maggiorato di 8,5 punti base (0,085%) all'anno.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

"ESTER" o "€STR" (Euro Short Term Rate) indica il tasso overnight delle operazioni nell'eurozona, espresso come tasso annuo pubblicato ogni giorno TARGET dalla Banca Centrale Europea (BCE) (o qualunque altro amministratore che le subentri) sul suo sito.

In caso di Evento che incida sull'Indice €STR, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice €STR sarà:

i. il tasso sostitutivo dell'€STR formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso di interesse del deposito overnight (Eurosystem Deposit Facility Rate - EDFR) utilizzato dalle banche dell'eurozona e pubblicato dalla Banca Centrale Europea sul proprio sito, maggiorato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra l'€STR e l'EDFR su un periodo di 30 Giorni TARGET che termina alla data in cui l'€STR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

> Indice

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento €STR, il termine **"Autorità Competente"** designa:

a) il Gruppo di lavoro sui tassi d'interesse esenti da rischi dell'Eurozona (Working Group on Euro Risk-Free Rates) della Banca Centrale Europea, l'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari (FSMA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione europea, oppure

b) la Banca Centrale Europea (o qualsiasi amministratore successivo dell'€STR), oppure

c) un comitato istituito ufficialmente o convocato dalla Banca Centrale Europea (o qualsiasi amministratore successivo dell'€STR) al fine di raccomandare un indice successore dell'€STR, oppure

d) l'autorità nazionale competente designata da ciascuno Stato membro ai sensi del regolamento UE 2016/1011,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

"Indennità Sostitutiva": designa, all'occorrenza, l'indennità dovuta alla Banca in caso di rimborso totale o parziale del Credito prima della Scadenza Finale o prima di qualsiasi scadenza di rimborso stabilita, sia nel caso di esigibilità anticipata su iniziativa della Banca che di rimborso anticipato su iniziativa del Cliente.

Tale indennità sarà determinata in base alla durata restante decorrente fino alla scadenza in questione, dell'importo rimborsato anticipatamente e di un tasso corrispondente alla differenza tra il tasso applicabile a titolo del Credito e il tasso di sostituzione offerto alla Banca sul mercato monetario.

"Giorno Lavorativo": designa tutti i giorni interi in cui è operativo il mercato interbancario e in cui le banche sono aperte in Lussemburgo.

"Giorno TARGET": designa i giorni di apertura del sistema europeo di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale ovvero tutti i giorni durante i quali si possono eseguire le transazioni/i pagamenti in EURO.

"LIBOR": indica il tasso interbancario offerto a Londra, amministrato da ICE Benchmark Administration Limited (o qualsiasi altro soggetto che si sostituisca ad esso nell'amministrazione dell'indice) per il periodo, pubblicato sulle pagine LIBOR01 e LIBOR02 per la valuta interessata su Thomson Reuters (o qualsiasi altra pagina Thomson Reuters sostituitasi ad esse per pubblicare l'indice).

Nel caso in cui il LIBOR per la durata (tenor) convenuta non fosse ufficialmente pubblicato per un periodo di interessi, il LIBOR per tale periodo di interessi sarà determinato per interpolazione lineare tra il LIBOR pubblicato per la durata (tenor) immediatamente inferiore a quella del periodo di interessi e il LIBOR pubblicato per la durata immediatamente superiore a quella del periodo di interessi.

Se questo tasso cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato, LIBOR indicherà:

i. il tasso sostitutivo del LIBOR formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso corrispondente a (x) la media aritmetica del Tasso Esente da Rischi Pertinente tra il primo e l'ultimo giorno del periodo di interessi in questione (y) aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il LIBOR per la durata (tenor) convenuta e il Tasso Risk-Free pertinente, su un periodo di 365 giorni solari che termina il giorno in cui il LIBOR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato. In deroga a quanto sopra, se non esistono tassi sostitutivi del LIBOR overnight ("LIBOR Overnight") nella valuta interessata come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso corrispondente a (x) il Tasso Esente da Rischi Pertinente (y) aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il LIBOR overnight e il Tasso Esente da Rischi Pertinente, su un periodo di 365 giorni solari che termina il giorno in cui il LIBOR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento LIBOR:

- **"Tasso Banca Centrale Pertinente"** designa:

a) per la GBP, il tasso bancario della Bank of England;

b) per l'USD, il tasso di finanziamento bancario overnight della FED (OBFR);

c) per il CHF, il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera (SNB Policy Rate);

d) per il JPY, il Policy Rate Balance of the Complementary Deposit Facility pubblicato dalla Bank of Japan.

- **"Tasso Esente da Rischi Pertinente"**: designa il tasso di interesse risk-free identificato per ogni valuta come segue:

a) per il dollaro statunitense (USD), il SOFR,

b) per la sterlina britannica (GBP), il SONIA,

c) per il franco svizzero (CHF), il SARON,

d) per lo yen (JPY), il TONA.

- **"Autorità Competente"** designa:

a) il Gruppo di lavoro sui tassi di riferimento risk-free per la sterlina (Working Group on Sterling Risk Free Reference Rates) istituito dalla Bank of England e dalla Financial Conduct Authority (FCA), o

b) ICE Benchmark Administration in qualità di amministratore del LIBOR (o qualsiasi amministratore successivo del LIBOR) o la relativa autorità di vigilanza, o

c) la FCA, o

> Indice

d) la Bank of England,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Giorno Lavorativo":** designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a Londra, New York, Tokyo, Zurigo a seconda della valuta interessata

"Apertura di Credito": designa l'impegno della Banca a concedere credito al Cliente, il quale ha il diritto, su semplice domanda di Prelievo, di ottenere la messa a disposizione immediata, attraverso una o più operazioni, di una parte o della totalità dei fondi promessi conformemente alle disposizioni contrattuali convenute tra le parti.

"Prestito": designa il Credito tramite il quale la Banca accetta di accreditare sul conto del Cliente una certa somma di denaro conformemente alle disposizioni contrattuali convenute tra le parti.

"Capitale": Importo messo a disposizione del Cliente e che quest'ultimo deve rimborsare alla Banca a titolo del Credito, esclusi interessi, commissioni, spese ed oneri accessori.

"SARON": designa il Swiss Average Rate Overnight amministrato da SIX Swiss Exchange o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

In caso di Evento che incida sull'Indice SARON, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice SARON sarà:

i. il tasso sostitutivo del SARON formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera (*SNB Policy Rate*) aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il SARON e il tasso di riferimento della Banca nazionale svizzera, su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il SARON cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento SARON:

- **"Autorità Competente"** designa:

a) il Gruppo di lavoro nazionale sui tassi di riferimento in franchi svizzeri (Groupe de Travail National sur les Taux de Référence en Francs Suisses) istituito dalla Banca nazionale svizzera, o

b) SIX Swiss Exchange in qualità di amministratore del SARON (o qualsiasi amministratore successivo del SARON) o la relativa autorità di vigilanza, o

c) la Banca nazionale svizzera, o

d) un comitato istituito ufficialmente o convocato da uno di questi soggetti al fine di raccomandare un indice successore del SARON o qualsiasi altro indice sostitutivo,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Giorno Lavorativo":** designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a Zurigo.

- "**Evento che incide sull'Indice SARON"** significa:

a) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Banca nazionale svizzera, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiari che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

b) la pubblicazione di un comunicato o un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiari (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato o (iii) che l'utilizzo dell'indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o

c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o

e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

"SOFR": designa il Secured Overnight Financing Rate amministrato dalla Federal Reserve Bank di New York o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad esso nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

> Indice

In caso di Evento che incida sull'Indice SOFR, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice SOFR sarà:

i. il tasso sostitutivo del SOFR formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il FED's Overnight Bank Funding Rate (OBFR) pubblicato dalla Federal Reserve Bank di New York aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il SOFR e l'OBFR su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il SOFR cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento SOFR:

- **"Autorità Competente"** designa:

a) il Federal Reserve Board o la Federal Reserve Bank di New York, o

b) un comitato istituito ufficialmente o convocato da uno di questi soggetti al fine di raccomandare un indice successore del SOFR o qualsiasi altro indice sostitutivo,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Giorno Lavorativo":** designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a New York.

- "**Evento che incide sull'Indice SOFR"** significa:

a) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Federal Reserve Board o della Federal Reserve Bank of New York, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiari che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

b) la pubblicazione di un comunicato o un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiari (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato o (iii) che l'utilizzo dell'indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o

c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o

e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

"SONIA": designa lo Sterling Overnight Index Average amministrato dalla Bank of England o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad essa nell'amministrazione di questo indice.

In caso di Evento che incida sull'Indice SONIA, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice SONIA sarà:

i. il tasso sostitutivo del SONIA formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il Bank of England's Bank Rate pubblicato dalla Bank of England aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il SONIA e il Bank of England's Bank Rate su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il SONIA cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento SONIA:

- **"Autorità Competente"** designa:

a) la Bank of England (o qualsiasi amministratore successivo del SONIA), oppure

b) un comitato istituito ufficialmente o convocato dalla Bank of England (o qualsiasi amministratore successivo del SONIA) al fine di raccomandare un indice successore del SONIA o qualsiasi altro indice sostitutivo, oppure

c) la Financial Conduct Authority (FCA),

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Giorno Lavorativo":** designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a Londra.

- "**Evento che incide sull'Indice SONIA"** significa:

> Indice

a) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice interessato, della Bank of England o della FCA, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiari che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

b) la pubblicazione di un comunicato o un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiari (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato o (iii) che l'utilizzo dell'indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o

c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o

e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

"Prelievo": nell'ambito di un'Apertura di Credito, decisione del Cliente di richiedere la messa a disposizione della totalità o di una parte dei fondi che gli sono concessi. L'importo totale in capitale di differenti Prelievi non potrà in alcun caso essere superiore all'importo del Capitale concesso dalla Banca nell'ambito dell'Apertura di Credito.

"TONA": designa il *Tokyo Overnight Average Rate* amministrato dalla Bank of Japan o da qualsiasi altro soggetto che potrebbe sostituirsi ad essa nell'amministrazione di questo indice e pubblicato sul suo sito.

In caso di Evento che incida sull'Indice TONA, il tasso applicabile a decorrere dalla Data dell'Evento che incide sull'Indice TONA sarà:

i. il tasso sostitutivo del TONA formalmente raccomandato da un'Autorità Competente, compresi eventuali differenziali di tasso d'interesse o adeguamenti; oppure

ii. se non esistono tassi sostitutivi applicabili come indicato al paragrafo i. precedente, il Policy Rate Balance of the Complementary Deposit Facility pubblicato dalla Bank of Japan aumentato di un differenziale che rappresenta la media aritmetica della differenza giornaliera tra il TONA e il Policy Rate Balance of the Complementary Deposit Facility pubblicato dalla Bank of Japan su un periodo di 30 Giorni Lavorativi che termina il giorno in cui il TONA cessa di essere pubblicato o non può più essere utilizzato.

Per qualsiasi calcolo basato su questo tasso in una data che non è un Giorno Lavorativo, il tasso utilizzato sarà quello pubblicato il Giorno Lavorativo precedente.

Ai fini della definizione dell'indice di riferimento TONA:

- **"Autorità Competente"** designa:

a) il Comitato intersettoriale sui tassi di interesse di riferimento in yen giapponesi (Cross-Industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks), oppure

a) la Bank of Japan, oppure

c) la Japanese Financial Services Agency, oppure

d) un comitato istituito ufficialmente o convocato da uno di questi soggetti al fine di raccomandare un indice successore del TONA o qualsiasi altro indice sostitutivo,

nonché qualsiasi altra autorità che si sostituisca o succeda a una delle entità summenzionate o che sia legalmente autorizzata a esercitarne gli uffici.

- **"Giorno Lavorativo"**: designa un giorno in cui le banche sono aperte (anche per operazioni di cambio o depositi in valuta estera) a Tokyo.

- **"Evento che incide sull'Indice TONA"** significa:

a) la pubblicazione di un comunicato o di un'informativa da parte o a nome dell'amministratore dell'indice interessato, dell'autorità di supervisione normativa dell'indice, della Bank of Japan o della FSA, di un'autorità competente in materia di fallimento dell'amministratore dell'indice interessato, di un'autorità competente in materia di risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, di una giurisdizione o di qualunque altra entità competente in materia di fallimento o risoluzione dell'amministratore dell'indice interessato, in cui si dichiari che l'amministratore dell'indice interessato ha cessato o cesserà in via permanente o indefinita di fornire l'indice interessato (a condizione che in tale momento non vi sia un amministratore designato come suo successore per la pubblicazione dell'indice interessato); e/o

b) la pubblicazione di un comunicato o un'informativa da parte dell'autorità di supervisione dell'amministratore dell'indice interessato in cui si dichiari (i) che l'indice interessato non è o non sarà più rappresentativo del mercato sottostante in futuro e che tale rappresentatività non può essere ripristinata, (ii) che l'utilizzo dell'indice interessato è stato o sarà vietato

> Indice

o (iii) che l'utilizzo dell'indice interessato sarà sottoposto a limitazioni o a conseguenze sfavorevoli; e/o

c) il calcolo di qualunque pagamento dovuto nell'ambito del contratto utilizzando l'indice interessato è diventato o diventerà vietato o illegale per le Parti; e/o

d) una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di qualunque amministratore precedentemente autorizzato a pubblicare l'indice interessato, adottata in applicazione dell'articolo 35 del Regolamento (EU) 2016/1011; e/o

e) l'indice interessato cessa in via permanente o indefinita di essere pubblicato (salvo per motivi amministrativi e/o tecnici) sulla pagina interessata dal fornitore di informazioni incaricato in tal senso e nessun altro fornitore di informazioni garantisce la pubblicazione della stessa o di un'altra pagina a tale scopo.

5.1.2 DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara:

a) di avere piena facoltà e capacità di sottoscrivere la Convenzione di credito la quale, insieme all'esecuzione degli obblighi che ne risultano, ove necessario, è stata debitamente e validamente autorizzata in base, nello specifico, alle leggi e ai regolamenti applicabili;

b) né la firma della Convenzione di credito, né l'esecuzione di una qualsiasi di queste disposizioni è incompatibile con le leggi e i regolamenti a cui il Cliente è soggetto, con un contratto o un qualsiasi atto da cui sia vincolato;

c) la Convenzione di credito costituisce il Cliente un obbligo legale, valido e vincolante in tutte le sue disposizioni;

d) non esistono a suo carico azioni pendenti, in particolare di natura amministrativa o penale, di contestazione né più in generale eventi che potrebbero ripercuotersi negativamente sulle sue attività, i suoi attivi o la sua situazione finanziaria;

e) non sussistono circostanze che potrebbero rientrare nei casi di esigibilità anticipata ai sensi della Convenzione di credito;

f) se è una persona giuridica, per quanto a conoscenza, nessuna delle sue filiali, nessuno dei loro rappresentanti legali, amministratori, dirigenti e rispettivi impiegati:

(1) è una Persona Sanzionata ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

(2) è una persona:

i. detenuta o controllata da una Persona Sanzionata;

ii. situata, costituita o residente in un Territorio Sottoposto a Sanzione ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

iii. impegnata in un'attività con una Persona Sanzionata;

iv. che abbia ricevuto fondi o qualsiasi altro attivo da una Persona Sanzionata;

v. impegnata in una attività con una persona situata, costituita o residente in un Territorio posto Sotto Sanzione.

Si considerano tali dichiarazioni reiterate nel corso di tutta la durata della Convenzione di credito.

Il Cliente riconosce che le dichiarazioni precedenti sono state determinanti ai fini dell'assenso della Banca.

5.1.3 IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna ad accertarsi che il conto disponga di fondi sufficienti a coprire, in ogni momento, il pagamento di somme dovute a titolo del Credito.

Il Cliente s'impegna inoltre, fino al pagamento della totalità delle somme dovute a titolo del Credito, a quanto segue:

a) informare previamente la Banca, sempreché questa lo richieda, di ogni garanzia reale e/o personale che impegni i suoi attivi e conferita a favore di terzi e concedere che benefici, se richiesto dalla Banca, dello stesso grado di garanzia o di un'altra forma di garanzia che la Banca riterrà equivalente;

b) rinunciare a subordinare ogni debito, presente o futuro, nei confronti della Banca e, pertanto, impegnarsi affinché i suoi obblighi a fronte del Credito siano almeno dello stesso grado in diritto e in priorità di pagamento rispetto a quelli presenti o futuri che il Cliente ha o avrà nei confronti di terzi;

c) informare la Banca, non appena ne sarà a conoscenza, di qualsiasi fatto che potrebbe secondo la Banca costituire o prefigurare un caso di esigibilità anticipata;

d) comunicare alla Banca, qualora il Cliente sia una persona giuridica, su una base annua, un bilancio provvisorio a chiusura di ogni esercizio, e il bilancio definitivo entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ed entro il termine massimo di sette mesi dalla chiusura;

e) informare previamente la Banca, non appena ne sia a conoscenza, producendo i documenti giustificativi necessari, di tutti i cambiamenti di ordine giuridico o fiscale che lo riguardano, e in modo particolare in caso di fusione, scissione, assorbimento e più generalmente di modifica di azionariato che potrebbe avere conseguenze significative sulla sua attività;

f) informare tempestivamente la Banca, nel caso in cui una delle dichiarazioni sopra menzionate non fosse più esatta, e ciò fintantoché il Cliente resterà debitore di una qualsiasi somma nei confronti della Banca;

g) informare la Banca, non appena ne sia a conoscenza, di tutti i fatti che potrebbero pregiudicare in modo grave la sua capacità di far fronte ai suoi obblighi relativamente al Credito o a qualsiasi altro impegno assunto presso terzi, sia di diminuire il valore delle garanzie concesse

> Indice

alla Banca o di compromettere la loro validità o la loro realizzazione;

h) non utilizzare direttamente o indirettamente i fondi prestati e non prestare, portare o rendere altrimenti disponibili tali fondi a una delle sue filiali, joint-venture o qualsiasi altra persona per ogni operazione che avrebbe per oggetto o per effetto il finanziamento o la facilitazione delle attività o delle relazioni d'affari:

(1) con una Persona Sanzionata o con una persona situata in un Territorio Sottoposto a Sanzione o,

(2) atti a costituire in qualunque modo una violazione delle Sanzioni Internazionali, ai sensi delle presenti Condizioni Generali;

i) non utilizzare alcun reddito, fondo o profitto proveniente da qualunque attività o operazione realizzata con una Persona Sanzionata o con qualsiasi persona situata in un Territorio Sottoposto a Sanzione con lo scopo di rimborsare o pagare tutte le somme dovute alla Banca a qualsivoglia titolo.

5.1.4 INTERESSI

Gli interessi saranno calcolati tenendo conto del numero esatto dei giorni di messa a disposizione dei fondi sulla base di un anno di 360 giorni (o di 365 giorni qualora la valuta del Credito sia le GBP, anche gli anni bisestili).

5.1.5 VERIFICARSI DI NUOVE CIRCOSTANZE

Ogni Convenzione di credito è stipulata sulla base di dati legali, economici, commerciali e monetari in vigore il giorno della sua sottoscrizione. Se, a seguito dell'evoluzione di un qualunque di questi dati, l'equilibrio della Convenzione di credito fosse mutato al punto tale da renderne l'esecuzione seriamente lesiva per una delle parti, la stessa potrebbe sollecitare presso la controparte la rinegoziazione di detta Convenzione.

Questa richiesta sarà possibile nel momento stesso in cui il cambiamento di circostanze sia, anche se solo in parte, imputabile a una delle parti, sempreché non derivi da sua colpa (per esempio, l'interruzione dei pagamenti del cliente). Si effettua per notifica scritta in cui è indicato l'insieme dei dati che ne giustificano la fondatezza. Ogni parte s'impegna pertanto a rinegoziare detta Convenzione in buona fede, in modo da giungere a un accordo, il quale, adeguandosi alle condizioni della convenzione iniziale, non avrà alcun effetto novativo.

Qualora, nonostante i tentativi delle parti, non sia stato possibile trovare un accordo nei due (2) mesi dalla richiesta di rinegoziazione, ogni parte potrà mettere fine liberamente a detta Convenzione di credito, senza indennità, mediante notifica scritta alla controparte, e comunque con riserva del pagamento di un'Indennità di Sostituzione eventualmente dovuta. Il recesso della Convenzione di credito decorrerà pertanto due (2) mesi dopo la ricezione di detta notifica, data alla quale il Cliente dovrà aver rimborsato alla Banca tutte le somme dovute.

Fino a tale data e a condizione che un accordo non sia stato trovato tra le parti, la Convenzione di credito proseguirà alle condizioni inizialmente definite.

5.1.6 ESIGIBILITÀ ANTICIPATA

5.1.6.1 Casi di esigibilità anticipata

Tutte le somme dovute dal Cliente alla Banca relativamente al Credito potranno essere esigibili in anticipo, immediatamente e di diritto senza che il Cliente possa esigere una qualsivoglia indennità da parte della Banca, nei casi seguenti:

a) situazione finanziaria o patrimoniale del Cliente o di un terzo garante seriamente compromessa;

b) comportamento gravemente riprovevole del Cliente;

c) qualora il Cliente sia una persona fisica, decesso del Cliente;

d) incapacità del Cliente a pagare una qualsiasi somma dovuta relativamente al Credito;

e) mancato rispetto da parte del Cliente di un qualunque suo impegno o obbligo relativamente al Credito;

f) mancata costituzione di una garanzia richiesta dalla Banca, o grado diverso da quello convenuto tra le parti;

g) ogni evento atto a comportare la nullità, l'inoppugnabilità, l'estinzione o l'indebolimento di qualsiasi vincolo o garanzia accordato a favore della Banca relativamente al Credito;

h) inadempienza di un qualsiasi obbligo a titolo di un vincolo o una garanzia forniti dal Cliente o da un terzo e concessi a favore della Banca relativamente al Credito;

i) allorché il Cliente è una persona giuridica, decesso del garante;

j) insufficienza, iniziale o nel periodo di sussistenza del Credito, di una qualsiasi garanzia come contrattualmente pattuito fra la Banca e il Cliente;

k) qualora il cliente sia una persona giuridica, un cambiamento che comporti la detenzione del capitale e/o il/i diritti di voto del/degli Azionista/i di riferimento, derivante in modo particolare da una operazione di fusione, scissione, conferimento parziale di attivi, cessione o altro, che avrebbe per conseguenza la perdita del controllo del Cliente, avendo concesso il Credito in considerazione dei legami che uniscono il Cliente e il/i suo/suoi Azionista/i di riferimento;

l) dichiarazione o attestazione inesatta da parte del Cliente o che cesserebbe di essere esatta, a condizione che non si tratti di un'inesattezza formale o minore senza conseguenze significative per la Banca;

m) qualora la Banca possa incorrere in sanzioni di qualsivoglia natura in ragione del Credito, in particolare a seguito di modifiche legislative;

> Indice

n) qualora intervengano variazioni nella situazione del Cliente, in particolare cambi di residenza, tali da porre a carico della Banca nuovi obblighi o costi supplementari o tali da coinvolgere la responsabilità della Banca.

o) qualora intervengano una modifica che interessi il vincolo o la garanzia tale da imporre nuovi obblighi alla Banca, di qualsivoglia natura (fiscale, giuridica, ecc.), e quando una discussione tra la Banca e il Cliente sulla creazione di una nuova cauzione o garanzia non dovesse dar luogo ad alcun accordo entro il termine stabilito..

In qualunque caso sopra menzionato, la Banca potrà pronunciare e notificare al Cliente l'esigibilità anticipata del Credito.

5.1.6.2 Conseguenze di un'esigibilità anticipata

L'esigibilità del Credito comporterà automaticamente:

a) il rifiuto di mettere a disposizione fondi supplementari;

b) l'esigibilità immediata, senza la realizzazione di una qualsiasi altra formalità, in particolare senza previa messa in mora, di tutte le somme dovute dal Cliente a titolo della Convenzione di credito, aumentate dell'Indennità di Sostituzione eventualmente dovuta.

5.1.7 RIMBORSO ANTICIPATO

Il Cliente ha facoltà di sollecitare in qualsiasi momento il rimborso anticipato, totale o parziale del Credito.

Il Cliente notificherà alla Banca la sua volontà di rimborsare tutto o parte del Credito con un preavviso di almeno cinque (5) Giorni Lavorativi rispetto alla data nella quale intende ottenere detto rimborso anticipato.

La richiesta di rimborso anticipato indirizzata alla Banca dovrà menzionare l'importo del rimborso anticipato previsto e la data alla quale il Cliente desidera effettuarlo. Salvo opposizione della Banca riguardo all'ammontare e alla data di rimborso anticipato proposto nei due (2) Giorni Lavorativi che decorrono dalla ricezione della richiesta del Cliente, quest'ultima sarà considerata come accettata dalla Banca.

La Banca indicherà al Cliente l'importo dovuto alla data alla quale detto rimborso anticipato è richiesto, in capitale e, se del caso, in interessi, commissioni, spese e oneri accessori. Tale importo includerà l'indennità di Sostituzione eventualmente dovuta.

La Banca destinerà l'importo rimborsato per saldare il Credito.

L'accordo tra le parti relativo a un rimborso anticipato impegna irrevocabilmente il Cliente a effettuarlo alla data di rimborso anticipato tra loro stabilita. Se il rimborso non viene effettuato entro tale data, il Credito sarà esigibile immediatamente e la totalità delle somme sarà dovuta inclusa l'eventuale Indennità di Sostituzione, fermi restando gli interessi di mora dovuti sino ad avvenuto pagamento.

5.1.8 IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI E RIMBORSI

Ogni importo versato alla Banca a titolo di Credito sarà imputato nell'ordine seguente:

a) in primo luogo, al pagamento delle commissioni scadute e non saldate alla Banca maturate e a copertura delle spese sostenute dalla Banca, inclusa l'Indennità di Sostituzione;

b) in secondo luogo, al pagamento degli interessi maturati e non saldati; e

c) in terzo luogo, al pagamento integrale o parziale del Capitale dovuto e non saldato.

Il rimborso di tutte le somme dovute a titolo di Credito libererà le parti dai loro rispettivi obblighi al riguardo.

Il Cliente rinuncia al beneficio dell'articolo 1253 del Codice civile relativo all'imputazione dei pagamenti e accetta che la Banca imputi ogni somma ricevuta dal cliente sul debito o parte del debito che intende estinguere.

5.1.9 INTERESSI DI MORA

Fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso da parte della Banca, il Cliente dovrà pagare, per giorno di ritardo, un interesse su ogni somma dovuta a titolo della convenzione di credito e non corrisposta in tempo utile. Il pagamento degli interessi di mora è dovuto di diritto a decorrere dalla data di esigibilità normale o anticipata (inclusa) e fino alla data effettiva di pagamento (esclusa). Gli interessi di mora dovuti dal Cliente saranno aggiunti al tasso d'interesse contrattuale, che sarà aumentato del 5% all'anno, senza necessità di una messa in mora preventiva da parte della Banca.

In linea di principio, la Banca può capitalizzare annualmente gli interessi non pagati in tempo e, in via eccezionale, ad ogni chiusura dei conti in caso di scoperti non autorizzati, senza che la capitalizzazione possa avvenire con frequenza inferiore a un mese.

5.1.10 VARIE ED EVENTUALI

Il pagamento di ogni somma dovuta dal Cliente alla Banca dovrà essere effettuato, alla scadenza e nella valuta del Credito, al netto di ogni prelievo, imposta, canone, ritenuta o qualsivoglia altra spesa che la Banca potrebbe dover sostenere in ragione di tale pagamento, in essere al momento della concessione del Credito o maturata successivamente, e che potrebbe diminuire la somma percepita alla scadenza dalla Banca. Il Cliente dovrà pertanto maggiorare l'importo dovuto alla Banca della totalità delle spese di cui quest'ultimo sarà debitore a titolo di questo pagamento.

Il Cliente autorizza la Banca a convertire ogni somma non riscossa nella valuta del Credito.

Il cliente sarà debitore nei confronti della Banca di tutte le spese sostenute dalla stessa nell'esercizio o per la protezione dei suoi diritti a fronte della Convenzione di credito e

> Indice

delle garanzie concesse, quali le spese di recupero e di procedura, comprese le spese legali.

In caso di modifica delle condizioni di Credito, su richiesta del Cliente, la Banca può percepire delle commissioni.

La nullità di una o più disposizioni della Convenzione di credito (o di una qualsiasi garanzia concessa) non comporterà la nullità delle altre disposizioni di detta convenzione (o di una qualsiasi di queste garanzie). Le parti si accorderanno per definire una disposizione i cui effetti economici e giuridici saranno equivalenti alla disposizione annullata.

Il mancato esercizio o l'esercizio tardivo, da parte della Banca, di qualsiasi diritto risultante dalla Convenzione di credito non rappresenterà una rinuncia al diritto in questione. Allo stesso modo, l'esercizio parziale di un tale diritto non impedirà l'esercizio ulteriore di diritti non ancora pienamente esercitati. I diritti contenuti nel presente articolo vanno a cumularsi con qualsiasi diritto possa risultare dalla legge.

In caso di contrasto fra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e quelle, posteriori, della Convenzione di credito, quest'ultime prevarranno.

Ogni Credito concesso dalla Banca è un contratto concluso in considerazione determinante della persona del Cliente (intuitu personae). La Banca si riserva pertanto il diritto di rescindere la Convenzione di credito senza alcun preavviso né diffida preventiva qualora si verificassero eventi atti a minare la fiducia riguardo alla solvibilità o all'etica del Cliente.

ARTICOLO 5.2: OPERAZIONI SUI CAMBI

Senza pregiudizio delle disposizioni delle Condizioni generali relative all'unicità del conto e alla compensazione e con riserva di accordi particolari, la Banca adempie ai propri obblighi utilizzando la valuta in cui è espresso il conto, conformemente alla scelta del Cliente. Il Cliente non può esigere la restituzione di attivi in una valuta diversa da quella degli attivi detenuti.

In caso di indisponibilità della valuta in questione, la Banca può, senza tuttavia esservi obbligata, restituire gli attivi nel rispettivo controvalore in euro. La Banca converte quindi i flussi di cassa in uscita al prezzo di vendita di mercato del giorno dell'operazione.

Salvo indicazioni contrarie da parte del Cliente, per accreditare un conto espresso in altra valuta, la ricezione di somme in altre valute sarà subordinata al cambio delle valute ricevute, e la Banca converte quindi i flussi di cassa in entrata al prezzo di acquisto di mercato del giorno dell'operazione.

Eventuali perdite di cambio e spese saranno a carico del Cliente.

Nell'ambito delle operazioni di cambio, la Banca agisce in linea di massima in veste di controparte.

ARTICOLO 5.3: DEPOSITO FISICO DI METALLI PREZIOSI

La Banca è in grado di assicurare il deposito dei metalli preziosi appartenenti al Cliente.

È autorizzata a far conservare i metalli preziosi da essa custoditi, da o per conto del Cliente, presso depositari. Tali valori sono riportati nel conto titoli del Cliente.

I metalli preziosi acquisiti dall'intermediario della Banca sono considerati fungibili.

Ove non abbia provveduto ad effettuare una perizia contabile su tali valori, il cliente accetta che la loro valorizzazione, eventualmente basata sulle stime di portafoglio prodotte dalla Banca, sia fornita a titolo puramente indicativo. Di conseguenza, nel momento in cui trasmetta alla Banca un ordine di vendita di questi valori, accetta che sia preventivamente eseguita una perizia, a sue spese.

A tale riguardo, il Cliente è responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata autenticità o da qualsivoglia vizio dei valori depositati, indipendentemente dal momento in cui i vizi o l'eventuale insolvenza vengano accertati.

Si richiama l'attenzione del Cliente sul fatto che la Banca è tenuta a rispettare le norme vigenti in presenza di valori contraffatti o falsificati. In particolare, il Cliente prende atto di poter essere chiamato a consegnare i valori interessati alle autorità competenti.

ARTICOLO 5.4: NOLEGGIO DI CASSEFORTI

La Banca mette a disposizione dei Clienti apposite casseforti, il cui utilizzo è regolato da un accordo particolare (di seguito il "Contratto di Noleggio").

L'importo del valore assicurato degli oggetti contenuti in ciascuna cassaforte è di centomila (100.000) euro. Fatto salvo l'obbligo del Cliente di fornire la prova di un danno subito, nell'ambito del Contratto di noleggio, la Banca non si assume alcuna responsabilità oltre tale importo.

La Banca autorizza l'accesso alla cassetta di sicurezza di un Cliente defunto soltanto dopo avere ottenuto tutti i documenti necessari relativi alla successione mortis causa, in particolare gli atti che comprovano il decesso, la successione ereditaria e, se del caso, eventuali sentenze passate in giudicato. La Banca potrà altresì condizionare l'accesso alla cassetta di sicurezza all'esecuzione di un inventario del contenuto della stessa ad opera di un ufficiale giudiziario e alla ricezione del relativo verbale. Tale verbale potrà essere trasmesso dalla Banca a qualunque autorità o persona incaricata della successione del Cliente e agli aventi diritto dello stesso.

> Indice

ARTICOLO 5.5: ASSEGNI

5.5.1 EMISSIONE DI ASSEGNI

Su richiesta del Cliente, la Banca può rilasciare libretti di assegni.

La Banca può inoltre mettere a disposizione dei Clienti assegni bancari all'ordine.

5.5.2 INCASSO DI ASSEGNI

La Banca offre il servizio di incasso di assegni nominativi. Si riserva tuttavia il diritto di rifiutare tali incassi, per motivi legittimi e in particolare ove si potrebbe invocare la sua responsabilità.

Alla presentazione di un assegno all'incasso, ogni importo si intenderà eventualmente accreditato sul conto del Cliente "salvo buon fine". Di conseguenza, la Banca ha diritto di addebitare questo importo sul conto del Cliente se non lo riceve nei termini d'uso, per qualsivoglia motivo.

Se, per un qualsivoglia motivo, la Banca è tenuta a restituire l'importo ricevuto, la Banca ha il diritto di addebitare tale importo su qualsiasi conto del Cliente iscritto nei propri libri a debita concorrenza e procedere, se del caso, alla vendita di strumenti finanziari e/o alla conversione di valute.

La Banca non sarà responsabile delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per il Cliente, il quale è tenuto a risarcirla da eventuali danni in questo ambito.

5.5.3 FURTO, PERDITA O UTILIZZO FRAUDOLENTO DI ASSEGNI

In caso di perdita, furto o utilizzo fraudolente di assegni, il Cliente è tenuto ad informare immediatamente la Banca, recandosi presso la sua sede, durante l'orario di apertura, e a comunicarle successivamente, in forma scritta, il rifiuto al pagamento, debitamente motivato, se del caso accompagnato da documenti giustificativi.

A seconda delle circostanze, la Banca potrà, allo scopo di salvaguardare gli interessi di un terzo che agisca in buona fede, bloccare i fondi sul conto del Cliente, nei termini d'uso.

ARTICOLO 5.6: SERVIZIO ONLINE

La Banca offre gratuitamente il servizio online (di seguito il "Servizio online") al Cliente e/o, eventualmente, al suo mandatario. Agli effetti del presente articolo, il Cliente e l'eventuale mandatario sono di seguito denominati "Utente". Il Servizio online può essere attivato su semplice richiesta dell'Utente.

5.6.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio online, indipendentemente dal supporto utilizzato, consente all'Utente, in base alla sua scelta, di accedere ad alcune informazioni e/o gestire una serie di operazioni sul conto o i conti per i quali è stato attivato il servizio. Il Servizio online non consente all'Utente di effettuare adeguatamente operazioni speculative di acquisto e vendita di strumenti finanziari a breve termine (operazioni di trading).

La Banca si riserva il diritto di apportare al Servizio online gli sviluppi e gli aggiornamenti che ritiene auspicabili. In tal caso la Banca provvederà ad informarne l'Utente.

L'Utente prende atto che il Servizio online funziona tramite sistema Internet, che costituisce una rete internazionale aperta di cui egli conosce caratteristiche e particolarità e di cui accetta i rischi.

La Banca non potrà in particolar modo garantire la riservatezza dei dati che transitano su tale rete.

5.6.2 OPERAZIONI

Per quanto necessario, si rinvia alle disposizioni delle presenti Condizioni generali relative alla forma e all'esecuzione degli ordini e ai servizi di pagamento.

Per motivi in prevalenza di sicurezza, la Banca limita l'importo delle operazioni eseguibili tramite il Servizio online. Talune operazioni non vengono pertanto trattate automaticamente né immediatamente trasmesse ai diversi intermediari ai fini dell'esecuzione. La Banca tiene a disposizione dell'Utente i limiti applicabili.

La Banca informa l'Utente sul fatto di non garantire l'esecuzione di operazioni effettuate al di fuori dei giorni e degli orari di apertura. Le operazioni saranno eseguite, conformemente alla politica di esecuzione al meglio degli ordini della Banca, il giorno feriale successivo. L'Utente esonera la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

5.6.3 MODALITÀ DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Una volta effettuata la richiesta di attivazione del Servizio online, la Banca invierà all'Utente i suoi dati di connessione nelle modalità convenute con quest'ultimo. Se la Banca dovesse aggiornare i propri mezzi di comunicazione in futuro, l'Utente accetta fin da ora che i suoi dati di connessione possano essergli inviati, salvo istruzione contraria, via posta elettronica all'indirizzo e-mail da esso comunicato o, se del caso, via SMS o altro sistema di messaggistica associato all'ultimo numero di telefono cellulare conosciuto dalla Banca. Se l'Utente desidera attivare il Servizio online per un altro conto, dovrà farne personalmente richiesta alla Banca. Salvo laddove le modalità di utilizzo del servizio debbano essere diverse, la Banca non procederà all'invio di nuovi dati di connessione. Una volta informato dell'attivazione del Servizio online sull'altro conto, l'Utente potrà collegarvisi utilizzando i dati di connessione già in suo possesso. L'Utente è l'unico soggetto autorizzato ad accedere al Servizio online.

In assenza di istruzioni in senso contrario, la Banca è autorizzata a riconoscere il destinatario dei dati di connessione come validamente autorizzato ad accedere e utilizzare singolarmente il Servizio online.

> Indice

Tuttavia, dall'attivazione del Servizio online per un conto indiviso, operante con firma congiunta dell'insieme degli intestatari, o per conto di una società o più in generale di un'entità giuridica operante a firme congiunte, l'intestatario o il rappresentante dell'entità, designato per ricevere i dati di connessione, dovrà accertarsi che tutte le operazioni effettuate mediante il Servizio online abbiano ottenuto il consenso degli altri intestatari o rappresentanti. È sua responsabilità accertarsi di questo consenso e conservare ogni elemento probante al riguardo. Analogamente, quando il Servizio online è attivato a beneficio di un mandatario del Cliente che esercita i suoi poteri in un regime a firme congiunte, il mandatario designato per ricevere i dati di connessione dovrà accertarsi che tutte le operazioni effettuate mediante il Servizio online abbiano ottenuto il consenso degli altri mandatari. È sua responsabilità accertarsi di questo consenso e conservare ogni elemento probante al riguardo.

In assenza di tale facoltà a procedere da parte dell'intestatario, del rappresentare o del mandatario, la Banca raccomanda la trasmissione di istruzioni sotto un'altra forma. Essa non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata applicazione di tale raccomandazione.

5.6.4 OBBLIGHI DELLA BANCA

5.6.4.1 Esecuzione e disponibilità del servizio

La Banca presta la massima attenzione all'elaborazione, alla corretta esecuzione e alla continuità del Servizio online. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dalla progettazione, dall'installazione e dall'utilizzo del Servizio online, se non in caso di sua colpa grave. La Banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da interruzione del servizio, errori di trasmissione, rifiuto di accesso al sito, anomalie e problemi tecnici e, più in generale, da qualunque evento che esula dal proprio controllo.

Il Servizio online offre all'Utente un alto livello di sicurezza e riservatezza tramite l'utilizzo di meccanismi di protezione informatica ritenuti efficienti. La Banca si impegnerà in particolare, nell'ambito di un obbligo di mezzi, a mantenere questo livello di sicurezza e riservatezza.

In particolare, in caso di sospetto di frode o di malversazione, la Banca si riserva il diritto di interrompere o sospendere, senza autorizzazione né preavviso, l'accesso al Servizio online nell'interesse dell'Utente, senza per questo essere tenuta ad un qualsiasi tipo di indennizzo.

5.6.4.2 Informazioni disponibili

Il Servizio online offre la possibilità di consultare informazioni finanziarie e dati di mercato forniti da terzi. Tutti questi dati provengono dalle migliori fonti e sono comunicati all'Utente in modalità differita. Salvo in caso di colpa grave, la Banca non può essere ritenuta responsabile né in caso di inesattezza di alcune informazioni né in ragione dell'interpretazione o dell'utilizzo che l'Utente potrebbe fare di tali informazioni.

A condizione che il Cliente abbia attivato il Servizio online, questo consente altresì di consultare ogni comunicazione e documento bancario messo a disposizione dalla Banca, sostituendo l'invio postale che viene in questo modo a cessare, salvo istruzione contraria. Il Cliente si impegna pertanto a connettersi con regolarità al Servizio online, a prendere visione di ogni comunicazione trasmessagli e ad informarsi, in tale occasione, sulla situazione del proprio conto. Il Cliente si assume per intero le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una conoscenza tardiva di tali comunicazioni.

Il Cliente si impegna ad assumere ogni misura necessaria per procedere alla registrazione o alla conservazione, con ogni mezzo che riterrà idoneo, delle comunicazioni che gli saranno inviate. A tal riguardo, il Cliente conferma di essere stato informato dalla Banca della disponibilità di tali comunicazioni sul Servizio online per una durata di dieci anni a partire dalla loro pubblicazione online.

La consultazione relativa agli attivi in conto avviene con riserva delle operazioni in corso di esecuzione o di contabilizzazione. I tassi di cambio, i tassi di conversione, le quotazioni degli attivi fornite ai fini della valorizzazione dei portafogli e le posizioni conseguentemente calcolate vengono riportati a titolo puramente indicativo.

5.6.5 SICUREZZA E GESTIONE DEI MEZZI DI ACCESSO

L'Utente si impegna ad utilizzare il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia. In particolare, egli si impegna a:

- avvisare la Banca in caso di mancata ricezione dei dati di connessione entro quindici giorni dalla domanda di attivazione del Servizio online;
- custodire con cura i suoi dati di connessione, a non divulgarli e a non conservarli in alcun modo per iscritto, nemmeno in forma codificata. Il Cliente si impegna a non comunicarli a terzi, inclusi i membri della famiglia o conoscenti, in nessun modo e per nessun motivo;
- utilizzare il Servizio online in luoghi in cui sia assicurata la massima discrezione, accertandosi di non essere osservato a propria insaputa;
- modificare la propria password qualora sospettasse che un terzo ne fosse venuto a conoscenza;
- non scegliere una password troppo semplice o facilmente decifrabile da terzi (come una data di nascita, il proprio nome, quello di un membro della famiglia ecc.);
- adottare le opportune misure per evitare la memorizzazione sul supporto utilizzato, qualunque sia, dei suoi dati di connessione;
- accertarsi che il supporto utilizzato per la connessione al Servizio online non contenga virus e fare tutto il possibile per preservarne la sicurezza;
- dotarsi di una soluzione adeguata e aggiornata di protezione informatica;
- più in generale, utilizzare il Servizio online in conformità con le raccomandazioni della Banca in materia

> Indice

di sicurezza (liberamente consultabili sul suo sito Internet *http://www.ca-indosuez.com* selezionando la sezione "Sicurezza" in fondo alla pagina);

- agire nel rispetto delle disposizioni di legge e normative del paese di residenza e dello Stato da cui utilizzerà il Servizio online;
- verificare regolarmente lo stato di esecuzione delle proprie istruzioni e gli estratti conto;
- segnalare immediatamente alla Banca qualunque anomalia;
- disconnettersi dal Servizio online quando non utilizza più questo servizio, anche temporaneamente;
- avvertire immediatamente la Banca in caso di perdita o furto dei dati di connessione o del supporto utilizzato per connettersi. L'Utente ha quindi la possibilità di chiedere alla Banca di trasmettergli nuovi dati di connessione via posta elettronica. La Banca invierà i dati al Cliente su uno qualsiasi degli indirizzi e-mail di cui è a conoscenza.

5.6.6 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Qualora la Banca riceva una richiesta di sospensione del Servizio online da parte del Cliente, provvederà ad impedire l'esecuzione di qualsiasi operazione tramite tale servizio. Il Cliente preciserà alla Banca se desidera che gli accessi dell'eventuale mandatario siano sospesi o meno. In tal caso dovrà informarne personalmente il mandatario. La sospensione verrà revocata soltanto su richiesta del Cliente. In seguito alla revoca della sospensione e in caso di necessità, il Cliente potrà richiedere che vengano forniti nuovi dati di connessione, a lui stesso o al suo mandatario.

Il mandatario del Cliente potrà richiedere la sospensione dei propri accessi al Servizio online senza che ciò vada a incidere sugli eventuali accessi del Cliente.

5.6.7 RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

L'Utente si assumerà per intero tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione delle operazioni attuate mediante il Servizio online, escludendo per qualsivoglia motivo la responsabilità della Banca.

Il Cliente si assumerà per intero **tutte le conseguenze delle operazioni incompatibili con la strategia d'investimento convenuta per il conto interessato.**

In considerazione del funzionamento inerente ai servizi online, la Banca non può essere considerata responsabile di conseguenze dannose legato all'uso che potrebbe esserne fatto da un solo titolare o da un solo rappresentante, che agisse senza il consenso degli altri titolari.

5.6.8 PROVA

La composizione dei dati di connessione prova che l'Utente è il reale autore dell'istruzione, oltre che il suo consenso circa i contenuti delle istruzioni.

5.6.9 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Servizio online appartengono alla Banca. L'Utente usufruisce soltanto di un diritto di utilizzo del servizio. Tale diritto non può essere ceduto né trasmesso.

5.6.10 RECESSO DAL SERVIZIO

L'Utente può, in qualunque momento, porre fine al Servizio online senza dover fornire alcuna giustificazione.

Anche la Banca potrà porre fine al Servizio online in qualunque momento, per iscritto, senza indicarne i motivi e con un preavviso di due mesi. L'Utente e la Banca potranno tuttavia concordare un periodo di preavviso più breve.

Dal momento della disattivazione del Servizio online da parte del Cliente o della Banca, tutte le comunicazioni della Banca saranno inviate all'ultimo indirizzo postale del Cliente, indicato a cura dello stesso.

> Indice

6. DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 6.1: SEGRETO BANCARIO

6.1.1 PRINCIPIO

La Banca è tenuta per legge a mantenere segrete tutte le informazioni che le vengono trasmesse nell'ambito della relazione con il Cliente.

Il Cliente è libero di scegliere il grado di riservatezza che intende indicare al conto.

Nessuna informazione verrà comunicata a terzi, a meno che la Banca non sia stata espressamente autorizzata dal Cliente o tenuta per legge o per motivi legittimi.

A tale riguardo, la Banca informa il Cliente di rispettare in particolare le procedure internazionali di mutua assistenza giudiziaria e di collaborazione amministrativa nell'ambito della legislazione lussemburghese applicabile.

6.1.2 ECCEZIONI DI LEGGE O AUTORIZZAZIONI DEL CLIENTE

La Banca desidera evidenziare, nelle disposizioni seguenti, alcune eccezioni al principio del segreto bancario, sulle quali intende chiedere al Cliente un'attenzione particolare.

6.1.2.1 Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

6.1.2.1.1 Norma OCSE

La Banca informa il Cliente del recepimento nel diritto lussemburghese della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni in ambito fiscale. Questa direttiva integra nel diritto europeo la norma OCSE di scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale. Questo scambio automatico ha per oggetto interessi, dividendi e redditi diversi, oltre che i saldi dei conti e i proventi derivanti dalla cessione di attività finanziarie. Vi rientreranno non soltanto le persone fisiche, ma anche (i) le persone giuridiche, (ii) le associazioni alle quali è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che sono privi dello status di persona giuridica, e (iii) gli altri enti giuridici soggetti ad una delle imposte di cui alla suddetta direttiva.

Lo scambio automatico di informazioni ha per oggetto le informazioni relative ai periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 2016.

Parallelamente, il Granducato di Lussemburgo può essere indotto a stipulare trattati bilaterali di cooperazione con paesi non appartenenti all'Unione Europea, e di conseguenza determinare l'applicazione di principi analoghi a quelli descritti in precedenza ai residenti di tali paesi.

La Banca richiama l'attenzione del Cliente sulla dichiarazione della sua residenza fiscale come fattore determinante nel quadro dell'applicazione di questo scambio automatico di informazioni. Sulla base delle dichiarazioni del Cliente, infatti, la Banca procederà a questo scambio di informazioni.

La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze di uno scambio automatico di informazioni realizzato sulla base delle dichiarazioni del Cliente. La Banca informa altresì il Cliente circa il suo obbligo di fornire ogni chiarimento qualora essa fosse indotta a ritenerlo residente in un paese diverso da quello dichiarato. Ove il Cliente non fornisca una documentazione sufficiente, la Banca potrà (i) effettuare uno scambio di informazioni indicando contemporaneamente più paesi di residenza fiscale e/o (ii) sospendere, a tempo indeterminato, ogni operazione avviata dal Cliente, o avviare una procedura di chiusura del conto.

6.1.2.1.2 Meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (DAC6)

La Banca informa il Cliente del recepimento nel diritto lussemburghese della Direttiva 2018/822/UE del Consiglio del 25 maggio 2018, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni in ambito fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica ("DAC6"). Questa direttiva impone, in particolare agli intermediari quali le banche, l'obbligo di comunicare i meccanismi di pianificazione transfrontalieri potenzialmente aggressivi la cui prima fase di attuazione sia stata attuata a partire dal 25 giugno 2018.

La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze delle comunicazioni che potrebbe essere tenuta a effettuare.

6.1.2.2 Disposizioni particolari applicabili ai Clienti fiscalmente assoggettati al diritto statunitense

La Banca si è impegnata nei confronti delle autorità fiscali statunitensi ad agire in qualità di "Qualified Intermediary" al fine di applicare una ritenuta alla fonte sui redditi da capitale di origine statunitense.

La Banca è inoltre tenuta ad agire nel rispetto delle disposizioni in vigore, ossia la legge denominata "Foreign Account Tax Compliance Act".

In conformità agli impegni e agli obblighi derivanti dal diritto statunitense, la Banca deve identificare i Clienti che possiedono un legame di tipo fiscale con gli Stati Uniti, soprattutto in ragione della loro qualità di contribuenti statunitensi o dei loro redditi derivanti da fonte americana.

Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca adotti altresì tutte le misure utili o necessarie al rispetto dei propri obblighi, ivi compresi il rifiuto di eseguire un ordine, l'applicazione di una ritenuta alla fonte, la comunicazione di informazioni nominative alle autorità fiscali americane o, la chiusura della relazione bancaria qualora il comportamento del Cliente esponesse la Banca ad un coinvolgimento della sua responsabilità.

In ragione dell'evoluzione delle disposizioni di legge e in modo particolare delle disposizioni in ambito fiscale statunitense, gli obblighi della Banca soprattutto in materia di identificazione dei clienti e dei titolari effettivi e di trasmissione di informazioni alle autorità fiscali statunitensi po-

> Indice

trebbero essere rafforzate. Sono rilevanti, fra l'altro, la natura dei legami che uniscono la Banca a tali clienti e ai titolari effettivi nonché i criteri di collegamento con gli Stati Uniti.

In tale contesto, il Cliente riconosce ed accetta che, qualora non fornisca tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti dalla Banca, egli potrà essere considerato, in base a semplici indicazioni di cui la Banca potrebbe disporre, come un cliente avente un legame o che evidenzia un criterio di collegamento con gli Stati Uniti. Il Cliente ne subirà pertanto le relative conseguenze fiscali ed economiche. Più in generale, in caso di mancato invio delle informazioni richieste o di documenti soddisfacenti, la Banca potrà sospendere, a tempo indeterminato, ogni operazione avviata dal Cliente, o avviare una procedura di chiusura del conto.

Analogamente, qualora la Banca ritenesse di non essere in grado di conformarsi ai propri obblighi assunti, è altresì autorizzata a rifiutare qualunque trasferimento proveniente dagli Stati Uniti o da un ordinante che abbia un tale legame o che soddisfi un tale criterio di collegamento con gli Stati Uniti o, più in generale, a rifiutare ogni operazione che possa comportare la sua responsabilità.

6.1.2.3 Trasferimento e trattamento di dati – Trasmissione intra-gruppo ed esternalizzazione

Il Cliente prende atto che la Banca fa parte del Gruppo Crédit Agricole e che all'interno di tale gruppo vengono sviluppate le sinergie e la condivisione delle competenze per fornire al Cliente una qualità di servizio superiore, un accesso più agevole a servizi a valore aggiunto e, più in generale, servizi adatti alla sua situazione e conformi ai suoi interessi.

A tal fine, la Banca potrebbe dover i) **condividere informazioni relative al Cliente all'interno del Gruppo a cui appartiene ed** ii) **esternalizzare delle mansioni all'interno o all'esterno del suo Gruppo, come meglio illustrato nelle disposizioni seguenti.**

6.1.2.3.1 Trasmissione intra-gruppo

L'organizzazione intra-gruppo può comportare che informazioni riguardanti il Cliente siano condivise con altre entità del Gruppo Crédit Agricole, in particolare con quelle con cui il Cliente intrattiene un rapporto d'affari. Tali informazioni possono in particolare riguardare i dati e i giustificativi i) **d'identità del Cliente,** ii) **del domicilio o della sede legale del Cliente,** iii) **dell'origine dei fondi del Cliente,** iv) **dei redditi o** v) **del patrimonio del Cliente.**

Il Cliente accetta che informazioni che lo riguardano vengano condivise dalla Banca con entità del Gruppo Crédit Agricole, nel rispetto delle norme in vigore, della politica della Banca in materia di protezione dei dati personali e delle presenti Condizioni Generali, tenuto conto di quanto precede e delle finalità indicate a seguire. Tale condivisione di informazioni potrà avere luogo per le seguenti finalità, a condizione che:

- **la fornitura di servizi al Cliente, da parte della Banca o delle sue entità, lo giustifichi, con particolare riferimento al monitoraggio e al corretto funzionamento del suo conto o, più in generale, qualora tale condivisione sia utile o necessaria per consentire alla Banca, o alle sue entità, di fornire o proporre al Cliente servizi rispondenti alle sue aspettative relativamente alla sua situazione personale, finanziaria o professionale;**
- **tale condivisione sia necessaria, tenuto conto degli obblighi incombenti sulla Banca, in particolare in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nonché di rispetto delle sanzioni internazionali;**
- **tale condivisione sia utile o necessaria con riferimento alla situazione del Cliente, specialmente per quanto riguarda la valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza del servizio o del prodotto fornito ma anche la valutazione, la prevenzione e la gestione di qualunque rischio operativo, in particolare di credito, inclusa eventualmente l'analisi della sua capacità finanziaria.**

Ogni entità del Gruppo Crédit Agricole sarà responsabile del trattamento di queste informazioni nel rispetto della normativa locale e dalla politica interna di protezione dei dati personali. I dati in questione saranno altresì soggetti al segreto professionale locale e conservati conformemente alla politica del Gruppo Crédit Agricole in materia di sicurezza dei dati.

Il Cliente può opporsi alla condivisione se ritiene che non sia opportuna o giustificata. In tal caso, spetta al Cliente rivolgersi alla Banca.

6.1.2.3.2 Esternalizzazione

La Banca può esternalizzare, in toto o in parte, alcune mansioni, in particolare mansioni operative, informatiche o di conservazione e gestione dei dati, legate direttamente o indirettamente ai diversi servizi che essa presta al Cliente. A tale proposito, sono interessati in particolare i seguenti ambiti, senza che tale elenco abbia carattere esaustivo:

- **l'infrastruttura informatica o le attività operative informatiche, in particolare di hosting, sviluppo, integrazione, consulenza o manutenzione, inclusi i sistemi informatici di tipo "cloud" privati o pubblici;**
- **il trattamento delle operazioni di qualsivoglia natura, così come gli obblighi di rendicontazione nei confronti del Cliente;**
- **la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e il rispetto delle sanzioni internazionali, ma altresì la lotta contro la corruzione e gli abusi di mercato, che impongono alla Banca obblighi continui, specialmente in termini di vigilanza.**

In tale contesto, il Cliente autorizza la Banca a trasferire i suoi dati a terzi, siano essi società fornitrici di servizi bancari o tecnici, all'interno o all'esterno del Gruppo, in particolare in Francia nonché presso il centro informatico della banca privata del Gruppo Crédit Agricole ubicato in Svizzera, se l'esecuzione delle operazioni richieste o la prestazione dei servizi resi lo giustifica o se è necessario affinché la Banca possa adempiere ai propri obblighi di legge. Il Cliente acconsente a tale trasferimento anche qualora i soggetti terzi interessati utilizzino, per le finalità del servizio prestato, un sistema di tipo "cloud", pubblico o privato.

> Indice

La Banca seleziona con cura i subappaltatori a cui esternalizza queste mansioni.

La Banca si accerta di imporre ai subappaltatori il rispetto degli stessi obblighi a cui essa è vincolata al fine di i) **preservare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati trasferiti,** ii) **limitare l'accesso a tali dati solo alle persone che hanno necessità di conoscerli,** iii) **limitare allo stretto necessario la durata di conservazione dei suddetti dati e** iv) **impedire il subappalto di secondo grado senza il suo previo accordo. A questi dati si applicheranno, oltre alle norme di sicurezza che ne disciplinano il trattamento, anche il segreto professionale locale e la normativa locale applicabile sulla protezione dei dati personali.**

6.1.2.4 Trasmissione di dati ad altri terzi

In vista della conclusione o nell'ambito dell'esecuzione di taluni contratti e atti, come ad esempio crediti volti al rifinanziamento di prestiti di banche terze, garanzie costituite su contratti assicurativi (sottoscritti dal Cliente o da terzi) a titolo di garanzia per impegni assunti dal Cliente nei confronti della Banca, questa potrebbe dover comunicare a terzi, in particolare istituti di credito o imprese assicurative, informazioni e documenti giustificativi relativi al Cliente e al suo rapporto con la Banca, quali i) la sua identità e ii) il suo domicilio o la sua sede, iii) il suo numero di conto, iv) la natura e l'importo dei suoi impegni nei confronti della Banca.

Il Cliente autorizza quindi la Banca, per il buon esito dell'operazione in questione o ai fini dell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, a comunicare i suoi dati a soggetti terzi, nel rispetto delle norme in vigore, della politica della Banca in materia di protezione dei dati personali nonché delle presenti Condizioni Generali.

6.1.2.5 Trasmissione di dati alle autorità

Su richiesta di un'autorità nazionale o estera, la Banca potrebbe essere tenuta a comunicare informazioni relative al Cliente, ai suoi attivi depositati nei suoi registri ovvero alle sue operazioni. Una richiesta simile potrebbe altresì giungere da un'autorità europea.

In tale ipotesi, il Cliente acconsente esplicitamente alla fornitura di tali informazioni, siccome l'eventuale mancata risposta potrebbe dare luogo alla messa in discussione della responsabilità della Banca ovvero esporla a sanzioni.

ARTICOLO 6.2: SANZIONI INTERNAZIONALI

La Banca è tenuta a rispettare le disposizioni legali e regolamentari relative alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, più in generale, ad esercitare una vigilanza costante sulle operazioni effettuate dal suo Cliente.

La Banca è altresì tenuta ad agire in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse giurisdizioni in materia di sanzioni economiche, finanziarie o commerciale, e a rispettare ogni misura restrittiva come embarghi, congelamenti dei beni e delle risorse economiche o altri vincoli che incombano sulle operazioni con persone o entità (le "Persone sanzionate") o riguardante beni o territori specifici (i "Territori sanzionati"), emanati, amministrati o applicati in particolare dal Consiglio per la sicurezza dell'ONU, dall'Unione europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Ufficio del Controllo sui Beni Stranieri (OFAC) che dipende dal Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Stato) o da altra autorità competente per l'emanazione di tali misure (le "Sanzioni Internazionali").

La Banca può essere indotta a sospendere o rifiutare un'operazione, in particolare di pagamento o trasferimento, che la sua analisi indica come sanzionabile da una di tali autorità e, se del caso, a bloccare i beni interessati o i conti del Cliente.

La Banca può essere indotta a chiedere al Cliente di procurare alla stessa informazioni riguardanti le circostanze e il contesto di un'operazione, come la natura, la destinazione e la provenienza dei fondi, oltre che dei giustificativi idonei, soprattutto nel caso di un'operazione diversa da quelle normalmente registrate sul suo conto.

Il Cliente è altresì informato che, in caso di dubbi sull'interpretazione di un testo in applicazione delle misure summenzionate, la Banca può essere indotta a sospendere l'esecuzione di un ordine o la prestazione di un servizio, o anche a rifiutarne l'esecuzione.

ARTICOLO 6.3: POLITICA IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Allo scopo di rilevare, prevenire e gestire le eventuali situazioni di conflitto d'interesse, **la Banca definisce e attua una politica di gestione dei conflitti d'interesse.**

Questa politica, così come qualsiasi ulteriore informazione eventualmente desiderata dal Cliente, può essere comunicata al Cliente su supporto durevole, per via elettronica o altra modalità, ma è anche disponibile attraverso il sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Il nostro approccio alla conformità" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Il cliente opta per una modalità elettronica di invio, attraverso il sito internet summenzionato, delle informazioni in materia di gestione dei conflitti d'interesse. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla banca con altra modalità e, in particolare, in formato cartaceo.

ARTICOLO 6.4: BENEFICI

Indipendentemente dal tipo di vantaggi, monetari o non monetari, offerti o ricevuti dalla Banca, essa vigila sul rispetto della propria politica in materia di conflitti d'interesse. Vigila inoltre sul rispetto del suo obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.

> Indice

6.4.1 BENEFICI MONETARI

La Banca può ottenere, o riconoscere, vantaggi monetari in relazione con la fornitura di un servizio d'investimento al Cliente.

Si assicura che tali vantaggi abbiano come obiettivo il miglioramento della qualità del servizio fornito allo stesso.

6.4.1.1 Benefici monetari percepiti dalla Banca

La Banca ricorda al Cliente che le sue Condizioni economiche contengono in particolare i) un'illustrazione dei benefici ottenuti da terzi in relazione con i servizi d'investimento forniti, presentata in forma aggregata, e ii) i comuni scaglioni di commissioni che la Banca potrà percepire da terzi, soprattutto nel quadro della sua attività di distribuzione di strumenti finanziari e/o di gestione degli attivi sottostanti a tali strumenti. Al riguardo la Banca rinvia alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali relative alle sue Condizioni Economiche.

L'importo dei benefici effettivamente percepiti da terzi sarà oggetto, con cadenza almeno annuale, di una comunicazione destinata al Cliente.

6.4.1.1.1 Ricezione/Trasmissione di ordini

Al fine di consentire alla clientela di usufruire di opportunità di investimento diversificate, la Banca offre una vasta gamma di prodotti e quote di Organismi di investimento collettivo (OIC) (del Gruppo o appartenenti a terzi), di cui assicura il collocamento e a cui i Clienti possono aderire su propria iniziativa, in quanto la Banca non fornisce pareri né consigli in merito.

Come corrispettivo della disponibilità per i Clienti di tali prodotti, delle informazioni loro fornite e degli aggiornamenti posti in essere (prospetto, storico, rendimento ecc.), l'OIC o i suoi rappresentanti possono remunerare la Banca con una commissione generalmente calcolata in base alla commissione di gestione spettante allo stesso. Quest'ultima varia in funzione delle classi di attivi degli investimenti effettuati/importi ottenuti, del valore netto d'inventario (VNI), della sua periodicità, dei tassi negoziati ai sensi dei contratti di distribuzione, del numero di quote in circolazione ecc.

6.4.1.1.2 Consulenza d'investimento non indipendente

In relazione alle sue attività di consulenza al Cliente sugli strumenti finanziari, la Banca può percepire delle commissioni.

Trattandosi in modo specifico di OIC, la selezione della Banca tiene conto delle competenze e del know-how dei gestori di cui il Cliente in definitiva usufruisce. Ciò presuppone una ricerca dell'esperienza nel campo della gestione, un esame dell'universo dei fondi e l'analisi del processo gestionale. Tale politica si basa su criteri oggettivi sia quantitativi che qualitativi, come:

- performance, ricorrenza della performance e stile di gestione,
- capacità di gestione del rischio,
- capacità di "sovraperformare" il mercato,
- rigore nel rispetto della politica di gestione ecc.

che richiedono un'apposita entità e un attento monitoraggio (analisi della strategia d'investimento, due diligence, incontri e vicinanza ai gestori di OIC, presentazione nell'ambito del comitato per gli investimenti, visite in loco e controllo permanente della performance, della strategia d'investimento e della conformità dei portafogli alla politica di gestione).

Questo monitoraggio permanente giustifica la ciclicità delle commissioni percepite.

Questa commissione può variare in funzione di molteplici parametri, in particolare delle classi di attivi degli investimenti realizzati, del valore netto d'inventario, della periodicità dello stesso, dei tassi negoziati alle condizioni dei contratti di distribuzione, o del numero di quote in circolazione.

6.4.1.1.3 Gestione di portafoglio

In linea di principio, la Banca non percepisce da terzi alcun beneficio monetario in relazione con la fornitura di un servizio di gestione discrezionale.

Se, a titolo eccezionale, dovesse ciononostante ricevere un tale beneficio da terzi, la Banca si impegna a conformarsi alle norme vigenti e a procedere alla restituzione allo stesso. A tal riguardo, e conformemente con queste norme, si informa tuttavia il Cliente che la Banca è autorizzata a ricevere e conservare i benefici monetari minori, dal momento che possono migliorare la qualità del servizio di gestione discrezionale fornito al Cliente e, pertanto, in virtù del loro importo e della loro natura, non presentano caratteristiche tali da impedire alla Banca di agire nel miglior interesse del Cliente.

6.4.1.2 Benefici monetari versati dalla Banca

La Banca può essere indotta a remunerare alcuni terzi, fra cui in particolare entità del Gruppo Crédit Agricole, per esempio allo scopo di ampliare la clientela o nell'ambito di un rapporto di fornitura di servizi, quando taluni clienti desiderano beneficiare di servizi di gestione discrezionale o di consulenza d'investimento di dimensione internazionale.

La Banca adotta procedure interne di selezione di questi terzi.

Se la remunerazione loro versata, di solito in modo ricorrente, si basa sulle commissioni percepite dalla Banca nel quadro dei servizi d'investimento forniti da quest'ultima al Cliente, la Banca vigilerà affinché i benefici così versati abbiano ad oggetto un miglioramento della qualità del servizio proposto alla stessa.

In particolare, si reputa migliorativo della qualità del servizio l'orientamento al Cliente, nello specifico attraverso strumenti che gli consentano di disporre di una vista consolidata dell'insieme dei suoi attivi.

6.4.2 BENEFICI NON MONETARI RICEVUTI DALLA BANCA

La Banca può ricevere dai propri intermediari, ad esempio, analisi finanziarie che può utilizzare, unitamente ad altri elementi, per definire la strategia d'investimento e migliorare la

> Indice

consulenza fornita in materia di investimenti. La scelta degli intermediari avviene in base a criteri oggettivi sia qualitativi che quantitativi e non tiene conto di tali prestazioni non monetarie percepite. La procedura di selezione degli intermediari è inoltre in linea con la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Questi benefici possono altresì consistere in partecipazioni a seminari, conferenze e altri eventi.

ARTICOLO 6.5: LUOGO DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Salvo indicazione contraria e fermo restando che i dati del Cliente possono essere trattati da società di fornitura di servizi bancari o tecnici, interne o esterne al Gruppo Crédit Agricole e, in particolare, tramite presso il centro informatico della banca privata del Gruppo Crédit Agricole in Svizzera, la sede della Banca è il luogo di adempimento delle obbligazioni assunte dalla Banca verso il Cliente e dal Cliente verso la Banca.

ARTICOLO 6.6: COMUNICAZIONI TRA LA BANCA E IL CLIENTE

6.6.1 LINGUA

La documentazione contrattuale della Banca è disponibile nelle seguenti lingue: francese, inglese, neerlandese, spagnolo e italiano.

All'apertura del conto, il Cliente sceglie, tra queste, la lingua in cui desidera ricevere la corrispondenza.

Qualunque documento inviato al Cliente in una lingua diversa risulterà tuttavia opponibile allo stesso, a condizione che venga stabilito che il Cliente comprende tale lingua. Nel rispetto di tale riserva, il Cliente accetta di ricevere comunicazioni della Banca in diverse lingue.

In caso di interpretazione divergente tra la versione francese e quella in lingua straniera dei documenti e moduli della Banca, faranno fede i testi redatti in lingua francese, che costituiscono la versione di riferimento.

6.6.2 DOCUMENTI BANCARI E COMUNICAZIONI

6.6.2.1Documenti bancari

6.6.2.1.1 Tipologia di documenti bancari

6.6.2.1.1.1 Estratti conto

Al termine di ogni periodo stabilito contrattualmente al momento dell'instaurazione del rapporto, il Cliente riceve un estratto conto contenente le operazioni effettuate in accredito e in addebito sul conto.

6.6.2.1.1.2 Avvisi di operazione

In caso di trasmissione di un ordine in un mercato finanziario, su iniziativa propria, il Cliente riceve un avviso di operazione entro e non oltre il primo giorno feriale successivo all'esecuzione dell'ordine. In caso di gestione di portafoglio a cura della Banca, il Cliente può scegliere di ricevere le informazioni in questione insieme al rapporto di gestione e non ad ogni singola operazione.

Qualora la Banca dovesse ricevere da terzi la conferma dell'esecuzione dell'ordine, l'avviso di operazione verrà inviato al Cliente entro e non oltre il primo giorno feriale successivo al ricevimento di detta conferma.

Tale avviso di operazione non viene inviato al Cliente qualora si presume contenga le medesime informazioni di conferma che il Cliente deve ricevere immediatamente da un'altra persona.

6.6.2.1.1.3 Stime di portafoglio

Fatte salve le relazioni sulla gestione che la Banca fornirà al Cliente nell'ambito del servizio di gestione, gli attivi depositati in conto vengono inseriti in stime di portafoglio inviategli in linea di principio almeno una volta a trimestre; la loro valutazione viene fornita a titolo puramente indicativo in base agli elementi e ai dati di cui la Banca dispone.

6.6.2.1.2 Modalità di invio

Salvo diversa pattuizione, i documenti bancari si intendono notificati al Cliente, a sua scelta, all'invio all'indirizzo postale indicato dallo stesso o quando vengono resi disponibili online attraverso il Servizio online. L'indirizzo postale può essere modificato in qualunque momento su richiesta scritta del Cliente.

In caso di decesso di quest'ultimo, la documentazione viene conservata presso la Banca e messa a disposizione degli eredi.

Le parti concordano la periodicità di invio dei documenti bancari. La Banca può non procedere all'invio se il conto non ha registrato alcun movimento.

Ferma restando la frequenza di invio dei documenti bancari, concordata con il Cliente, per periodi specifici, quest'ultimo può richiedere l'invio una tantum di tali documenti durante il periodo. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, qualsiasi rappresentante del Cliente (amministratore, gestore ecc.) ha il diritto di richiedere tale invio **individualmente**, indipendentemente dal regime di firma concordato per la gestione del conto aperto a nome del Cliente presso la Banca.

Anche se il Cliente ha optato per il Servizio online o per la domiciliazione della posta, la Banca si riserva comunque la facoltà di inviargli tutta la corrispondenza che riterrà dovuta all'indirizzo postare registrato nei suoi archivi.

6.6.2.2 Altre comunicazioni

La Banca invia al Cliente ogni comunicazione che riterrà utile in base alle circostanze.

> Indice

In particolare la Banca può, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, inviargli comunicazioni di natura fiscale finalizzate in particolare a consentirgli di compilare più agevolmente le sue dichiarazioni.

Tutte le informazioni scritte dovute dalla Banca al Cliente possono essere trasmesse su supporto cartaceo o per via elettronica e, più in generale, attraverso ogni mezzo di comunicazione che la Banca riterrà adeguato, tenendo conto delle circostanze, e in particolare a mezzo postale, mediante il suo servizio online in caso di adesione del Cliente, per posta elettronica o sul sito Internet della banca (*http://www.ca-indosuez.com* selezionando il sito del Lussemburgo).

Salvo richiesta diversa del Cliente, questi opterà per l'invio in formato elettronico di tutti i documenti informativi, in particolare attraverso il sito Internet della Banca. Potrà tuttavia lecitamente chiedere l'invio gratuito delle comunicazioni in formato cartaceo.

6.6.2.3 Conservazione della corrispondenza presso la Banca

A titolo eccezionale e soprattutto alla luce dei rischi di frode associati al suo paese di residenza, il Cliente può chiedere la conservazione della propria corrispondenza presso la Banca, che comprenderà i documenti bancari e ogni altra comunicazione ad egli trasmessa dalla Banca. Sarà cura dello stesso cliente indicarne le motivazioni. Il Cliente viene informato che la conservazione della sua corrispondenza è subordinata all'assenso esplicito della Banca. In caso di accettazione, i documenti bancari e le comunicazioni destinate al Cliente, compresi eventuali atti di diffida che richiedano una risposta entro un dato termine, vengono tenuti a sua disposizione presso la Banca.

Tutta la corrispondenza conservata presso la Banca si intende notificata al Cliente il giorno successivo alla data riportata su ciascuna comunicazione.

Il Cliente che richiede la conservazione delle comunicazioni, si impegna a verificare regolarmente e ad informarsi sulla situazione del proprio conto. In occasione della visita del Cliente presso la Banca, quest'ultima tiene a sua disposizione i documenti bancari e tutta la corrispondenza relativa ai due anni precedenti la data di tale visita. Nel caso in cui il Cliente sia una persona giuridica, qualsiasi rappresentante del Cliente (amministratore, gestore ecc.) ha il diritto di ricevere individualmente, su domanda, una copia della lettera conservata presso la Banca, indipendentemente dal regime di firma concordato per la gestione del conto aperto a nome del Cliente presso la Banca. Il Cliente si assume per intero le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una conoscenza tardiva delle comunicazioni conservate presso la Banca.

Nel momento in cui la Banca apprende che il destinatario della corrispondenza risulta sconosciuto o non più residente presso l'indirizzo indicato, essa avrà il diritto di conservarla nei suoi archivi, insieme a tutta la successiva corrispondenza destinata allo stesso Cliente, che si impegna a prenderne visione il prima possibile presso la sede della Banca. In tal caso, la comunicazione ricevuta dalla Banca e quelle successivamente conservate dalla stessa verranno ritenute validamente notificate.

La Banca ha il diritto di provvedere alla distruzione di tutta la corrispondenza conservata presso la stessa, a qualsiasi titolo, che non sia stata ritirata entro due anni.

6.6.3 DATA DI NOTIFICA

Fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle presenti Condizioni Generali o altro accordo particolare fra le parti, il Cliente e la Banca stipulano le disposizioni seguenti in materia di invio di comunicazioni.

Trattandosi dell'invio postale delle comunicazioni fra la Banca e il Cliente, esse di intenderanno validamente notificate i) **nei confronti della banca a partire dal secondo giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, e** ii) **nei confronti del Cliente il giorno del ricevimento da parte dello stesso, che si suppone coincidere con il secondo giorno successivo alla spedizione.**

Senza inficiare il paragrafo precedente, quando una comunicazione della Banca rinvia al suo sito Internet, *www.ca-indosuez-com*, **le informazioni ivi contenute si intendono notificate al Cliente alla data di tale comunicazione.**

Ogni comunicazione fra la Banca e il Cliente, che non sia avvenuta per posta o rimando al sito Internet della stessa, e in particolare a mezzo di posta elettronica, si ritiene validamente avvenuta nel giorno del suo ricevimento o della sua notifica attraverso il Servizio online.

Salvo prova contraria, la data riportata su ogni documento o messaggio si ritiene coincidente con la data di spedizione.

6.6.4 COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Ferma restando la possibilità di comunicare con le modalità tradizionali, in particolare a mezzo postale, il Cliente e la Banca possono decidere di scambiarsi qualsiasi documento o istruzione via e-mail, **indipendentemente dall'indirizzo utilizzato**.

Affinché la Banca possa contattarlo rapidamente, il Cliente si accerterà di comunicare alla Banca uno o più indirizzi e-mail validi, fatto salvo tuttavia l'utilizzo di un altro indirizzo da parte della Banca o del Cliente. Il Cliente si impegna a informare la Banca di qualsiasi variazione in merito.

Il Cliente conferma di essere consapevole dei rischi legati all'utilizzo della posta elettronica nell'ambito delle comunicazioni con la Banca.

Egli comprende e accetta che la riservatezza e l'integrità delle informazioni scambiate per via elettronica non possano essere garantite, che i messaggi elettronici ricevuti o destinati alla Banca possano essere intercettati e/o modificati da terzi e pertanto utilizzati a danno del Cliente. **Di conseguenza, il Cliente conferma la sua piena consapevolezza circa i rischi di usurpazione della sua identità da parte di terzi male intenzionati.**

Il Cliente prende atto che la Banca, che di norma sottopone tutte le comunicazioni elettroniche a procedure rigorose,

> Indice

non intende assumersi i rischi inerenti alle modalità di comunicazione elettronica non protette, via Internet. A tal riguardo, essa raccomanda l'utilizzo del portale protetto del Servizio online.

Dal momento che il Cliente intende tuttavia comunicare con una modalità elettronica non protetta, egli accetta senza riserve i rischi afferenti a questa modalità di comunicazione ed esonera la Banca da ogni responsabilità al riguardo e, in modo particolare dalle conseguenze economiche o di altra natura derivanti da qualsivoglia usurpazione di identità o tentativo di pregiudicare l'integrità del messaggio inviato.

Le disposizioni del presente comma si applicano altresì a tutti i documenti e le istruzioni trasmesse da mandatari del Cliente debitamente abilitati a tal fine.

Quanto al resto, si rinvia espressamente agli articoli relativi alla forma e al contenuto delle istruzioni.

6.6.5 REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE E DELLE VIDEOCONFERENZE

Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione in vigore, la Banca, nell'ambito del rapporto, registra gli scambi con il Cliente o con il suo mandatario. Tali scambi, quando sono verbali, possono aver luogo telefonicamente o tramite un servizio di videoconferenza. Le conversazioni attraverso questi canali si presume siano relative a una transazione commerciale e pertanto sono oggetto di registrazione audio e/o video. Se così non fosse, la Banca raccomanda al Cliente, o al suo mandatario, di avvertirla in modo da consentirle di proporre una conversazione telefonica o in videoconferenza non registrata.

Il Cliente, o il suo mandatario, accetta tale funzionamento e che le registrazioni siano validamente opponibili sia a lui che a terzi, anche qualora vengano effettuate ad ogni conversazione o ad ogni connessione al servizio di videoconferenza e senza preavviso.

6.6.6 ASSENZA DI NOTIZIE DEL CLIENTE/ PERDITA DI CONTATTO

Qualora la Banca lo ritenesse necessario e soprattutto nel caso particolare in cui non avesse più notizie da parte del Cliente da diversi anni e non riuscisse più a contattarlo con i mezzi di comunicazione abituali (posta, telefono, ecc.), potrà intraprendere opportune ricerche, specialmente ricorrendo a servizi prestati da operatori specializzati. Ferme restando le disposizioni legali applicabili in materia, tutte le spese di ricerca sostenute dalla Banca verranno addebitate sul conto del Cliente e fatturate a suo carico oppure, in caso di decesso, a carico degli aventi diritto.

La Banca potrebbe inoltre dover trasferire gli attivi del Cliente presso la Caisse de Consignation (Cassa Depositi e Prestiti). A tale riguardo, essa procederà nel rispetto delle regole in vigore. Se dovesse essere obbligata per legge a procedere alla conversione degli attivi del Cliente ai fini di tale trasferimento senza indicazioni riguardo alla valuta, è esplicitamente convenuto che la Banca procederà a qualunque conversione degli attivi del Cliente nella valuta di riferimento del conto interessato, laddove si tratti della valuta di un Paese membro dell'OCSE o, in caso contrario, in euro. Una volta trasferita la totalità del patrimonio del Cliente alla Caisse de Consignation, la Banca terminerà i reciproci rapporti con lo stesso con effetto immediato, senza preavviso e senza alcuna formalità.

ARTICOLO 6.7: CONDIZIONI ECONOMICHE

I principali servizi forniti dalla Banca, in modalità sia individuale che collettiva, nonché gli interessi e le spese principali sostenute nell'ambito della relazione, vengono fatturati al Cliente conformemente al documento "Condizioni economiche" (di seguito le "Condizioni economiche"). Le Condizioni economiche possono essere trasmesse al Cliente su supporto durevole, per via elettronica o altra modalità, ma sono anche disponibili attraverso il sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Informazioni e documentazione legali" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Il Cliente opta per una modalità elettronica di invio, attraverso il sito Internet summenzionato, delle Condizioni economiche. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla banca con altra modalità e, in particolare, in formato cartaceo.

Il Cliente esprime il suo assenso a queste Condizioni economiche. Il Cliente riconosce peraltro che la Banca possa fatturare servizi particolari richiesti o forniti per suo conto o in suo favore che, in ragione della loro complessità o della loro natura *intuitu personae*, non possono essere esplicitamente indicati nelle Condizioni economiche.

Le Condizioni economiche contengono in particolare **le illustrazioni** relative i) ai costi dei servizi e degli strumenti finanziari, e ii) ai benefici ricevuti da terzi in relazione con i servizi forniti, il tutto presentato in modalità aggregata. Su richiesta del Cliente, la Banca può fornirgli la ripartizione di questi costi stimati o precisazioni inerenti alle ipotesi di calcolo sulle quali ha basato tale ripartizione. **A tale riguardo, si richiama l'attenzione del cliente sul fatto che si tratta di mere stime. Tutte le informazioni di tale natura, fornite in via anticipata, ossia prima della fornitura del servizio, rappresentano necessariamente delle stime e non compromettono l'importo finale che sarà in ultimo addebitato al Cliente. L'insieme dei costi effettivamente addebitati al Cliente sarà oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'informativa globale.**

Le Condizioni economiche informano inoltre il Cliente dei comuni scaglioni di commissioni che la Banca può percepire da terzi, soprattutto nel quadro della sua attività di distribuzione di strumenti finanziari e/o di gestione degli attivi sottostanti a tali strumenti.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle disposizioni delle presenti Condizioni generali relative ai benefici.

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

Il Cliente accetta infine che la Banca addebiti, in base alle Condizioni economiche, qualunque tipo di intervento o revisione particolare, richiesto in presenza di un problema di qualsiasi natura legato al conto, soprattutto in caso di sequestro, opposizione, riscossione di somme insolute o esecuzione di una misura di mutua assistenza internazionale. Inoltre, il Cliente accetta di rimborsare alla Banca qualunque onere o compenso eventualmente sostenuti in tali circostanze.

Il Cliente autorizza la Banca a prelevare dal conto qualunque importo dovutole, a titolo delle Condizioni economiche, delle presenti Condizioni Generali o di qualsiasi altra convenzione conclusa con la Banca.

Qualora la prestazione venga eseguita a nome, per conto o in favore di più persone, la Banca può fatturare gli importi dovuti a carico di una qualsiasi di esse.

Le Condizioni economiche possono essere liberamente modificate dalla Banca, fatte salve le disposizioni di legge vigenti nel Granducato di Lussemburgo.

Le modifiche delle Condizioni economiche si applicano all'intero rapporto esistente. Il Cliente ne viene informato per iscritto con almeno due mesi di anticipo rispetto alla loro decorrenza, secondo le modalità di comunicazione qui previste.

In caso di disaccordo, il Cliente, senza preavviso, può porre fine alla relazione con la Banca secondo le Condizioni economiche in corso, nella misura in cui tale decisione venga comunicata alla Banca prima dell'entrata in vigore delle Condizioni economiche modificate.

ARTICOLO 6.8: INTERESSI

6.8.1 SALDI DEBITORI

L'importo di ogni saldo debitore non autorizzato, eventualmente superiore al massimale della linea di credito concessa al Cliente, è immediatamente esigibile senza necessità di messa in mora, su semplice richiesta della Banca.

Viene applicato a favore della Banca, di diritto e senza previa autorizzazione, un tasso di interesse passivo su qualunque saldo debitore non autorizzato.

Il tasso d'interesse passivo è calcolato a partire dal tasso di riferimento interbancario overnight (il "Tasso di riferimento overnight") maggiormente in uso per la valuta del conto a vista (ESTER +0,085% per l'euro, ecc.), maggiorato del 5% annuo. Nei giorni in cui il Tasso di riferimento overnight è negativo, sarà considerato pari a zero ai fini del calcolo del tasso d'interesse passivo.

Il tasso d'interesse passivo così dovuto viene capitalizzato e addebitato periodicamente in conto. Detto interesse continua a decorrere fino alla completa cancellazione del saldo debitore, anche qualora il conto venga chiuso per qualsivoglia causa.

6.8.2 SALDI CREDITORI

I conti a vista in euro e in altre valute producono interessi soltanto a favore del Cliente. La Banca può assoggettare la corresponsione di interessi al mantenimento in conto di un importo minimo medio per un determinato periodo.

Quando il Tasso di riferimento overnight nella valuta di un conto a vista è negativo, la Banca si riserva la possibilità di applicarlo a suo favore ai saldi creditori dei conti in tale divisa. Se la Banca assume tale decisione, quest'ultima potrà essere eseguita soltanto prima di averne informato il Cliente. La Banca avrà quindi il diritto di applicare il Tasso di riferimento negativo overnight senza dovere informare preventivamente il Cliente delle variazioni intervenute nel tempo. La Banca metterà a disposizione del Cliente su semplice richiesta il Tasso di riferimento della giornata applicato sui conti del Cliente, e l'importo dovuto dal Cliente a tale titolo.

ARTICOLO 6.9: SPESE E IMPOSTE

Il Cliente si fa carico delle spese generate dalle operazioni eseguite o dalle prestazioni fornite per suo conto o in suo favore, anche qualora in seguito vi rinunci. Lo stesso dicasi per tutte le spese generate a seguito di procedure in cui la Banca si trovasse coinvolta in ragione del rapporto con il Cliente.

In modo particolare, sono a carico del Cliente le spese inerenti ai servizi prestati da corrispondenti o altri intermediari, le spese postali, telefoniche relative ad altri mezzi di comunicazione, gli onorari relativi a ricerche, le spese generate da misure adottate da una qualsiasi autorità in relazione al Cliente, soprattutto in caso di perquisizione o sequestro, le spese sostenute nell'interesse del Cliente o degli aventi diritto nonché le spese giudiziarie o stragiudiziali che la Banca effettua in vista del recupero di un credito o per porre in essere le garanzie.

L'intervento della Banca può essere subordinato al pagamento preventivo di tali spese o al versamento di un accantonamento destinato a coprirle.

Le imposte di qualsivoglia natura, lussemburghesi o estere, pagabili dalla Banca in occasione di operazioni eseguite o di prestazioni fornite per conto del Cliente, in suo favore o in relazione ai suoi attivi, rimangono a carico di quest'ultimo.

Il Cliente autorizza la Banca a prelevare dal conto qualsiasi importo dovuto a titolo di spese o imposte varie.

In base alle circostanze e per quanto informata e in grado di interpretare le norme applicabili, soprattutto nel paese di residenza del Cliente, la Banca potrà proporre allo stesso di effettuare, per suo conto, il pagamento di talune imposte, dopo il prelievo dell'importo o degli importi in oggetto dal conto del Cliente, oltre a redigere le dichiarazioni associate. In caso contrario o se non intende beneficiare di tale servizio, il Cliente si impegna a adempiere personalmente agli ob-

> Indice

blighi di pagamento e di dichiarazione ai quali è eventualmente tenuto, avendo cura delle norme che è tenuto a rispettare.

Se, nel quadro di tale servizio, un conto del Cliente diventasse debitore per effetto del prelievo di un'imposta, quest'ultimo si impegna a coprire il debito il prima possibile. Più in generale, vigilerà affinché il suo conto disponga di mezzi sufficienti ad assolvere ogni pagamento di tale natura. In ogni caso, esonera la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 6.10: PROVA - CONVENZIONE DI PROVA

I registri e i documenti della Banca, indipendentemente dal supporto sul quale essi vengano annotati, sono considerati probanti fino a prova contraria.

Qualsiasi documento prodotto o riproduzione effettuata tramite un processo informatico, fotografico o altro procedimento tecnico generalmente riconosciuto come affidabile, farà fede tra le parti.

Anche i documenti che le parti si trasmettono abitualmente, come istruzioni, documenti contrattuali e comunicazioni di vario genere, faranno fede tra di esse, siano essi in forma di documento cartaceo originale o meno. Sono inclusi in particolare gli atti legali stipulati fra la Banca e il Cliente, in forma manoscritta, trasmessi, in versione digitalizzata, attraverso un sistema di posta elettronica o il Servizio online.

I documenti generali firmati tra la Banca e il Cliente con firma elettronica, in particolare le istruzioni, i documenti contrattuali, le comunicazioni di vario genere, faranno fede tra le parti e produrranno gli stessi effetti giuridici come se riportassero una firma manoscritta originale.

La Banca e il Cliente, di comune accordo, escludono espressamente, per ogni atto dagli stessi approvato e soggetto alle presenti Condizioni Generali, l'applicazione i) degli articoli del Codice civile relativi alla prova degli atti giuridici e, in particolare, l'articolo 1341 e ii) dell'articolo 50 della legge del 14 agosto 2000 relativa al commercio elettronico.

I documenti oggetto del presente comma sono ammissibili e validi come prove davanti a tutti i tribunali competenti.

ARTICOLO 6.11: CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE

Benché la Banca non intenda entrare nel merito delle controversie che possono nascere tra il Cliente e terzi, nell'ambito di una controversia stragiudiziale che le sembri essere legittima, essa può accettare tuttavia di esserne parte. In tal caso, essa manterrà in tutto o in parte indisponibili gli attivi del Cliente, compresi quelli depositati in cassette di sicurezza, per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di consentire all'opponente di intraprendere le azioni legali necessarie.

Il Cliente accetta che la Banca non sia ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dalle misure cautelari adottate a seguito di una tale controversia stragiudiziale.

ARTICOLO 6.12: DECESSO E SUCCESSIONE

Fatte salve le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili, dopo il decesso del Cliente, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle operazioni eseguite sul conto da un cointestatario o mandatario, qualora non sia stata avvisata per iscritto e non abbia eventualmente ricevuto da parte di un avente diritto un'istruzione per bloccare il conto. Lo stesso dicasi in caso di accesso alla cassetta di sicurezza da parte di un cointestatario o mandatario.

La Banca restituirà gli attivi detenuti a nome di un Cliente defunto soltanto dopo avere ottenuto tutti i documenti necessari relativi alla successione mortis causa, in particolare gli atti che comprovano il decesso e la successione ereditaria nonché il consenso scritto di tutti gli eredi e aventi diritto, così come qualsiasi sentenza passata in giudicato. Prima di dare seguito a qualunque domanda di restituzione del patrimonio del de cujus, la Banca è esplicitamente autorizzata a addebitare sul conto dello stesso le spese previste in base alle Condizioni economiche.

Dopo il decesso del Cliente, la relazione tra la Banca e i suoi eredi cessa di diritto.

ARTICOLO 6.13: RETTIFICA DI ERRORI IN CONTO

La Banca può rettificare in qualunque momento gli errori, soprattutto sostanziali, sia di addebito che di accredito sul conto del Cliente, con valuta nel giorno dell'errore. In tal caso, il Cliente autorizza la Banca ad annullare e sostituire la registrazione in questione o, in mancanza di fondi sufficienti, a addebitare in conto l'importo o il corrispondente controvalore in contanti, senza previo consenso da parte sua.

Se, a seguito della rettifica, il conto presenta un saldo debitore, l'interesse passivo per il superamento in conto è versato di diritto e senza previa autorizzazione.

ARTICOLO 6.14: RECLAMI

Fatte salve le disposizioni particolari applicabili ai servizi di pagamento, il Cliente è tenuto a segnalare immediatamente alla Banca gli errori e/o le omissioni eventualmente contenute in documenti, estratti conto, avvisi di operazioni, conferme, rendiconti o altre comunicazioni provenienti dalla Banca stessa. In mancanza di reclamo entro 30 giorni dalla notifica di tali documenti, le indicazioni in essi riportate vengono ritenute esatte e approvate dal Cliente, salvo evidente errore sostanziale. Il termine di 30 giorni scende a 5 giorni lavorativi per le operazioni su strumenti finanziari. I

> Indice

danni nonché le spese derivanti da un reclamo tardivo sono a carico del Cliente.

Se ha optato per un invio postale dei suoi documenti bancari, il Cliente è tenuto ad avvisare immediatamente la Banca in caso di mancata ricezione entro i normali tempi di consegna del servizio postale.

Allorché il Cliente desidera far riconoscere un diritto o risarcire un danno, può presentare reclamo al suo interlocutore abituale all'interno della Banca. La procedura dettagliata di gestione dei reclami della Banca è anche disponibile attraverso il sito Internet della stessa (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Il nostro approccio alla conformità" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Se il Cliente non ottiene risposta o non ottiene una risposta soddisfacente, può inviare il reclamo in forma scritta al "Responsabile gestione reclami" all'interno del Comitato di Direzione.

La Banca confermerà la ricezione del reclamo entro un termine massimo di 10 giorni.

I normali tempi di gestione di un reclamo sono fissati a 30 giorni. Se il reclamo riguarda un servizio di pagamento, il tempo di elaborazione è fissato a 15 giorni.

A causa della complessità della richiesta e/o delle indagini richieste, può essere necessario un tempo di elaborazione più lungo. In tal caso, il Cliente sarà informato della durata di questo periodo aggiuntivo.

Se il Cliente non dovesse ottenere una risposta nei tempi previsti o qualora le parti non giungessero ad un accordo sull'esito del reclamo, il Cliente potrà avviare una procedura di risoluzione stragiudiziale dei reclami dinanzi alla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Il Cliente potrà rivolgersi a quest'ultima alle condizioni e secondo le modalità previste dal Regolamento CSSF 16-07 e successive modificazioni, disponibile sul sito Internet *www.cssf.lu*.

ARTICOLO 6.15: LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Fatti salvi i principi di diritto civile in tema di responsabilità contrattuale e le disposizioni particolari di cui alle presenti Condizioni generali, la Banca è responsabile soltanto per colpa grave e dolo.

Essa non è invece responsabile dei danni provocati al Cliente in seguito ad un evento fortuito o di causa di forza maggiore.

In particolare, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze di fatti o circostanze che sono indipendenti dalla sua volontà e che possano perturbare, disorganizzare o interrompere parzialmente o totalmente le sue attività o i suoi servizi, a titolo meramente esemplificativo; in caso di guasti, malfunzionamenti o disturbi di qualsivoglia origine, natura o ubicazione dei sistemi di comunicazione, quotazione, pagamento o consegna.

L'eventuale indennizzo a carico della Banca si limiterà agli effetti diretti derivanti dal suo dolo o da colpa grave, mentre non si estenderà ad alcun loro effetto indiretto. In particolare, la Banca non è tenuta a risarcire il lucro cessante destinato a realizzare un guadagno o ad evitare una perdita.

La Banca non è altresì responsabile di tutti gli atti eseguiti da terzi e, più in generale da coloro che effettuano operazioni con essa, eseguiti con negligenza o colpa.

Qualora la Banca rivesta la qualità di banca depositaria o di intermediario del Cliente a qualsiasi titolo, scegliesse un corrispondente nel Granducato di Lussemburgo o all'estero, la sua responsabilità si limiterà alla scelta di quest'ultimo e alla mera trasmissione di istruzioni o titoli. Salvo il caso di colpa grave o dolo nella scelta o nella trasmissione effettuata, la Banca non sarà ritenuta responsabile nei confronti del Cliente per il comportamento colposo di tale corrispondente.

ARTICOLO 6.16: PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

Le parti riconoscono che il Cliente non potrà più fare valere alcun reclamo né intentare alcuna azione legale o di altro genere nei confronti della Banca trascorso un termine di due anni dalla data dell'atto, del fatto o dell'omissione che le vengono contestati.

ARTICOLO 6.17: ARCHIVI BANCARI

Il periodo di conservazione degli archivi bancari, in qualsivoglia forma o supporto, è solitamente di dieci anni, fatte salve particolari disposizioni di legge o normative. Trascorso tale termine, la Banca avrà il diritto di distruggere gli archivi e il Cliente riconosce ed accetta che la Banca non commette alcuna azione colposa qualora sia impossibilitata a fornire eventuali documenti oltre detto periodo di conservazione.

ARTICOLO 6.18: GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della legislazione lussemburghese, la Banca è membro del *Fonds de garantie des dépôts Luxembourg* (FGDL), che assicura l'indennizzo dei deponenti presso gli enti creditizi di diritto lussemburghese.

Il FGDL tutela l'insieme dei depositi idonei di uno stesso depositario, a prescindere dal loro numero, dalla valuta di denominazione e dall'ubicazione nell'Unione europea, fino a concorrenza di un importo pari a 100.000 euro. Questo limite si applica a tutti i depositi di cui sia titolare un depositante presso lo stesso istituto aderente.

In alcuni casi specifici, con particolare riferimento ai depositi risultanti da transazioni immobiliari relative a proprietà residenziali private oppure collegati a particolari eventi della vita, quali matrimonio, divorzio, pensionamento, licenziamento, esubero, invalidità o decesso di un depositante, la

> Indice

protezione può raggiungere un importo del controvalore di 2.500.000 euro per un periodo di dodici mesi dopo l'accredito dell'importo sul conto.

(Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del FGDL: *www.fgdl.lu*)

Anche la Banca aderisce al Sistema di compensazione e garanzia degli investitori in Lussemburgo (SIIL), il quale, nei limiti e alle condizioni fissate per legge, tutela tutte le operazioni d'investimento da parte di uno stesso investitore, a prescindere dal numero di conti, dalla valuta e dall'ubicazione nell'Unione europea, fino a concorrenza di un importo pari a 20.000 euro.

ARTICOLO 6.19: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione vigenti e al fine di assicurare il corretto adempimento dei propri obblighi nell'ambito della gestione del suo rapporto con il Cliente, indipendentemente dai servizi che potrà offrirgli, con particolare riferimento ai suoi obblighi di identificazione e conoscenza dei suoi Clienti, la Banca è portata a trattare i dati di carattere personale dei suoi clienti persone fisiche. Ai fini del presente articolo, il termine "Cliente" si riferisce esclusivamente ai Clienti persone fisiche della Banca.

In tale contesto, la Banca elaborerà soltanto i dati personali strettamente utili e necessari ai fini della gestione di tale rapporto con il Cliente.

Fatte salve le finalità aggiuntive indicate nelle presenti Condizioni Generali, la Banca garantisce in particolare il trattamento dei dati personali del Cliente ai fini i) dell'esecuzione di misure contrattuali o dei contratti conclusi con il Cliente, ii) del rispetto dei propri obblighi di legge, in particolare in materia di lotta contro le truffe o il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e iii) con riferimento ai propri interessi legittimi e segnatamente del proprio interesse economico a proporre servizi che corrispondono alle esigenze del Cliente, in particolare nel quadro di servizi complementari ai servizi finanziari dal Cliente già sottoscritti.

In veste di responsabile del trattamento dei dati personali, la Banca provvede in particolare alle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, convergenza, protezione e distruzione di tali dati.

La Banca tratta i dati personali del Cliente in conformità alla sua politica di protezione dei dati personali. Questa politica è disponibile sul sito Internet della Banca (*http://www.ca-indosuez.com*), accessibile selezionando la sezione "Dati personali" sul sito del Lussemburgo.

Il Cliente opta per una modalità elettronica di invio, attraverso il sito Internet summenzionato, della politica di protezione dei dati personali. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla banca con altra modalità e, in particolare, in formato cartaceo.

La Banca informa il Cliente che i suoi dati sono trattati non solo in Lussemburgo, ma anche all'interno o all'esterno del Gruppo, in particolare tramite società prestatrici di servizi tecnici o bancari, e in particolare in Svizzera, dove vengono registrati presso il centro informatico della banca privata del Gruppo Crédit Agricole.

Il Cliente autorizza la Banca a procedere in tal senso, rimanendo tuttavia responsabile del trattamento di tali dati.

In relazione a quanto sopra, fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari speciali, questi dati vengono conservati dalla Banca per un periodo non superiore al tempo necessario per perseguire le sue finalità. A titolo esemplificativo, i documenti di apertura di conto sono conservati dalla Banca per un periodo di dieci anni dal termine del rapporto con il Cliente.

Si informa il cliente del suo diritto di accesso a tali dati presso la Banca, nonché del diritto di rettifica, limitazione, aggiornamento, opposizione e portabilità, se del caso.

Per esercitare tali diritti o in caso di reclamo relativamente al trattamento dei suoi dati personali, il Cliente può inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo: *dpo@ca-indosuez.lu* o presso l'indirizzo postale della Banca. Qualora il Cliente non si reputi soddisfatto della risposta ricevuta, può rivolgersi alla Commission nationale pour la protection des données (CNPD) (sito internet: *www.cnpd.public.lu/fr.html*).

Benché la comunicazione sia demandata alla discrezione del Cliente, un suo rifiuto a comunicare i propri dati personali alla Banca o un divieto nei confronti di quest'ultima al loro trattamento possono, in alcuni casi, ostacolare la prosecuzione della relazione o la fornitura di taluni prodotti o servizi.

> Indice

7. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7.1: MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Il Cliente accetta che le Condizioni Generali, e tutte le modifiche che potranno conseguirne, gli siano comunicate su supporto durevole, in formato elettronico o con altra modalità.

Il Cliente prende atto che le Condizioni Generali sono altresì disponibili presso la sede della Banca e tramite il suo sito Internet (*http://www.ca-indosuez.com*) selezionando la sezione "Informazioni e documentazione legali" nella scheda "Indosuez in Lussemburgo" dal menu del sito del Lussemburgo.

Il Cliente opta per un invio delle Condizioni economiche in formato elettronico, attraverso il sito Internet summenzionato. Tuttavia, può sempre richiederne l'invio gratuito alla Banca con altra modalità e, in particolare, in formato cartaceo.

ARTICOLO 7.2: NEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

In particolare, all'atto di apertura della relazione bancaria, la Banca richiama l'attenzione del Cliente sul suo diritto, di negoziare le clausole contrattuali durante un periodo di due mesi dal giorno della loro sottoscrizione.

Qualora il Cliente lo ritenesse utile, è sua facoltà intraprendere una tale negoziazione, assicurandosi che le parti dispongano del tempo sufficiente per scambiarsi i rispettivi pareri.

Qualora, al termine di tale periodo contrattuale di negoziazione, il Cliente non si ritenesse soddisfatto, potrà porre eventualmente fine alla relazione con la Banca.

In caso contrario, le presenti Condizioni generali, comprese le clausole aggiuntive eventualmente concordate nel periodo di due mesi, saranno considerate come un accordo definitivo tra le parti.

Le presenti Condizioni generali verranno applicate fino alla stipula di eventuali clausole aggiuntive.

ARTICOLO 7.3: MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI E NEGOZIAZIONE

La Banca può modificare in qualunque momento le presenti Condizioni generali soprattutto nel caso di eventuali modifiche di legge o normative nonché degli usi in essere nell'ambito bancario lussemburghese e dell'evoluzione delle pratiche di mercato.

Tali modifiche verranno portate a conoscenza del Cliente in conformità con le disposizioni precedenti.

Dette modifiche verranno ritenute approvate qualora il Cliente non presenti opposizione alle stesse. Per poter negoziare le modifiche apportate alle Condizioni generali, il Cliente dispone di due mesi di tempo a partire dalla loro data di notifica.

Qualora il Cliente lo ritenesse utile, è sua facoltà intraprendere una tale negoziazione, assicurandosi che le parti dispongano del tempo sufficiente per scambiarsi i rispettivi pareri.

Qualora, al termine del suddetto periodo di negoziazione di due mesi, il Cliente non si ritenesse soddisfatto, potrà eventualmente porre fine alla relazione con la Banca.

In caso contrario, le modifiche apportate alle Condizioni generali, comprese le clausole aggiuntive eventualmente negoziate nel suddetto periodo di due mesi, saranno considerate in merito alle disposizioni in oggetto come accordo definitivo tra le parti.

Fino alla stipula di eventuali clausole aggiuntive verranno applicate solo le modifiche notificate.

ARTICOLO 7.4: RISOLUZIONE DELLA RELAZIONE BANCARIA

Ad eccezione degli accordi tra la Banca e il Cliente nell'ambito dei quali quest'ultimo ha assunto un impegno di qualsivoglia natura nei confronti della Banca, indipendentemente che sia stato stipulato o meno un termine, il Cliente può porre fine al rapporto in qualunque momento, per iscritto, senza indicarne i motivi e con un preavviso di quindici giorni. Anche la Banca potrà porre fine ai rapporti in essere in qualunque momento, per iscritto, senza indicarne i motivi e con un preavviso di due mesi. Le parti potranno tuttavia concordare un periodo di preavviso più breve.

Qualora il rapporto di fiducia tra la Banca e il Cliente dovesse essere messo in discussione per qualsivoglia motivo, la Banca potrà porre fine a rapporti in essere con effetto immediato, senza preavviso e senza alcuna formalità. In tal caso tutte le obbligazioni del Cliente diventeranno immediatamente esigibili.

Tra i motivi di cui sopra vi sono, a titolo non esaustivo, i casi in cui:

i) il conto del Cliente presenta un saldo negativo, è esigibile di diritto e senza alcuna messa in mora,

ii) la Banca non riesce a ottenere dal Cliente l'assicurazione che egli adempie ai suoi obblighi di legge, in particolare fiscali,

iii) la responsabilità della Banca rischia di essere chiamata in causa qualora non interrompa i legami con il Cliente,

iv) le operazioni del Cliente sembrano essere contrarie all'ordine pubblico, alla legge, ai buoni costumi, a disposizioni contrattuali ovvero alle obbligazioni di conformità del Cliente,

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

v) il semplice fatto di intrattenere un rapporto con il Cliente rischia di ledere la reputazione della Banca.

Il Cliente, non appena verrà informato della risoluzione della relazione, dovrà rivolgersi alla Banca per accordarsi sulle modalità di restituzione dei suoi attivi. Il Cliente dovrà inoltre fornirgli le sue coordinate bancarie presso un altro ente creditizio.

Qualora il Cliente non procedesse in tal senso entro la data di interruzione del rapporto o in caso di preavviso entro un termine di due mesi dall'interruzione del rapporto, la Banca avrà il diritto di vendere gli strumenti finanziari del Cliente e di convertirli in qualsiasi valuta. La Banca manterrà gli attivi a disposizione del Cliente nel modo che riterrà opportuno, a spese del Cliente, eventualmente sotto forma di assegno sbarrato, nella valuta di riferimento scelta dal Cliente o, in sua mancanza, in euro.

Tuttavia, la Banca non metterà gli attivi del Cliente a disposizione dello stesso sino ad avvenuta ricezione delle carte di credito e dei libretti degli assegni ancora in suo possesso, o in possesso di un mandatario. Se il Cliente detiene una carta di pagamento, la Banca è autorizzata a contattare l'Emittente Terzo al fine di impedire l'esecuzione di ulteriori operazioni di pagamento a partire dalla data di interruzione del rapporto.

A decorrere dalla data di interruzione del rapporto, la Banca non assumerà più la custodia giuridica degli attivi del Cliente. Nello specifico, gli attivi cesseranno di maturare interessi e gli eventi relativi ai titoli non saranno più oggetto di comunicazione.

La Banca potrebbe inoltre dover trasferire gli attivi del Cliente presso la Caisse de Consignation (Cassa Depositi e Prestiti). A tale riguardo, essa procederà nel rispetto delle regole in vigore.

Le presenti Condizioni generali rimarranno in vigore anche dopo la data di interruzione del rapporto nei limiti della loro pertinenza fino al termine del rapporto stesso.

ARTICOLO 7.5: DIRITTO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.5.1 DIRITTO APPLICABILE

Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dal diritto vigente nel Granducato di Lussemburgo, senza pregiudizio delle disposizioni estere eventualmente applicabili in relazione a contratti di consumo.

La qualità di consumatore è attribuibile a ogni persona fisica che agisca per scopi estranei alla sua attività professionale.

7.5.2 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.5.2.1 Risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere e che vedesse contrapposto il Cliente e la Banca, le parti accettano di tentare un accordo transattivo per la buona risoluzione della causa.

In assenza di un'intesa, la Banca e il Cliente potranno ricorrere alla mediazione. Tale mediazione si svolgerà in base al Regolamento del Centro di mediazione dell'ordine degli avvocati del Lussemburgo.

7.5.2.2 Risoluzione delle controversie in sede giudiziale

In caso di mancata risoluzione della controversia attraverso un accordo transattivo o attraverso un procedimento di mediazione, i tribunali del circondario giudiziario di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) saranno i soli organi competenti per eventuali controversie tra il Cliente e la Banca, senza pregiudizio della determinazione della giurisdizione competente in materia di contratto di credito al consumo. La Banca potrà comunque adire a qualunque altro tribunale purché competente a sancire sulla giurisdizione del Cliente, in assenza di decisione delle parti, mediante applicazione delle norme del diritto privato internazionale.

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali della Banca nella loro integralità, oltre che del suo diritto di negoziarne i termini.

Il presente documento non ha subito alcuna alterazione da parte dei firmatari.

Redatto a Lussemburgo, il

_____

Il Cliente Nome del Cliente:	La Banca
_____	_____

> Indice

CRÉDIT AGRICOLE GROUP

CA Indosuez Wealth (Europe) – société anonyme
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Adresse postale BP 1104
L-1011 Luxembourg

T +352 24 67 1
F +352 24 67 8000
Adr. Swift AGRILULA
R.C.S Luxembourg B91986

www.ca-indosuez.com